

QUINTA SEZIONE

PROCEDURA **PENALE**

Mercoledì 25 settembre 1957 · ore 16, Aula del Collegio Irnerio

Presidente di sezione

avv. prof. ENRICO ALTAVILLA (Napoli)

Vice Presidenti

avv. GIUSEPPE PARELLA (Torino) e avv. RENATO ZAVATTARO (Firenze)

Segretari di sezione

dott. proc. ROBERTO LANDI e dott. proc. ROSA MAZZONE

APERTURA DELLA DISCUSSIONE

Presidente ALTAVILLA:

Colleghi! Sento il dovere di rivolgere un saluto grato al **rappresentante** di tutti gli avvocati d'Italia, al **professor** Redenti, per l'alto onore che mi ha fatto di chiamarmi a presiedere questa assemblea e per l'**ospitalità** così cordiale e così cortese che ci ha riservata.

Consentitemi poi di rivolgere il mio pensiero reverente al glorioso *bâtonnier* del nostro Foro, Giovanni **Porzio**, che, insieme al suo grande compagno d'armi, Enrico De Nicola, mantiene ininterrottamente la tradizione di primato dei penalisti napoletani, come fu riconosciuto anche dal vostro grande **Genunzio** Bentini. Ma questi due grandi campioni non rappresentano, per il foro di Napoli, le colonne di Ercole: voi ascoltaste ieri la magnifica orazione di Ettore

Botti ed ogni giorno ammirate l'armoniosa parola di Alfredo De Marsico, ormai avvocato della nostra curia per elezione. Dunque noi possiamo essere sicuri che le giovani generazioni terranno alta la nostra gloriosa tradizione.

Ora vengo a chiedervi sopportazione per la mia iconoclasta concezione della funzione presidenziale in un congresso, perchè io non so rassegnarmi ad essere un ascoltatore, e voglio dirvi alcuni miei pensieri,

Io concordo su quello che è stato detto nelle altre sezioni, e pubblicato dai giornali: questo Congresso tende alla difesa, all'esaltazione della professione forense, ma questo proposito fa sentire, in questa sezione, il dovere di chiedere maggiori garanzie per una nobile categoria di avvocati, che rappresentano i paria della nostra professione: intendo parlare dei penalisti (applausi).

Non è difficile individuare le cause di questa inferiorità e sarebbe facile eliminarle.

Abbiamo sentito il Ministro Gonella proporre, per migliorare la preparazione culturale dei giovani, di aggiungere un biennio, ai quattro anni che occorrono per conseguire la laurea in giurisprudenza, ed a tale biennio, secondo la proposta di S.E. De Nicola, ne dovrebbe eseguire un secondo di pratica forense.

Già Ettore Botti vi disse che vi sono delle urgenze, di carattere economico, che non consentono ritardi per giovani assillati dal bisogno. Io aggiungerò che, a prescindere dalla pratica che è indispensabile, per quanto si attiene alla preparazione culturale pochi ritocchi ai regolamenti universitari, per i giovani di buona volontà, sarebbero sufficienti. Nell'Università di Napoli vi sono quattro cattedre di diritto romano, tre di diritto civile, una di procedura civile: una simile attrezzatura accademica è più che sufficiente per un giovane che si avvia alla professione di civilista.

Che diremo per il penalista? ricorderò che una materia essenziale, quale è la medicina legale, è facoltativa, che l'antropologia criminale è elencata tra le materie facoltative, ma in poche università è insegnata (applausi).

Alcune relazioni presentate danno evidenza alla gravità di tale situazione, in quanto dimostrano che la conoscenza della personalità degli attori del dramma giudiziario è indispensabile per il diritto sostanziale e quello processuale, per accertare responsabilità, imputabilità, pericolosità ed anche veridicità.

Basterebbe dunque ridare alla medicina legale, come era al

tempi della mia lontana giovinezza, il carattere di materia obbligatoria, dare serietà all'insegnamento di antropologia criminale o di criminologia introdurre quello della psicologia giudiziaria per attrezzare culturalmente i giovani che intendono specializzarsi in penale.

Seconda osservazione: perchè si è voluto imprimere su questa specializzazione un marchio di inferiorità, abolendo per gli esami di procuratore una prova scritta di diritto penale?

Non si dà così al giovane la sensazione che per il penalista abbia scarso valore lo studio del diritto? (applausi).

E vengo ad una terza osservazione: credo che vi è una verità che non può essere da nessuno disconosciuta: il nostro destino, la nostra dignità sono intimamente congiunte a quelle della magistratura: a: quanto più essa è in alto, tanto più lo siamo noi; se essa degrada noi discendiamo.

Ecco perchè l'avvocato tanto più sente il bisogno di essere colto, quanto più si convince di parlare ad un giudice colto! (applausi).

Ora perchè il magistrato deve sentirsi declassato, quando è assegnato ad una sezione penale, perchè nei concorsi si è creata, per le sue sentenze, una condizione di inferiorità?

Vi sono due verità che sono frequentemente disconosciute, e cioè: la difesa della libertà, dell'onore reclama un interesse sociale ben maggiore di quella del patrimonio; la questione di fatto richiede, per la sua soluzione, più ingegno e alle volte più cultura della questione di diritto: questa cammina sui binari della dottrina e della giurisprudenza, è decisa dal giudice civile con lunga meditazione, utilizzando le comparse avversarie; la questione di fatto, è sempre diversa: un processo indiziario accende ansia, presenta difficoltà che il tranquillo commentatore del *Digesto* non conosce. E pensare che alla decisione il magistrato penale deve giungere dopo una breve permanenza in Camera di consiglio senza possibilità di consultazioni: e dalla sua decisione dipende il più delle volte tutta la vita di un uomo!

Soltanto con la divisione delle carriere si potrà raggiungere quella parità, per la quale saremo sicuri che il processo penale sarà deciso da un giudice all'altezza della sua altissima missione di giustizia.

E, perchè rimanga traccia di quello che sono andato dicendo, vi presenterò un ordine del giorno nel quale chiedo: il completamento della preparazione universitaria; che diventi al più presto efficiente

l'art. 33 della Costituzione che stabilisce l'esame di Stato e che infine si giunga alla divisione della carriera dei magistrati.

E vengo ora alla mia vera funzione di Presidente: la materia di tutti i problemi che sorgono nell'applicazione pratica della procedura cui potremmo occuparci è sterminata: potremmo infatti esaminare tutta la procedura penale, ma la relazione ha ritenuto di limitare l'esame ad alcune questioni che sono certamente tra le più importanti. Sarebbe perciò utile, che, data la brevità del tempo, noi rimanessimo in questi limiti.

Intendo segnalare qualcuno di questi argomenti:

Creazione di un tribunale delle sanzioni: io ho già, in alcuni miei studi, manifestato il mio dissenso.

L'applicazione della sanzione, come dimostrarai recentemente nella mia relazione al Convegno di Mantova, presuppone la conoscenza del processo e dell'imputato, così soltanto potrà essere utilizzato il valore sintomatico del reato.

Un magistrato che non ha conosciuto l'imputato nel processo non è in condizione di stabilire l'adatta sanzione, sia pure volendo dare ad essa un valore provvisorio, rettificabile in un secondo momento, quando nella individuazione che è più facilmente conseguibile nell'esecuzione, potrà prevalere, in un esame di pericolosità, un criterio di difesa sociale.

Unificazione dell'istruttoria. Ritengo che non vi possano essere dissidenti: la istruttoria sommaria affidata al P.M., gli dà attribuzione di giudice e crea una inutile e dannosa duplicazione.

Riforma della corte di assise. Tutto quanto si dice per la specializzazione del giudice penale confluisce a farci chiedere questa riforma.

Riassumerò il mio pensiero ricordando un arguto interrogativo che rivolgeva ai giuristi, il mio grande Maestro: Enrico Ferri: «che direste se io dessi ad aggiustare il mio orologio al mio calzolaio?» (applausi).

Come è possibile discutere i più gravi processi, irti di difficili questioni, innanzi a giudici che non hanno alcuna preparazione? il giudicare non richiede forse una tecnica basata su una complessa preparazione culturale?

Oltre questi argomenti abbiamo molte relazioni che come quella dell'avvocato Marinelli, quella del Consiglio dell'Ordine di Lucera, quella del Machella si avvicinano ad essi: ad es. si propone l'abolizione del divieto di perizia psicologica contenuto dall'art. 314 c.p.p.;

esse potranno essere discusse. Ma altre, che ci portano molto lontano, salvo il vostro contrario parere, intenderei allegare agli atti del processo: ad es. quella dell'avvocato Torre che chiede che si precisi l'autorità competente ad emettere un nuovo mandato di cattura in seguito a sentenza che annulla una decisione assolutoria della Corte di Assise; quella dell'avvocato Valente che riproduce una questione già discussa innanzi alla prima sezione; una richiesta di modificazione dell'art. 584 c.p.p. perchè la revisione possa essere consentita in alcuni casi di proscioglimento per amnistia.

Detto ciò, io inizio la mia funzione di ascoltatore dando la parola ad uno dei Relatori: l'avv. Aldo Casalnuovo (applausi).

Avv. Prof. ALDO CASALINUOVO, *relatore*:

Mi permetto di far presente all'assemblea, a titolo personale, una particolare situazione di delicatezza e perplessità nella quale mi trovo in ordine a due punti della relazione, sottoscritta tanto da me che dall'insigne avv. Castelnuovo-Tedesco, dopo essere stata magistralmente redatta, da un maestro come l'avv. D'Andrea.

Per quanto concerne l'unificazione delle due istruttorie analogamente a quanto illustrava il prof. Altavilla, sono d'accordo, nel senso che, in effetti, la duplicità di forme istruttorie, che ancora permane nel nostro sistema, appare contraria sia agli interessi superiori di carattere generale, sia agli interessi particolari nei singoli casi in ordine ai quali si procede di volta in volta.

Per quanto concerne altri due punti fondamentali della relazione, cioè la possibilità di fissare il momento per la emissione del mandato di cattura alla sentenza di rinvio a giudizio, facendo coincidere cronologicamente durante l'iter del processo il momento dell'emissione del mandato di cattura e il momento della sentenza di rinvio a giudizio, e sul secondo punto, che incide sulla proposta di creazione, di formazione di un Tribunale delle pene, io — a titolo personale — debbo manifestare una riserva e precisare la mia opinione. Rinviando l'emissione del mandato di cattura alla sentenza di rinvio a giudizio, indubbiamente la relazione si ispira ad un concetto che va magnificamente ad inquadrarsi nei nuovi criteri orientativi della custodia preventiva, secondo i quali questi casi vanno limitati, in virtù di una più elevata concezione, al minimo indispensabile. Particolarmente, però, forse perchè appartengo ad una

terra in cui i delitti gravi (i delitti di sangue), sono ancora **pur-** troppo all'ordine del giorno, stabilire, come norma inderogabile, la **nessità** di consentire l'emissione del mandato di cattura soltanto al momento in cui si emette la sentenza di rinvio a giudizio mi sembra troppo, e pertanto **ritengo**, a titolo personale, di dover proporre **all'assemblea**, come tema di approfondimento, **nell'elevata** discussione che **seguirà**, la **possibilità** di una deroga; deroga che aveva già proposta **all'avv. D'Andrea** con lettera in data 31 luglio u.s. Propono, in quella lettera che, pur stabilendosi che il mandato di cattura potesse essere emesso, di norma, con la sentenza di rinvio a giudizio, venisse fissata una eccezione per il caso di omicidio volontario; data la gravità **dell'imputazione**.

Nella relazione è posta una deroga del genere, solo in rapporto, **però**, alla ripercussione che la particolare efferatezza del delitto, **potrà** suscitare nella pubblica coscienza: una deroga quindi di carattere soggettivo, sulla base dell'allarme suscitato nella pubblica considerazione.

Io propongo una deroga di carattere oggettivo: relativa non alla conseguenza determinata dal delitto nel pubblico commento, ma alla **gravità** stessa del delitto per cui si procede.

Per il secondo punto, cioè il Tribunale delle pene, non mi preoccupano le questioni procedurali, e lo dicevo nella citata lettera all'avv. D'Andrea: mi pare, **però**, che si corra il rischio di confondere un tema di diritto penale sostantivo con un problema di diritto processuale, **perchè** il Tribunale delle pene parte dalla necessaria premessa di un tipo di sentenza indeterminata, che indubbiamente non incide sui rapporti di diritto processuale, ma si sposta verso il campo del diritto sostanziale, **perchè** i problemi inerenti alla natura ed al sistema delle pene attingono al diritto penale sostanziale e non al diritto penale processuale.

Avevo per tali ragioni proposto **un'eccezione** — che *è* stata accolta dall'avv. D'Andrea — formulandola nella seguente espressione aggiuntiva: « con tutte le riserve che una così ardita innovazione pub ancora determinare ».

Tanto per precisare il mio pensiero personale e per venire incontro alle **precisazioni** fatte dal Presidente e dirette a contribuire alla **celerità** della discussione (**applausi**).

AVV. PIER PAOLO CADOPPI (Reggio Emilia):

Effettivamente, il problema che io propongo alla vostra attenzione è un problema di carattere pratico, non certamente dottrinario, perchè non sarebbe alla mia portata; e riguarda specificatamente due proposte. L'una prevede la parità di diritto che deve essere riconosciuta nell'istruttoria al Pubblico Ministero ed alla difesa dell'imputato e l'altra riguarda il diritto che ha il cittadino di conoscere che è sotto arresto.

Vi è una norma all'art. 250 della Procedura penale che consente a chi è a conoscenza che sta per muoversi un procedimento penale, di presentarsi spontaneamente al Giudice a difendersi, mentre ora questo diritto è affidato alla discrezione di qualche funzionario.

Ora, la proposta che faccio è questa: in ordine cronologico, prima di questo articolo 350, sia stabilito che entro un certo termine, il segretario o cancelliere debbano comunicare al cittadino che egli è oggetto di una denuncia.

Ecco, signori del Congresso, che il mio compito qui si esaurisce, proponendovi questi due ordini del giorno che mi dovete consentire di leggere, perchè sono brevissimi.

Il primo è:

« Il IV Congresso Nazionale Giuridico Forense,

animato dalla volontà di gettare solide basi a che sia, in concreto, garantita parità di diritti al P.M. ed alla difesa dell'imputato durante l'istruzione e fin dall'inizio di essa;

ritenuto che il processo, in seguito alla denuncia o alla querela, viene iniziato dal P.M. secondo quanto dispone l'art. 74 c.p.p.;

rilevato che nessuna norma prevede che al denunciato o al querelato sia data immediata notizia dell'inizio dell'azione penale, in mancanza di che la facoltà e i diritti tutti derivanti dalla presentazione spontanea, di cui all'art. 250 c.p.p., in pratica, non possono essere tempestivamente esercitati;

fa voti

a che sia avanzata proposta da parte degli organi legislativi interessati alle modifiche del codice di procedura penale, affinché, con la massima urgenza, sia disposta una precisa norma, in forza della quale si sancisca l'obbligo della Segreteria o della Cancelleria di dare notizia al denunciato o al querelato della denuncia o della

querela entro 3 giorni da che la denuncia o la querela sia pervenuta all'Autorità Giudiziaria ».

Il secondo è:

« Il IV Congresso Nazionale Forense,

data l'influenza decisiva e inalterabile del giudicato penale nel giudizio civile, così come è espresso dagli artt. 27 e 28 c.p.p.;

ritenuto che, con particolare riferimento ai processi per reati colposi, il concorso della parte lesa, sancito nella sentenza penale, ove questa passi in giudicato, costituisce appunto res *iudicata* nel successivo giudizio civile per il consolidamento dei danni;

considerato che dell'eventuale concorso di colpa della parte lesa, secondo il sistema vigente, si ha notizia solo con il deposito della sentenza, quando cioè è inibito praticamente alla parte civile di impugnare la decisione su questa valutazione, che, indubbiamente, concerne quegli interessi civili tutelati dalle impugnative previste dall'art. 195 c.p.p.;

fa *voti*

a che sia avanzata proposta, da parte degli organi legislativi interessati alle modifiche del Codice di procedura penale, affinché, con solerte iniziativa, sia sancita una norma in base alla quale sia fatto obbligo, a pena di nullità, di specificare nel dispositivo della sentenza se *siasi*, o no, ritenuta nella decisione l'esistenza del concorso di colpa della parte lesa » (applausi).

Presidente ALTAVILLA:

Proporrei di misurare la stesura degli ordini del giorno, perché la lettura degli ordini del giorno stessi è stata più lunga della discussione. E lei, avvocato Cadoppi, ha dato un buon esempio in principio, ma uno cattivo dopo (applausi).

Avv. MARINO TORBE (Palermo):

Signor Presidente, onorevoli signori avvocati! Ai Congressi si addicono due cose: la brevità e la determinatezza. Sulla scorta di questo criterio, opportunamente come è stato accennato dall'in-

signe signor Presidente, prof. Altavilla, che ho avuto l'onore di sentire per la prima volta davanti al Congresso di Mantova, è stato opportunamente ristretto l'ambito del programma su cinque punti determinati.

Ho presentato una sintetica comunicazione dattiloscritta; mi soffermo rapidamente su di essa e poichè, senza offesa agli illustri relatori, nei numerosi convegni, da Bellagio all'ultimo di Taormina, la materia soggetta è stata distillata con il filtro...

(Presidente ALTAVILLA: Avvocato, sia breve. Deve prospettare una lacuna della legge; quale è)?

... sulla libertà personale a proposito della sentenza di assoluzione specie di primo grado di Corte d'Assise, in rapporto alla disposizione sulla custodia preventiva, e su questo argomento, come dirò tra poco, sono ancora più radicale del chiarissimo avv. Casalnuovo che ha spezzato tante nobilissime lance in altri Congressi ed ha scritto parecchio a proposito dell'ordinamento della Corte d'Assise.

Ora, la rinnovazione dell'ordinamento dei giudizi di Corte d'Assise, con la istituzione del secondo grado, ha prodotto, non soltanto una metamorfosi nei rapporti degli istituti della custodia preventiva, ma soprattutto una incongruenza stridente, in quanto che prima, voi m'insegnaste, illustri avvocati, con l'antico ordinamento della Giuria e con l'ordinamento vigente alla legge istituzionale della Corte d'Assise del 1951, il potere della Cassazione era rescindente sotto diversi aspetti. Le sentenze erano impugnate soltanto davanti alla Corte di Cassazione, quando il Pubblico Ministero faceva ricorso allora contro le sentenze della Corte d'Assise — sentenze di assoluzione — il potere rescindente della Corte di Cassazione si esercitava, non solo sulle sentenze di assoluzione, non soltanto sull'intero dibattimento o sull'intero giudizio di primo grado, ma soprattutto — questo è il punto cruciale in cui consiste una gravissima lacuna che stride col sistema e con le disposizioni attinenti alla custodia preventiva — incideva sul ciclo originario degli atti preliminari al dibattimento nel senso che questo ciclo **pre-dibattimentale** riprendeva il suo vigore e rilevava la sentenza di rinvio a giudizio. È il famoso rudere, purtroppo, dell'art. 375 del c.p.p.

Ed allora, per giurisprudenza costante del supremo collegio, come mi avete insegnato, nonostante i numerosi condoni (esempio

clamoroso, fra tutti, il caso di Ettore Grande, celebratosi prima a Firenze e poi Bologna), la Corte di Cassazione diceva che, a norma di questo articolo 375, si doveva emettere di nuovo il mandato di cattura e sorgeva la questione se fosse competente o la sezione istruttoria, quando si trattava, ad esempio, di atti preliminari al giudizio, o se fosse competente il Giudice del collegio o se, quando si trattava di dibattimento, fosse competente il giudice in forma collegiale.

Ebbene, questo non può più avvenire ora, in quanto che la Corte di Cassazione non annulla, riferendosi più alla sentenza di primo grado, ma annulla soltanto la sentenza della Corte d'Assise di secondo grado. Ed allora qual'è la conseguenza? Che un individuo passibile dell'ergastolo — quindi pericolosissimo — pud rendersi uccel di bosco e mentre si applica l'art. 273 del pericolo della fuga, colui che, ad esempio, è condannato (da assolto) all'ergastolo, in secondo grado, deve aspettare che la sentenza passi in cosa giudicata.

Vero è che potrebbe esser questa una concezione restrittiva che urterebbe con i principi più liberali che sono stati instaurati in ispecie con l'ultima novella del 19 giugno 1955. Ma noi non siamo soltanto difensori degli imputati, noi siamo avvocati e non bisogna dimenticare che, oltre agli imputati, vi sono le persone offese dal reato che hanno diritto pure di essere rispettate. Ed allora, a me sembra che questa sia una gravissima incongruenza, specie perchè, mentre prima, obbligatoriamente, doveva essere emesso un nuovo mandato di cattura od un ordine di cattura — per parlare in termini più propri — ora, con questo nuovo ordinamento, strano anche sotto questo punto di vista, non pud essere più emesso in seguito ad una condanna all'ergastolo da parte della Corte d'Assise d'appello,

Allora, questa è una conseguenza delle riforme a singhiozzo ed a pillole, è una mancanza di coordinamento e di euitmia con tutta la struttura del sistema processuale vigente, ed è soprattutto, una incongruenza stridente, una mancanza di coordinamento e di euitmia appunto perchè, in Italia, purtroppo, sia nel campo della procedura penale sia nel campo della procedura civile, le riforme si fanno a pezzi e bocconi, come il mosaico. E questa mancanza di coordinamento e di euitmia è in special modo indicata con la disposizione dell'art. 253 — periodo istruttorio —

per cui è obbligatorio il mandato di cattura. Ma ancora è più stridente quell'art. 375 che, ripeto, è un sopravvissuto, e sono d'accordo con l'accenno fatto dall'insigne prof. Altavilla, che l'art. 375 non si regge più, è incompatibile con l'istituto della scarcerazione automatica, checchè ne pensi l'illustre avvocato generale Luigi Granada che di recente ha scritto ... sulla tutela della libertà nel diritto processuale penale.

L'art. 375 è un anacronismo legislativo ...

(Presidente ALTAVILLA: Avvocato, la richiamo alla brevità) ...

. soprattutto in contrasto con l'art. 373.

Non sono d'accordo con quanto si legge nella relazione circa il mandato di cattura discrezionale, per i delitti più gravi che destino un allarme gravissimo nella pubblica opinione, cioè per un sentimento di calibrata giustizia, per ragioni di politica criminale.

Ho terminato questo mio breve intervento e chiedo venia (applausi).

AVV. RENATO ZAVATTARO (Firenze):

Egredi colleghi! Io parlerò su un argomento importante, essenziale della relazione, sulla Corte d'Assise.

Sarò brevissimo, pochi accenni, non c'è da svolgere un tema; vi sarebbe da parlare molto, ma voi siete comprensivi ed accessibili a quella che può essere l'interpretazione di un dato fatto, quindi non importa, basta fissare alcuni punti e rimarrò nei termini prestabiliti.

Io ho letto attentamente la relazione ufficiale, che è firmata da tre insigni maestri che appartengono alla valorosa generazione dei grandi combattitori, che fanno ed hanno, durante la loro professione, combattuto veramente, non accettato supinamente la loro parte, ma sono stati veramente uomini di battaglia. L'avvocato non è solamente quello che si alza, parla e fa la questioncina, ma è quello che segue e che combatte, perchè la sua non è tanto quella collaborazione che tutti vogliono cantare e ritenere, ma l'avvocato è l'oppositore, è il critico, è quello che è davanti alla legge e deve difendere gl'interessi di chi che a lui ha affidato il suo onore e la sua difesa.

Ed allora, dicevo, le proposte fatte sono nella prima parte accettabili, per me, l'Assise, come funziona oggi, non è possibile, è una cosa ibrida, è un compromesso. È un compromesso mettere accanto ad alcuni magistrati alcuni cosiddetti cittadini giudici popolari, i quali poi sono reclutati sempre fra funzionari e ad esempio, impiegati dell'Ufficio del Registro, fra segretari comunali, tutte persone che sono sempre in condizione di inferiorità davanti ai magistrati i quali dirigono per forza il processo anche perchè hanno in mano la legge, ed a un certo punto possono dire: « Questo non si può fare, fino a qui non ci si può arrivare », e gli altri necessariamente devono accettare.

Quindi, sulla prima parte non c'è da discutere e, siamo d'accordo: ora è la seconda che mi lascia perplesso. Il rimedio qual'è? Che cosa si propone? Si propone di affidare tutto alla magistratura, anche se si parla di specializzazione criminale. Ed allora? È questo il punto, e su questo punto non siamo d'accordo. Questa è una soluzione di ripiego, ma non può essere la vera soluzione di progresso, di logica, conforme alla vera funzione della giustizia di fronte a fatti gravi come questi. Basti pensare che tutti i grandi popoli, i grandi Stati, i popoli civili hanno la giuria, che è stata una conquista lenta, faticosa, e non si può distruggere, non si può dire: « Torniamo indietro ancora alla Grande Corte criminale borbonica ». La Giuria è una conquista! (*applausi*).

Volete tornare indietro? Perchè, guardate, la ragione della decadenza della professione forense è stata l'abolizione delle Giurie (*applausi*).

Ed allora? Vedete, io vi ho accennato questo, perchè mi dispiace che in questa relazione, che è firmata da tre — ho detto — avvocati nel vero senso della parola, che hanno difeso anche nei tempi in cui veramente l'Assise era l'Assise ..., ci siano delle frasi, guardate, molto gravi. Mi permetto rilevarlo, parlo con molta chiarezza: voi dite: « No, non si può dare ai giudici popolari o, per meglio dire, ai giurati, l'amministrazione della giustizia, la decisione di determinati fatti, perchè sono incolti, è gente ignorante, è gente che non è preparata », non solo, ma si parla di parzialità, ma persino anche di « corruzione »! E poi si rimprovera che costoro giudicano col sentimento. Ma tutti i fatti si debbono giudicare in parte col sentimento! (*applausi*).

Non si potrà mai arrivare a giudicare un fatto umano se non si giudica l'uomo che l'ha commesso, non solo il fatto di per se

stesso! Perchè è troppo facile misurare le pene da applicare da tre a quattro anni, e fare questo calcolo e stare rigidamente al fatto, rigidamente a quella che è l'espressione giuridica del fatto. No, bisogna guardare il fatto, ma bisogna anche guardare l'uomo che l'ha commesso! Tutto questo giudizio, questa valutazione la **può** fare e la deve fare il cittadino. Perchè in tutti gli altri Paesi è così? Perchè siete rimasti molto indietro, appartenete alla generazione che non ha capito le radici e il fondamento... (rumori e interruzioni).

Mi dispiace, è doloroso pensare a **ciò**... Se, per avventura, si potesse riconoscere che non **c'è** una preparazione, che non **c'è** una sufficiente **idoneità**, questo non basta, educiamolo, cerchiamo di abituarlo il popolo, perchè **è** con l'abitudine che si **può** arrivare a creare una capacità in un individuo. O credete voi che gli altri popoli che oggi hanno una giuria che funziona perfettamente, anche loro, le prime volte non abbiano avuto anche degli sbandamenti. Avranno certo avuto anche delle sentenze non giuste, ma, in fondo **però**, lo scopo è quello: il giudizio deve essere fatto mediante la giuria. Ristabilimento della giuria! Noi la sentiamo questa esigenza. Noi avvocati che abbiamo veramente fatto la professione e che non siamo nati ora, e che abbiamo sofferto un periodo di venti anni in cui si è cercato di colpire gli avvocati e di chiudere loro la bocca ... (applausi)

... **noi** che abbiamo ancora nel cuore l'eco dei nostri grandi maestri, che veramente hanno combattuto e lottato per quella che era a loro funzione nella Corte d'Assise, noi dobbiamo dire che si deve abolire l'attuale ordinamento, perchè non va e tutte le critiche sono giuste e si sottoscrivono, ma che dobbiamo ritornare a quella che era la giuria. Auspicando questo, noi siamo sicuri veramente di interpretare quello che è il sentimento di giustizia moderna e civile alla quale anche noi dobbiamo legarci! (applausi).

Avv. **MEVIO MAGNARINI** (Bologna):

Sulla questione del mandato di cattura sono perfettamente d'accordo con l'amico Casalnuovo. Le ragioni le ha dette così bene lui che non credo sia il caso io le ripeta.

Soltanto, consentitemi di chiedere **all'insigne** signor Presidente un minuto extra per un incarico ricevuto da un collega che non è

presente, da un giovane collega che deve sciogliere una specie di debito morale verso il nome di Casalnuovo, Giuseppe Casalnuovo.

Questo giovane collega, nel 1935, pubblica una sua immeritevolissima arringa nell'Eloquenza e Raffaele Russo gli scrive: «Tu sei un ragazzo, sei giovane, ti accontenterò. Prima di te, però, devo pubblicare un'arringa di Giuseppe Casalnuovo. Porta pazienza». Dopo pochi giorni gli arriva una seconda lettera: «Giuseppe Casalnuovo mi ha scritto una nobilissima lettera... Si tratta di un giovane, di un ragazzo, incoraggiamolo, dà la precedenza alla sua arringa prima che alla mia».

Da questo mirabile, incandescente vostro sud è arrivato ancora un insegnamento, attraverso il grande nome di Giuseppe Casalnuovo, un afflato di simpatia, ed io dò l'incarico al degnissimo figlio di portare, a nome di questo mio amico e collega..., un fiore al ricordo di Giuseppe Casalnuovo! (*applausi*).

Per quello che riguarda l'istruttoria, d'accordo che l'istruttoria deve essere formalizzata. Perb, nelle condizioni in cui si risolve il problema della libertà; a questo proposito, penso, ricollegandomi alla visione di tutti i problemi che concernono la libertà del cittadino, di fare una annotazione di ordine morale che non è priva di significato.

È stato osservato questo: che noi avvocati abbiamo la preoccupazione di allargare il concetto della libertà del cittadino, dell'imputato, che può anche — scusate se l'argomento ha un carattere di semplicismo forse eccessivo — che può anche essere controproducente con l'interesse della classe, inquantochè sfollare le carceri, renderle quasi deserte, allargare il concetto del mandato di comparizione, anzichè del mandato di cattura, potrebbe essere, anche dal punto di vista economico, poco conveniente. Ma è un segno, una riprova, e per questo mi compiaccio di aver constatato che questo argomento è trattato proprio dagli avvocati penalisti, è una riprova che la nostra non è una bottega, che il nostro lavoro non è un commercio, ma è una missione e lo studio è un tempio di vita, per cui sappiamo, nell'interesse dei cittadini, propugnare problemi che forse incidono in senso controproducente anche rispetto a quelli che potrebbero essere i nostri interessi economici immediati.

Per quanto riguarda la Corte d'Assise, Zavattaro, caro e vecchio amico Zavattaro, valoroso compagno di qualche non inobliata battaglia alla Corte d'Assise di Firenze, ti sento alquanto attaccato al concetto della Giuria, perchè è con la Giuria — e Gennazio

Bentini ci può insegnare a questo riguardo — che si sono raccolti i fiori più belli di questa nostra tormentata e lacrimosa professione, tanto irta di triboli e così scarsa di gioia!

Però io penso, amico Zavattaro, che l'eloquenza forense deve adeguarsi ai tempi nuovi: è una forma a noi cara, è una forma mentale, un costume di vita, è un mondo chiuso, il nostro, di cui forse molti non comprendono il costume e non riescono ad apprezzare l'essenza, ma è certo che l'eloquenza deve battere il passo con i tempi nuovi, mentre la vecchia giuria è per lo meno, largamente sprovvista, soprattutto in senso tecnico. Ritengo che questo argomento sia particolarmente sentito da un'assemblea che è presieduta da uno dei più insigni tecnici del mondo criminale e della scienza criminale, non solo d'Italia, ma penso anche d'Europa.

Quindi, in questo senso, io credo che l'eccezione di Zavattaro non possa trovare il consenso dell'Assemblea che, a questo riguardo, dovrà pronunciarsi sui temi che sono stati così acutamente ed intelligentemente tracciati nella relazione.

Lungi da noi l'idea della Gran Corte Criminale; anzitutto è un termine che fa una certa impressione: è un Tribunale, è un Tribunale sia pure specializzato, ma questo concetto di Gran Corte Criminale, la quale poi non sarebbe neppure suscettibile d'appello e dovrebbe funzionare come Giudice di unico grado, di primo o di secondo grado (rumori).

... Ricordate, colleghi, che se il discorso potrà essere succoso ed intelligente, potrà far presa anche nello spirito incallito di un magistrato invecchiato, mentre l'abbandonarsi a facili successi di cassetta di fronte a dei giurati che, come è successo a Bologna molti anni fa, non sapendo scrivere il « sì », scrissero il « 6 » nella scheda, perchè in dialetto bolognese « sei » si dice « si »!... (rumori e interruzioni continue).

... Io capisco la vostra sensibilità, specialmente ..,

(Presidente ALTAVILLA : Suvvia, lasciate parlare l'oratore !)

... Insomma, il mondo ha camminato dalla vecchia Giuria ottocentesca ad oggi e se l'avvocato oggi dirà soprattutto cose e non parole, attraverso un alto insegnamento che mi viene proprio da Enrico Ferri, vedrete che... (interruzioni).

Prima di concludere, permettetemi un'annotazione sui concetto di perito di parte.

È giusto, e la relazione, per me, ha fulminato l'argomento quando ha detto: « Come si può abolire un articolo di questo genere? Un codice il quale elimina un istituto unicamente perchè ne denuncia le eventuali manchevolezze »...

Questo, per dirvi qualche cosa di molto sommario nei termini che sono stati stabiliti dal Presidente ed anche perchè penso che l'unico Congresso adatto per i penalisti avrebbe dovuto essere un Congresso silenzioso... (*ilarità*).

Concludo dicendo: bene, in questa relazione, come in altre, si sono illustrati problemi di ordine superiore di massima importanza, che sono veramente encomiabili, degni di essere studiati, però penso che sarebbe bene che anche noi, nei nostri Congressi, ci preoccupassimo non tanto delle riforme, quanto dell'esatta applicazione di quelle norme che abbiamo ottenuto. In quella leggina, in quella Novella che è stata varata da una commissione decidente (e sulla precipitosità di questo varo io non vado ad immergermi, perchè il varo mi condurrebbe a porti molto lontani e, forse, inaccessibili), abbiamo ottenuto qualche cosa, in sede di riforma, ma potremmo dire che è un esempio caratteristico... (*interruzioni*).

(Presidente **ALTAVILLA**: Concluda, la prego, avvocato!...)

...Per esempio, abbiamo conquistato la notifica dell'interrogatorio dell'imputato. Ma che cosa succede in pratica? Che il Giudice dice: « Confermo l'interrogatorio scritto »). E l'avvocato si vede arrivare un pezzo di carta con una riga sola: « Confermo l'interrogatorio scritto ».

Che razza di conquista abbiamo conseguito attraverso il diritto di esaminare l'interrogatorio dell'imputato in cui il Giudice si limita a scrivere « confermo »? Cerchiamo di ottenere che ci notifichino o un interrogatorio sul serio, che sia quanto meno la ripetizione di quello che è stato detto in Questura, o qualcosa di più!!

E, da ultimo, che ci ha regalato il Codice **Rocco**?

Quel termine perentorio di venti giorni per i motivi di appello e quella necessità di scrivere al cliente tutti i giorni: « Badi, lei non se ne intende, ~~che~~ ad un certo momento le arriverà un pezzo di carta; quel pezzo di carta non se lo dimentichi, lo tenga in tasca, perchè se lo dimentica scade il termine ... » (rumori).

Queste sono le cose importanti da conseguire: per la tranquillità dell'avvocato e per il sollievo delle sue responsabilità, si al-

larghi il limite di questo drastico termine perentorio, al quale sono legate parecchie notti insonni dell'avvocato, riconcedendo i motivi aggiunti... (rumori-applausi).

Signor Presidente, io ho finito la mia esposizione.

P esidente ALTAVILLA: C'è l'avvocato Luigi Vecchi?

Avv. VECCHI: Rinuncio.

Dott. proc. UGO DAL LAGO (Vicenza):

Onorevoli colleghi! È inutile che stiamo qui tanto a dibattere problemi che sono già stati sollevati e discussi in altri Congressi. Molto opportunamente diceva prima l'illustre nostro Presidente, qui si deve tener conto anche di quello che è stato fatto in altre occasioni e non rinvangare sempre lo stesso terreno.

In sostanza, sul problema della Corte d'Assise, si è parlato molto l'anno scorso a Mantova, in occasione delle onoranze ad Enrico Ferri, si è parlato in occasione del Congresso internazionale di diritto penale della sezione italiana a Firenze, in maggio. È inutile che si stia qui a perdere del tempo a risollevarne delle questioni che tutti noi conosciamo. Riportiamoci anche noi a quelle mozioni che sono state fatte in occasione di quei Congressi, punto e basta.

Perché eliminare le Giurie? Si capisce facilmente, i vecchi avvocati l'hanno nel petto, si capisce che loro possono essere legati, diciamo così, da una specie di amore verso le Giurie. Ma, in sostanza, signori, questo perché? Perché, lo diceva poco fa un collega, le più belle conquiste dell'eloquenza sono state fatte attraverso la Giuria popolare. Come avvocati, si può mantenere la Giuria, come giuristi, non si può mantenere la giuria.

(Voce: Perché?)

...Perché, se si ha riguardo al successo personale, allora sì, ma se invece si guarda al diritto, allora no. Badate bene, l'argomento che si porta a sostegno e a difesa della Giuria, qual'è? Perché si dice che la Giuria formata da uomini, da cittadini porta uno spirito, diciamo così, di umanità nei processi. Ma chi dice che il Giudice non sia anche uomo? Chi dice che il Giudice non possa anche lui

capire i problemi di vita che si dibattono sotto un determinato delitto? Chi lo dice?

Io, signori, sono giovane, e per questo mi limito soltanto ad un esempio: alla Corte d'Assise di **Vicenza**, l'anno scorso si dibatteva un caso appassionante che non poteva che portare ad una assoluzione. Si **è** arrivati ad una condanna; perchè? Perchè nella Camera di Consiglio la Giuria ha **prevaricato** sulla volontà dei Giudici togati, i quali hanno manifestato poi... (rumori e interruzioni).

(Presidente **ALTAVILLA** :

Ma, insomma, signori, noi penalisti dobbiamo proprio dare questa prova d'intolleranza? Ognuno ha la propria opinione e questa opinione deve essere rispettata e noi siamo degli uomini **adusati** a combattere, a parlare e a sopportare anche le sconfitte, molte volte.

Quindi, abbiate la **bontà** di ascoltare in silenzio, altrimenti sospendo la seduta).

... Permettetemi di parlare, ognuno **può** parlare, nelle altre sezioni si parla e tutti tacciono. Si viene qui, per dire il proprio pensiero. Ad ogni buon conto, io non voglio più andare avanti: la Giuria popolare oggi in Italia, come istituto, non deve **più** sussistere nelle Corti d'Assise (applausi).

Avv. EMANUELE QUARTA (Bari):

Signori avvocati, anzitutto vi chiedo perdono per quello che andrò dicendo brevissimamente; mi limiterò soltanto a leggervi la scaletta che avevo preparato.

Ricordi **però** questa sezione del Congresso che prende in un certo qual modo la responsabilità di far rinunciare ai giovani il diritto alla parola. Il mio amico, amico spontaneo...

... (interruzione che non è possibile raccogliere).

... Ma, **sissignori**, quando noi siamo venuti qui, Vecchi, per esempio, il valoroso collega di Bologna,... (applausi)

...ha rinunciato alla parola, **perchè**, come intendete benissimo, noi non abbiamo la vostra **autorità**. Noi abbiamo bisogno di avere

un uditorio che ci consenta almeno di esprimere le nostre idee. In queste situazioni di tumulto, non è possibile, Presidente!

(Presidente ALTAVILLA: Lei ha ragione perfettamente. Ma il tumulto non era per i giovani, era...)

... Ma quando voi unite alla naturale commozione che ha un giovane di esprimere alcune idee, uno stato di cose o di luogo simile a questo, intendete benissimo come non sia più possibile parlare.

(Presidente ALTAVILLA: Parli, parli, avvocato, perchè i giovani meritano tutto il nostro riguardo).

Avv. LUIGI VECCHI (Bologna):

Per un brevissimo fatto personale. Io ho rinunciato alla parola perchè ho visto che nell'elenco degli oratori vi sono persone che hanno autorità e che debbono parlare. Quindi, se ci sarà tempo, sarò contento di parlare e pregherò i maggiorenti di ascoltarmi, altrimenti... (rumori - interruzioni).

Avv. QUARTA: Allora, vi ho detto che, per **brevità**, leggerò la scaletta, così in questa maniera ci salviamo da ogni cosa (**interruzioni**).

(Presidente ALTAVILLA: Non bisogna dare l'interpretazione che i giovani non sono rispettati; lei parli tranquillamente e sarà rispettato come qualsiasi altro avvocato. Qui ci sono degli avvocati, non ci sono dei giovani e dei vecchi... (**interruzioni**)).

... Signor Presidente, noi abbiamo esaminato, con un certo interesse, la relazione che ci è stata presentata. Avremmo desiderato (e quando dico noi parlo anche a nome di un gruppo di giovani che mi sono molto vicini, e se sono paria, in generale, i **penalisti**, immaginate quanto paria siano i giovani, che soltanto per passione (**perchè** intendete benissimo quanto disastrosa sia la nostra situazione economica), o forse per una irrefrenabile vocazione riprendono quella fiaccola di cui con tanta retorica — talvolta — si sente parlare in ogni discorso ufficiale, ma che ha, in concreto, la sua effettiva e presente **realtà** nello stato degli studi giuridici italiani e, so-

prattutto, nell'ambiente forense italiano. Chiarezza, avremmo desiderato, di alcuni concetti, di quei concetti che stanno alla base della relazione. Sulla relazione i giovani hanno sempre il timore di essere segnati o segnalati come barricadieri, e quindi hanno sempre la necessità di usare particolare prudenza e cautela. Sicchè noi avremmo desiderato che i concetti posti a base, per esempio l'idea e la necessità del diritto, fossero stati meglio precisati, nel senso che, per esempio, intendete benissimo come la necessità del diritto sia elemento costituzionale dell'idea del diritto stesso.

Ci sono state premesse che hanno riscosso la nostra perplessità, specialmente, per esempio, per quanto riguarda il modo e il metodo con il quale si incontrerebbero il diritto e la vita. Se il Congresso volesse approfondire anche queste premesse, ne avrebbe certamente un giovamento, perchè riuscirebbe a verificare, a nostro modestissimo avviso, che, l'indice della civiltà di un popolo, contrariamente alla osservazione che si fa nella relazione, non è tanto dato dal sistema processuale vigente presso quel popolo, quanto dal fine del processo.

Oh, signori, non avvertite voi l'esigenza di commisurare una procedura, qualunque essa sia, ad un presupposto essenziale che è il fine del processo? Ove non ci intendessimo su questo fine, invano voi cerchereste di perseguire un valido cammino! E avremmo desiderato anche che la relazione, più umilmente — consentitemi di dire — più francescanamente, si fosse fermata a considerare la particolare contingenza nella quale versiamo, per la quale non credo che alla fine di questa legislatura potranno venire ulteriori riforme in sede di procedura penale, e per la quale si avrà il tempo di riparlare. Ma poichè noi siamo gli agitatori della legislazione, perciò parliamo profondamente fin da questo momento.

Signor Presidente, le proposte che oggi possono essere formulate debbono essere soltanto quelle maturate nella comune coscienza degli avvocati italiani.

Non azzardiamo programmi a lunga durata, che servono soltanto a creare un'accademia vana, un'accademia che non è consona alla realtà del nostro abito di avvocati, e sopra tutto di avvocati penali.

Quando abbiamo detto che bisognava scendere al concreto, voi vi rendete conto di quanto lunga e complessa debba essere l'opera di perfezionamento di questo che chiamano congegno e che congegno non è. Ormai, non c'è un sistema processuale penale, voi vedete, c'è un affastellamento di norme che risente del travaglio del tempo, che

è la più eloquente documentazione forse, di questo momento del nostro travaglio scientifico, ma che indubbiamente ci obbliga, per esempio, a considerare come ancor oggi sia aperto il dibattito sul grande tema delle Corti d'Assise, sul quale si è scritto tanto, per cui ciascuno di noi, e alla stregua della sua intelligenza, alla stregua degli impulsi del cuore, ha una idea chiara.

Signor Presidente, riproporre problemi sui quali si è scritto e si è parlato a lungo, significa non rispettare la opinione di coloro che ci ascoltano.

Sicchè, per esempio, riguardare questo problema con tanta passione, mentre in questa Italia, che è la culla del diritto, io ho abbassato gli occhi, allorchè un cliente mi ha chiesto una giustificazione al lume della più elementare logica, relativamente al fatto che, essendo stato assolto in Pretura — era stato condannato in tribunale — e per esempio era stato condannato alle doppie spese del giudizio, pagando di persona, forse e forse sotto gli occhi, l'errore del Pretore. Dinnanzi a queste elementari mostruosità, voi vi batete per problemi di ampio respiro, che meritano la nostra considerazione, ma che non sono. dal punto di vista pratico, la esigenza più viva e più sentita. Dicevo, per scendere al particolare e attenermi strettamente al perimetro della relazione presentata, che noi vogliamo imbatterci in un legislatore sollecito e per imbatterci in un legislatore sollecito è necessario far proposte concrete, comunemente accettabili, comunemente sentite. Sicchè, quando si parla di riforma della legge 18 giugno 1955, onorevoli relatori, io debbo richiamarmi a quello che fu unanimemente detto a Trieste.

Si è detto: « Ogni congresso deve essere la continuazione dell'altro ». Per carità, anche all'esterno diamo una significazione chiara della serietà delle nostre impostazioni e della fermezza e della saldezza dei nostri deliberati. Si disse che era stato fatto un passo innanzi; oggi si dice: « Non solo, applicate in buona sostanza quella novella... » (*interruzioni*).

(Voce: Una brutta novella!)

... Da quando c'è stata quella riforma, si è detto: « Adesso vedremo all'opera » e si è fatto un passo innanzi.

Ma la verità è che non dobbiamo accontentarci ad ogni piè sospinto di guardare al difetto ipotetico di un sistema: appena una cosa non va, buttiamola via, compriamo un altro gioco col quale balloccarci! Che cosa abbiamo fatto per rendere operante questa

legge? Che si è fatto, per esempio, per dire ai Pubblici Ministeri d'Italia, che l'obbligo della motivazione del mandato di cattura non doveva restare — come dicevano Casalnuovo e gli altri — soltanto se si ritengono sufficienti indizi per la emissione? Perchè, per esempio, se avessero avvertito la portata delle riforme e avessero, per esempio, ampiamente giustificato la emissione di un mandato di cattura, noi e tutte le parti del processo, badate, tutte, avremmo avuto l'occasione di orientarci relativamente a quanto il giudice riteneva essere già acquisito a fondamento della emissione di un ordine o di un mandato. **Sicchè**, chiediamo riforme **sì**, ma non dimentichiamo, di rinsaldare, **di** rendere effettive quelle che abbiamo avuto. E insistiamo sulla motivazione del mandato di cattura. Quando noi abbiamo reclamato ci è stato opposto: « Avvocato, la motivazione viola il segreto istruttorio », e non è vero, non è vero! Perchè tu che poni alla base circostanze di fatto, non indichi le fonti! Io non violo nulla, ho bisogno di sapere se effettivamente ci sono indizi per emettere il mandato e quali sono, di maniera che ci sia un orientamento preciso, ai fini della concreta **attività** della prova in periodo istruttorio. Sono molti anni che siamo beffati su questa direttrice: io inseguo il fantasma di una dimostrazione e forse l'altro pensa a **tutt'altro** fantasma. **Non** è giusto che l'avvocato si umili al colloquio intimo e pietoso con colui il quale è chiamato a rendere giustizia. Si dice che il difetto sia nella legge; ebbene, indubbiamente, studiamole queste riforme, ma preoccupiamoci di rendere operanti quelle attuali. **Il** difetto ha, per esempio, allorquando **c'è** una classificazione del mandato di cattura, sicchè vi è l'abolizione del mandato di cattura obbligatorio. Casalnuovo fa una personale precisazione, ed è strano che un giovanissimo avvocato quale io sono — a trentadue anni — gli dica: « Avvocato, professor Casalnuovo, andiamo oltre, con coraggio! ». Non si fa demagogia, sarebbe facile dire: tutti liberi, tutti a passeggio. **Io** dico: non soltanto per i casi di omicidio, e quando oggi **il** professor Casalnuovo notava, badate, io non ho parlato di pubblica coscienza che si commuove, perchè io non vorrei che la emissione fosse commisurata ad un effetto, è vero professore?, mentre io ho bisogno di andare **all'oggetto**. E vi portavo la esemplificazione **dell'omicidio**. Badate che, per esempio, io ritengo che si debba trattare non della constatazione materiale dello stato di commozione generale, ma questa commozione debba essere obiettivamente giustificata. Nella mia coscienza morale ripugna, **professor** Casalnuovo, più il tentato omicidio a scopo di rapina che

l'omicidio volontario a scopo di onore! **Sicchè** quando dite: « Noi vogliamo determinare i casi e proponiamo che, per esempio, soltanto **per** l'omicidio » e il prof. Casalnuovo giustifica questa proposta alla stregua dolorosissima della sua. esperienza di calabrese...

(Voce: Il tentato omicidio è omicidio!)

. Va bene, il tentato omicidio, comunque, andiamo avanti.

Allorquando noi diciamo, non togliamo con un colpo di spugna il mandato di cattura obbligatorio, ma si provveda ad una determinazione dei casi di questa obbligatorietii alla luce di una obiettiva nozione della commozione della pubblica coscienza, dobbiamo aggiungere anche: attenti, non **ricopiamo** l'elenco di quella leggina, don Mario Pittaluga, di quella cattiva novella, perchè se ricopiassimo quell'elenco ci troveremmo in caso in cui, nello stesso giudice vi è una ripugnanza nell'emettere un mandato di cattura per un fatto di bancarotta, per un fatto di **complicità**. Sicchè, determinazione precisa dei casi nei quali...

(Presidente **ALTAVILLA**: Senta, io voglio stabilire una parità di condizioni, ma non un monopolio!)

... Ho finito. Presupposto della custodia preventiva in funzione della pena, risarcimento per l'illegittima custodia.

È esatto il vostro discorso, peccato ~~però~~ che lo avete ammazzato. Perchè? Perchè parlate di predeterminazione della somma di risarcimento, risarcimento che sarebbe dalle parti determinato prima che si verifichi il danno? Ci troveremmo e ci imatteremmo dinanzi ad una impossibilitii giuridica che voi facilmente intendete (interruzioni).

Termino per la celebrazione del dibattimento. **Il** termine per la celebrazione del dibattimento lo avete legato alla unificazione della istruttoria sommaria con l'istruzione formale.

Il Presidente Altavilla, con la sua autorith, ha espresso **già** il suo avviso. Comunque, io credo che il suo avviso non possa essere accolto quanto meno all'unanimità, **perchè**, per quello che mi risulta da amichevoli conversari con alcuni colleghi qui presenti a questa sezione del Congresso, io ho inteso che **c'è** anche gente che dissente da questa unificazione. **Senonchè**, io dico: nel caso che si dovesse mantenere, come io credo, la divisione **fra** istruzione sommaria ed

istruzione formale, badate a far fissare il termine, non dalla emissione della sentenza, ma dalla data in cui viene eseguito il provvedimento di rigore, di maniera che si dica: tu hai ordinato la cattura, si deve celebrare il dibattimento.

Perchè? Perchè se hai ordinato la cattura avevi sufficienti indizi o prove per emettere questo provvedimento di rigore, limitatore della libertà individuale ed allora naturalmente ci troviamo già nelle condizioni per la instaurazione del dibattito.

Libertà provvisoria condizionata neanche a parlarne; **libertà** provvisoria...

(Presidente **ALTAVILLA**: Lei sta parlando da venti minuti...)

...Ho finito, pregando che il Congresso tenga presente questi voti e quello che può essere il nostro modesto contributo di giovani, contributo che viene però da dirette esperienze.

(Presidente **ALTAVILLA**: Certamente, ne terremo conto (applausi)).

Avv. MARIO PITTALUGA (Roma):

Signor Presidente, signori colleghi! Questo ampio tema della procedura penale consente che io ne tratti una parte che certamente non desterà gli entusiasmi o le reazioni a cui abbiamo finora assistito intorno allo scottante problema dell'avvento, come noi speriamo, della giuria popolare.

Io m'interesso di problemi di attuazione pratica della nuova legge del giugno 1955 e delle susseguite disposizioni di coordinamento e di attuazione dell'agosto-ottobre 1955. Mi occupo, soprattutto, dell'applicazione veramente deplorabile fatta dall'autorità giudiziaria di quelle disposizioni di cui all'art. 198 del c.p.p. riformato e di cui all'art. 5 delle disposizioni dell'agosto 1955 e di cui all'art. 9 delle disposizioni di cui al decreto 25 ottobre 1955.

Il Congresso sa benissimo che con l'art. 198 del c.p.p. modificato si attuava finalmente una intensa aspettazione della classe forense e cioè che la classe forense avesse in materia di impugnazioni gli stessi identici poteri e diritti del Pubblico Ministero. Poteva, il Pubblico Ministero, telegraficamente impugnare? Poteva, ed egua-

le potere doveva essere dato al cittadino, doveva essere dato al difensore che lo assisteva.

E di fatti, se voi leggete, onorevoli colleghi, il testo dell'art. 198, voi vi illudete senz'altro che la aspettazione agitata in molti nostri Congressi su questo argomento avesse avuto una piena attuazione. Viceversa non è così, perchè per l'art. 5 delle disposizioni di attuazione dell'agosto 1955 si è, in sostanza, affermato e disposto che si può, ~~si~~, emettere la dichiarazione di impugnazione anche telegraficamente, ma quella impugnazione deve essere sottoscritta e la sottoscrizione dell'impugnante deve essere autenticata da un notaio, da un sindaco, da un giudice conciliatore e, non bastando, deve essere legalizzato da chi alla legalizzazione è preposto.

(Voce: E deve essere emessa in presenza...)

..E si afferma ancora che quella sottoscrizione, oltre ad essere autenticata nelle forme e nei modi a cui ora ho accennato, deve essere emessa con una particolare e incisiva dichiarazione da parte dell'autenticante che la autenticazione è avvenuta dopo apposizione della firma del sottoscrittente, alla presenza del notaio, del sindaco, del giudice conciliatore, previa la identificazione personale del soggetto.

Ora, colleghi, pensate come sia possibile attuare qualcosa di simile, attuare una dichiarazione di impugnazione per mezzo di telegramma, quando, ad esempio, non si può certo inviare all'ufficio che deve ricevere la dichiarazione telegrafica d'impugnazione l'originale della dichiarazione stessa, ma è giocoforza inviare una copia di quello originale che rimane presso l'ufficio telegrafico? E pensate che, se è vero che nel nostro campo penale ~~vige~~ il principio che la giustizia penale è gratuita, pensate come questo principio è vulnerato quando, ad esempio, per fare autenticare da un notaio una firma apposta su un telegramma che contiene la dichiarazione di impugnazione, occorrono svariate migliaia di lire, perchè il notaio deve disturbarsi a venire all'ufficio telegrafico per apporre la sua autenticazione davanti all'ufficiale telegrafico che la riceve. Non solo, signori, ma vi sono altre storture nella legge a cui accenniamo e le storture sono contenute nelle disposizioni di attuazione dell'articolo 5, delle disposizioni dell'agosto 1955 e dell'art. 9, delle disposizioni dell'ottobre 1955.

Articolo 9, che più direttamente di ogni altro ci interessa, per-

che l'art. 9 consente che l'avvocato il quale ha sottoscritto i motivi di gravame è autorizzato a fare autenticare la propria firma dal Segretario del Consiglio dell'Ordine degli avvocati. Ora, è avvenuto, colleghi, purtroppo, che avendo qualche Consiglio dell'Ordine, per riparare alla momentanea assenza del Consigliere segretario dagli uffici del Consiglio dell'Ordine — e non si può pretendere che egli stia attaccato con la colla alla sua sedia dalla mattina alla sera — avendo qualche Consiglio dell'Ordine emesso una deliberazione con la quale enumerava tredici nomi di consiglieri che, in assenza momentanea del Segretario, potessero funzionare da segretari per autenticare le firme dei colleghi sottoscrittenti i motivi, ebbene è avvenuto che la Corte di Cassazione ha ritenuto che le autenticazioni fatte in quel modo non avessero validità e che, quindi, imperasse la necessità di dichiarare inammissibili i ricorsi proposti contro le varie sentenze delle autorità giudiziarie.

Ora, è sembrato, signori, che questo rigidismo nel quale si è trincerata non solo la Corte di Cassazione, ma anche altre autorità giudiziarie — cito, fra tutte, l'autorità giudiziaria di Torino, che è poi la prima artefice di questi rilievi sabotatori delle piccole conquiste contenute nella legge 18 giugno 1955, non sia giustificato. E contro queste restrittive interpretazioni di queste modeste norme, chiamiamole di favore, è insorta la universale riprovazione da parte degli avvocati, è insorta — lasciatemelo dire — in special modo, la riprovazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Roma, il quale ha promosso una serie di abboccamenti con le autorità superiori della Corte d'Appello e della Corte di Cassazione per protestare contro questa fallace e restrittiva interpretazione di una norma di legge. Ed allora il Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Roma ha ritenuto suo dovere di intervenire direttamente a che questi inconvenienti una buona volta avessero a cessare, ed ha pregato un suo eminente iscritto, l'onorevole avvocato Cino Macrelli, Vice Presidente della Camera, perchè presentasse al Parlamento, alla Commissione di Giustizia, un progetto di legge con il quale si stabilisca che per tutte le dichiarazioni di inammissibilità, per mancanza di legalizzazione delle firme...

(Presidente ALTAVILLA: Scusi, avvocato, finora hanno parlato sette oratori e ne ho iscritti altri ventinove con sole due ore di tempo...)

... siano revocate e si dia novello corso alle impugnazioni stesse, considerando i relativi provvedimenti come non avvenuti.

Io ho qui il progetto di legge del collega Macrelli, che non vi leggo, e, in relazione al medesimo, io presento una mozione nella quale si fa voti a che il Parlamento italiano approvi sollecitamente, e nella Commissione parlamentare in sede deliberante, il progetto stesso (applausi).

Avv. ALFONSO CONTE (Bologna):

Signori, che la Giuria sia una istituzione ottima è fuori di discussione, ognuno di noi ha le sue vedute e le sue argomentazioni, ma io ritengo che, con la giuria del tempo passato, almeno per conto mio, che dei processi ne feci — adesso ne facciamo più pochi **perchè** non abbiamo carceri, da anni, anche le carceri sono scomparse, gli **uffici** sono scomparsi — ...comunque col Codice Zanardelli avemmo delle belle vittorie, vittorie al servizio della giustizia!

Permettete, signori, il collega Pittaluga di Roma vi ha parlato della faccenda della autenticazione delle firme del difensore... Ma è l'umiliazione della nostra civiltà! Ma che dobbiamo essere circondati sempre dalla diffidenza?! (*applausi*)...

Badate, signori, io mi ribello anche per la esperienza che mi accompagna e mi assiste! E poi ho dovuto prendere, in tempo di ferragosto, l'appuntamento telefonico e ripetuto con le signorine del nostro Ordine, col Segretario **dell'Ordine** forense, ho dovuto recarmi alle ore 12 di un determinato giorno, e poi lì una segretaria in seconda o in terza, con un registro che annota il numero d'ordine, il protocollo, l'oggetto, i timbri, la carta asciugante, la presenza e forse forse anche la carta d'identità!...

Signori, questa è vergogna, e quando si viene a fare l'elogio di questa **Novella** del 1955... (rumori e *interruzioni*).

Voi sapete, **già** si è detto, che essa è nata per una situazione contingente e non **già** per interessi di giustizia. Ma coloro che l'hanno fatta badate, non hanno saputo neanche copiare, perchè, arrivati ad una norma del Codice di procedura penale precedente quello **Rocco** (che io ho come, il più caro della mia vita, un patrimonio di saggezza e di bellezza) siccome **c'era** da voltar pagina, se lo sono dimenticato e la norma è monca.

Voi sapete che è stato ripristinato l'istituto della restituzione

in termini ma quando si arriva alla fine e mi riferisco **all'art. 127** del Codice del 1913, c'è l'ultimo capoverso che dice quali sono le conseguenze della rimessione in termini.

Signor Presidente, noi parliamo della difesa degli imputati, noi parliamo dei mandati di cattura, noi parliamo dei riti... Ma, abbiate pazienza, non vi siete accorti che noi siamo permanentemente sotto processo o, meglio, siamo permanentemente in **libertà** provvisoria? **Perchè** con l'art. 131 noi siamo deferiti alla sezione istruttoria per fare il nostro dovere e chi ci protegge?

(Presidente **ALTAVILLA**: Ma questo è stato già esaminato dinanzi alla Prima Sezione. siamo tutti d'accordo!)

. ... La Prima Sezione non ne ha parlato, comunque...

(Presidente **ALTAVILLA**: **Valente** ne ha parlato nella sua relazione...)

. Signor Presidente, facciamo presente questo: **che** noi abbiamo bisogno di essere rispettati! Sappiano tutti i Magistrati, dai piccoli ai grandi, che quando si fanno i processi, non si può cominciare l'udienza facendo capire all'avvocato che parla e che **esprime** il suo pensiero e che manifesta la sua passione: «Fai presto, tira di lungo, non ti **dò** il tempo»!

Per quanto si riferisce **all'istruttoria** sommaria, signor Presidente, colleghi, credo che un **pochino** di sommaria non farebbe male, perchè, vedete, solo per mandare il processo **dall'ufficio** del Pubblico Ministero che sta qui **all'Istruttore** che sta lì, questo processo viaggia per quattro-cinque giorni, tra carico e scarico, e non arriva mai, cosicchè..., molte volte noi avvocati dobbiamo fare questo *tour* de force: pigliare gli atti della **libertà** provvisoria, farli vistare dal Pubblico Ministero e curarci noi di mandarli avanti per ottenere la scarcerazione. Ora, molte volte la sommaria può andar bene, però, se si fa il rito formale, via le **formalità** inutili e siano obbligati i giudici istruttori a lavorar sul serio, a motivare le sentenze, a liberare i Tribunali da molte di quelle assoluzioni che sono evidenti procedendo così la giustizia penale un po' **più** svelta.

Io vi ringrazio, capisco di aver parlato abbastanza (*applausi*).

AVV. ALFREDO PONDRELLI (Bologna):

Mi sono ripromesso di parlare brevissimamente e di rimettere a Lei, signor Presidente, con la fiducia che adempirà al suo compito, l'incarico di tagliar corto al mio discorso quando lo riterrà opportuno. Dunque, io alcune cose volevo dire, che non dirò perchè sono state già accennate dai colleghi; poichè se si ha qualche cosa di nuovo da dire, si dice, se no, si lascia correre.

Ho sentito dire da un collega che, come giuristi, si deve essere contro la Corte d'Assise, come avvocati no. E mi è venuta in mente una favoletta di Trilussa, che era socialista, ma quando « magnava » era conservatore.

Ora, no, se noi siamo avvocati con la testa tra le orecchie, con una preparazione adeguata o, per lo meno, con l'illusione di avere una preparazione adeguata, non ci possiamo dividere, anzi irridiamo un poco a quei teorici che, essendo al di fuori della vita quotidiana, che è la più grande scuola — e se ne rendono conto anche i giovani — invocano per esempio un biennio ulteriore di preparazione universitaria, un triennio, eccetera!

Io ricordo uno che era contrario a questo prolungamento scolastico, Bentini, e Bentini era di dieci anni avanti a me e ad altri. E Nicolaj, che era mio compagno di inizio di professione e che io ricordo con affetto fraterno — con quell'affetto fraterno che lui aveva per me — sicchè sono lieto che sia in questo Congresso la figliola sua e suo genero, Nicolaj e Bentini fecero la loro pratica nelle carceri di Bologna e Ferrara e riuscirono benissimo, senza bisogno del biennio...

(Presidente ALTAVILLA: Persico propone che ogni Magistrato faccia un mese di reclusione...)

... Persico è un caro amico, ma delle volte esagera, sia nel mese di reclusione, sia per la reclusione, sia per la durata...

Ma ad ogni modo, io credo che la vita sia una grande scuola! Un avvocato saprà tutto, ma non creda di poter imparare a fare l'avvocato facendo degli anni universitari in più! È la vita che insegna! A me lo diceva un illustre amico, che era Gabriele D'Annunzio, un caro amico; diceva che era la vita. Ma che sia la vita, che sia il costume l'ha detto la scuola storica del diritto, e non credo che ci sia una legge alla quale noi ci dobbiamo uniformare ma che sia la

legge che si debba uniformare al costume. Ora, se non ci si trova nel caso cui accennava Carducci «della gioventù che va a scuola dei redivivi Ignazi di **Loiola** e fa voti di eterna castità.», credete pure che non c'è bisogno di allungare il corso universitario, oltre a quello che adesso si fa.

Diceva l'amico e collega Conte che lui rimpiange il Codice **Zanardelli**. Beh, il Codice Zanardelli lo rimpiangono un poco tutti, tutti quelli che hanno visto una causa ben fatta; quelli, per esempio, che hanno visto una bella donna e che adesso ne vedono una brutta, per esempio. Ma il Codice Zanardelli si specchiava in Carrara, il Codice Rocco non si specchia in Ferri, si specchia in se stesso, ed allora voi capite — sia detto con tutto il rispetto per il povero Rocco, ma, insomma; non era un Adone — ne è venuta fuori la cosa più brutta che potesse venir fuori, e contraddittoria, **mentre nell'indirizzo** alla Corona si parla della scuola positiva...

(Presidente **ALTAVILLA**: Scenda alle cose concrete, la prego, avvocato, perchè lei ha già fatto un preambolo che ha occupato dieci minuti).

...Ho già finito.

...si parla del recupero del reo, nel Codice si esclude la presunzione di innocenza **dell'imputato**. Ora, che il reo sia conquistabile, ma che l'imputato debba essere, per forza, considerato reo dal punto di partenza, vedete già che cosa è il Codice.

E perchè io vi dico questo? Vi dico questo perchè a tutte le critiche che sono state fatte io sottoscrivo completamente. E lasciamo andare la questione della custodia preventiva; sulla questione della custodia preventiva bisogna essere ~~un~~ po' logici con la scuola storica del diritto. Del resto, noi, in Italia, non la dobbiamo mica apprendere da altri, l'avevamo già con **Gravina** e con **Vico**, ma se ci sono dei reati di sangue, se c'è un costume che porta al reato di sangue, in quei posti, in quelle località, non si può escludere la custodia preventiva.

È inutile voler fare **dell'unitarietà** fuori di posto. Dove c'è lo spirito sanguinario si impone la custodia preventiva; si capisce che si vorrebbe anche un'altra cosa: che quando un individuo è condannato o è arrestato ingiustamente dovesse essere per lo meno indennizzato del danno che ha ricevuto. Ma sono tutte questioni che non si possono risolvere attraverso delle leggi staccate. E così pure

per le esecuzioni delle pene. Io mi ricordo, nel Congresso internazionale di diritto penale, tenuto a Mantova, **che** dovrebbe servire di esempio a tutti i Congressi futuri, per la grandiosità con la quale fu organizzato, per lo spirito degli organizzatori, per l'ospitalità dei mantovani, ebbene, in quel Congresso, ci **fu** Peretti Griva che **accennò** all'opportunità della misura della pena durante l'espiazione. È una cosa che deve essere anche esaminata, che indubbiamente **potrà** commuovere i maestri della scuola penale positiva, ma non è trattabile con la nostra legislazione.

Rendetevi conto, oh signori, che noi ci troviamo di fronte ad **un** Codice di diritto **che** non è vero che possa essere **assimigliato** alla vita, come si dice in una relazione cospicua, attraverso la procedura; ma la procedura non è altro che il vestito del Codice, non **è** altro che la tecnica, l'applicazione del Codice. La procedura, per nobilitarla, le han messo nome diritto processuale, **ma** la procedura è la procedura!...

(Presidente **ALTAVILLA**: Senta, Pondrelli, mi creda... ma è una situazione veramente angosciata quella di toglierle la parola, sono **20** minuti che lei parla...).

...Ho **già** finito, Presidente, Le **dirò** che, in ordine alle Assise, si **può** essere o col vecchio criterio **dell'assise** dei giurati, o secondo il **criterio** di Ferri e di De Nicola della scuola criminale positiva, cioè della corte criminale. Quella che **c'è** adesso è sbagliata, **perchè** è uno scabinato e le scarpe bisogna che le facciano i calzolai e non i farmacisti. Ma la vecchia Corte d'Assise, era sorta con degli scopi politici, ecc., e dava a dei cittadini, la possibilità di dire se uno era o non era colpevole di un fatto. **Si è voluto** elevare il tono di questi cittadini, sceglierli con una maggiore competenza per far loro dire se anche giuridicamente l'imputato sia colpevole. E quindi se ne è abbassato il **livello**, perchè si è attribuito loro un compito che non potevano avere.

Ed io ho **già** finito, ho finito perchè troppe cose avevo ancora da dire e non posso per il tempo che mi **può** essere logicamente consentito. Dico una cosa sola: voi, entrando in questo palazzo, avete visto l'esposizione dei quadri, dei colleghi pittori. Mi sono ricordato di un quadro di **Domenico Favretto**, che diceva: « Il difetto è nel manico ». Di fronte alla nostra legislazione penale, il difetto è nel manico; se non si ha il coraggio civile e la **onestà** di

cambiare la legislazione che vige, **sarà** sempre impossibile che una legislazione che è sorta in un regime di polizia possa vigere in un regime democratico.

Con questo ho finito, vi saluto, e vi chiedo scusa (*applausi*),

AVV. GIOVANNI ALBANESE (Catania):

Onorevoli Colleghi!

Dando al mio intervento piuttosto carattere di uua dichiarazione di voto — per l'usura del tempo — **accennerò** a qualche cosa che credo possa essere interessante per tutti. E dico francamente che io ho adempiuto, come era mio dovere, **all'obbligo** di leggere attentamente la relazione redatta **dall'avvocato** D'Andrea e da altri **correlatori**, relazione che ho ammirata, relazione che, in grande parte, condivido, relazione, perd, nella quale — non se l'abbiano a male l'avvocato d'Andrea e gli altri — ho trovato dei difetti. Ma **già**, anche quelli che prendono moglie sono tante volte coscienti che la loro bella ha qualche difetto, e tuttavia la sposano, **perchè** i difetti possono essere **obliterati**, sopraffatti, cancellati dai pregi.

Però, mi consentano di chiedere gli illustri relatori: a quale fine l'hanno fatta questa loro relazione? E mi riallaccio al concetto espresso da **un** collega giovane di anni, ma maturo di senno — il collega Quarta — che, se l'hanno fatta al fine di agitare delle questioni di indole teorica, vanno altamente lodati; se l'hanno fatta per mettere fuori dei documenti che potranno essere utilizzati **più** tardi, in va futuro Congresso, **nell'ulteriore** sviluppo dei nostri discorsi, vanno ugualmente lodati; ma se essi credono che le loro proposte, contenute in questo fascicolo dotto, possono diventare legge prima che la Camera si sciolga, evidentemente... no! Dunque, sono delle cose che si scrivono, perchè restino scritte, delle cose che devono servire, non per il raggiungimento di un fine pratico, quale sarebbe quello di **trasformarle** subito in legge, per il raggiungimento di un fine teorico o magari di un fine che **diventerà** pratico attraverso il tempo.

Va bene, ci rivedremo ed io lo spero, me lo auguro, io sono vecchietto e posso anche essere in condizioni di non venire, tra due anni — ripeteremo la stessa solfa che ripetiamo qui a Bologna — **città** ove io vivo felicemente, **città** nella quale io credo che tutti vivano felicemente — ripeteremo gli stessi discorsi che abbiamo fatto due

anni addietro a Trieste. Che cosa abbiamo fatto a Trieste? Abbiamo detto moltissime delle cose che sono in questa relazione, ma, Signori, io ho il grande piacere di rivedere coloro che incontrai a Trieste: ci sono dei visi che non si dimenticano; anche quando s'inquadrano in una cornice cangiante di colori, dico la cornice dei capelli, si, ci siamo incontrati in molti qui a Bologna, che eravamo a Trieste; ~~ma~~ quando ci siamo guardati, abbiamo dovuto fare l'amara constatazione che c'erano state le promesse del Ministro, e copie no? Il Ministro promise il cielo in terra, ma il Ministro non fece niente. Si disse ~~in~~ Trieste: « Abbiamo avuto l'anticipo — parola di De Nicola — con la legge del 1955 ~~è~~ quella che voi chiamate la Novella, ma ora ci dovete dare la sorte capitale. Non ci hanno dato niente! C'è stato un altro Ministro, ora, il quale ha fatto delle la ghissime promesse, il quale ha detto che farà tutto il possibile, ma, a giudicarne dalla passata esperienza cattiva, dovremmo essere pessimisti e scettici! Io non alimento soverchio pessimismo, perchè mi impressiono anche secondo quella che è la rappresentazione delle circostanze, secondo il colore che nel mio spirito vengono ad assumere certe promesse. Ci sono degli uomini i quali sembrano poter promettere con ~~un~~ maggior intento di fedeltà alla promessa: speriamo dunque che ciò che è stato detto a Bologna sia mantenuto, se pur dobbiamo riconoscere che ciò che fu detto a Trieste non fu mantenuto.

Ora, Signor Presidente, veniamo a qualche cosa che ha un valore pratico. Noi dobbiamo denunciare come la famosa Novella del 1955 non si sia voluta applicare nelle parti buone che essa contiene, per esempio, questa: si dice nella Novella che il mandato di cattura obbligatorio, art. 253 del codice di procedura penale, deve essere spedito quando si tratta di reato punibile con pena non inferiore nel minimo a 5 anni o nel massimo a 15 anni. Bene, questo rappresenta una evoluzione, questo rappresenta indubbiamente un miglioramento, perchè io condivido il concetto che è espresso nobilmente nella relazione, che il progresso, in questo campo si compie con l'allargamento di quelle ristrettezze che erano state poste da leggi precedenti. Quindi, il furto doppiamente aggravato è esente dal mandato di cattura obbligatorio, quindi la violenza carnale è esente da mandato di cattura obbligatorio, e anche il delitto di peculato è esente ormai dal mandato di cattura obbligatorio.

Questa è, secondo me, una disposizione lodevole; potremo domandare in seguito che il mandato di cattura obbligatorio sia abolito anche per l'omicidio. Per esempio, pel tentato omicidio, io lo

abolirei senz'altro, anche per la lesione gravissima (questa sarebbe una proposta da fare anche adesso). Il mandato di cattura obbligatorio è soverchiamente rigoroso ed ingiusto, anche perchè la lesione gravissima poi può essere alleviata con delle circostanze attenuanti e dar luogo all'irrogazione di una pena evidentemente non troppo grave.

Ma, comunque, manteniamoci nel campo della Novella.

Ebbene, Signori, la Magistratura non soltanto di laggiù del mezzogiorno, della Sicilia, ma anche del settentrione, e non soltanto la Magistratura di merito, ma anche la Suprema Corte di Cassazione, dicono che quando si tratta del reato di bancarotta fraudolenta, questa norma che è nella Novella, non deve essere applicata più.

È facile in base alle nonne che sono scritte nel Codice, dimostrare che la Magistratura dà un'interpretazione non accettabile del diritto. Ma quando noi avessimo dato questa dimostrazione teorica, praticamente non avremmo raccolto nessun frutto, perchè continuerebbe la Corte di Cassazione a dire: « Nossignore, la bancarotta è eccettuata »,... continuerebbero le Magistrature di merito, in gran parte supine verso la Corte di Cassazione, a ritenere per la bancarotta fraudolenta il mandato di cattura obbligatorio.

Ed allora io propongo che il Congresso con un suo voto solleciti l'emanazione di una legge nella quale stabilisca che il fatto che nella legge fallimentare si dica che per il bancarottiere fraudolento si spicca il mandato di arresto è cosa che riguarda l'aspetto commerciale del fallimento e non cosa che riguarda il procedimento penale, e che soltanto, per il procedimento penale di bancarotta fraudolenta, si applica la legge comune, art. 253, e il mandato di cattura, perciò, non è obbligatorio.

(Voce... (interruzione che non è possibile raccogliere)).

...Che osservazione curiosa! Intanto, non si tratta di bancarottiere, si tratta di imputato di bancarotta! Ma a chi fa questa osservazione, io pongo l'invito a riflettere che il bancarottiere può aver tolto all'attivo del fallimento anche soltanto cose di tenue valore.

(Presidente ALTAVILLA: Avvocato, la prego di proseguire e di non raccogliere le interruzioni).

...Non c'è dubbio, illustrissimo Signor Presidente, che ci sono due forme di procedimento penale istruttorio: procedimento som-

mario, procedimento formale. Ora, io posso non condividere pienamente quello che è stato detto nella relazione, cioè la tendenza alla unificazione dei due procedimenti, per quanto non sia molto lontano dall'accettare gran parte degli sviluppi argomentativi che sono posti, nella relazione a base di questa conclusione, però domando: perchè arbitro o quasi arbitro assoluto della scelta del procedimento deve essere il Pubblico Ministero? Perchè il Pubblico Ministero, nell'esercizio di poteri che si arroga e che non ha, nell'esercizio autoritario di questi poteri, non deve essere una buona volta infranto, o Signori? Ma se non lo vogliono infrenare i Magistrati, che sarebbero i superiori del Pubblico Ministero, infreniamolo noi con un voto del Congresso!

(Presidente **ALTAVILLA**: Scusi, Albanese, Lei cosa proporrebbe?).

...io proporrei un voto del Congresso, mediante il quale si aprisse la strada ad una leggina: anzitutto il P.M. non dovrebbe procedere a perizia se non nei casi in cui si tratti di « una indagine » — vi dico una frase classica — « facile e breve » salvo che si tratti di indagini che per la loro complessità e durata siano (compatibili con l'istruttoria sommaria », questa è la frase del c.p.p. Ora, il P.M. non ubbidisce, in linea generale, a quella norma, ci possono essere dei casi in cui gli uffici di Procura della Repubblica sono docili nella ubbidienza al dettato della legge, ma io che vivo nelle aule giudiziarie non soltanto della mia città, ma, per bontà degli amici, estendo un po' la mia attività su tutta la Sicilia, dovunque debbo deplorare questo fatto: che le perizie vengono dal P.M. disposte e fatte eseguire, in sommario, anche se sono molto complesse e molto delicate.

Il Pubblico Ministero non ubbidisce al precetto di legge per il quale egli, in presenza di una indagine complessa e di lunga durata, dovrebbe richiedere il Giudice Istruttore. Ma c'è di peggio professore, e vengo alla parte pratica e conclusiva, cioè a dire della proposta che intendo formulare. Sì, hanno dato alla difesa dell'imputato il diritto di leggere, soltanto leggere, l'interrogatorio dell'imputato, non il diritto di ascoltare l'intervento dell'imputato, perchè noi siamo indegni di sapere che cosa l'imputato dice al giudice: il cancelliere è degnissimo, la dattilografa forsanche è degnissima, noi siamo indegni! Ecco il concetto della diffidenza, che qualcuno qui ha posto in evidenza, diffidenza contro la quale dobbiamo protestare. Oh Signori, nel nostro interesse e nell'interesse della

giustizia! Comunque, hanno dato questo diritto: « Leggete l'interrogatorio dell'imputato ». Ma che cosa avviene? Quando l'interrogatorio è raccolto dal Giudice Istruttore, questi con suo comodo, vi farà leggere l'interrogatorio, ma quanto invece l'interrogatorio è raccolto dal Pubblico Ministero, egli ritiene di non avere questo obbligo. Mi pare che ci sia un accenno nella relazione e ci troviamo d'accordo. E la Cassazione, a quanto pare, ratifica questa interpretazione che, a mio modo di vedere, è ostrogota, che il P.M. non ha l'obbligo di comunicare alla difesa dell'imputato l'interrogatorio.

Ma c'è di più, presidente: attraverso quel criterio per il quale il P.M. trattiene presso di sé i processi, anche se questi processi esigono una perizia « con indagine non facile e non breve », il P.M. fa la perizia, fa tutta l'istruzione, non notifica niente a nessun difensore, per il pretesto che egli fa sorgere, che non c'è ancora l'imputato o che, non essendoci ancora l'imputato non c'è il difensore e non c'è obbligo di invitare nessuno a presenziare alla esecuzione della perizia e non c'è obbligo di notificare niente; e quando si arriva poi, alla determinazione del nome dell'imputato e quindi, alla creazione a fianco dell'imputato, dell'organo difensivo, tutto è già stato fatto e molte volte irrimediabilmente fatto.

Io mi domando, o Signori, e mi è capitato, perchè è l'amara esperienza della vita che mi suggerisce queste cose: come si fa, in tema di aborto, da lievi traumi, a difendere l'imputato o l'imputata, dopo che il Signor P.M. cheto cheto, tranquillo, tranquillo, nel suo gabinetto, d'accordo con un perito, ha fatto tutte le perizie possibili e immaginabili e poi ha lasciato, senza notificare niente a nessuno, nemmeno della esistenza del processo, ha lasciato le carte a dormire per due o tre mesi? Come si fa o Signori a dire: « Rifacciamo il processo, annulliamo questa perizia; anche se & una perizia mal fatta, distruggiamo questa prova che non è una prova, che è invece un colloquio fra il P.M. e colui che ha messo la firma? Come si fa? Che cosa potrà andare a riscontrare il miglior ostetrico d'Italia, dopo tre o quattro mesi su quello che è l'organismo di una donna che si dice sia abortita, che cosa o Signori si potrà riscontrare?

Ed allora io credo che il rimedio sia questo: chiedere ed ottenere, in via d'urgenza che sia fatta la razionale definizione dell'imputato, perchè nel c.p.p. che ci governa, la definizione razionale e chiara dell'imputato non c'è o non l'ha data nemmeno la Novella.

Facciamo una chiara e razionale definizione dell'imputato, e ricordiamo al P.M. che quando dagli elementi del processo si delinea

la figura dell'imputato, egli deve considerarlo come presente alla istruzione, egli deve, in applicazione anche alle disposizioni dell'articolo 390 del c.p.p., nominargli il difensore, anche prima dell'interrogatorio, se vuole procedere a perizia, ed al difensore deve dare l'invito ad assistere alla perizia, ed al difensore deve dare l'invito a nominare, se lo crede, un consulente tecnico.

E quando sorge la figura dell'imputato? Signori, provvederete Voi a definire bene questo momento!

Io vi dico che, per me, dovrebbe essere considerato imputato colui a carico del quale, dalle denuncie, dalle querele, dai rapporti, dalle deposizioni dei testimoni, ovvero dalle ispezioni dagli esperimenti giudiziari, e da qualsiasi atto del processo si delineasse una indicazione di colpevolezza. Basta che emerga un qualche appena ponderabile indizio di colpevolezza per aversi la figura dell'imputato. La istruzione poi, ha il compito di avvalorare questo per se insufficiente indizio, che sorge dalla denuncia, dalla querela, dal rapporto, dalle deposizioni dei testimoni, dalle ispezioni di località, dagli esperimenti giudiziari, ovvero di dimostrare che questo indizio è infondato. Ma fin dal momento in cui l'indizio il più vago sorge e l'indizio stesso si oppone ad una determinata persona umana, ad un determinato soggetto di diritto, c'è l'imputato e, il P.M. deve considerare presente l'imputato, con tutti i diritti, e nominargli il difensore anche prima dell'interrogatorio.

Io chiedo che il Congresso emetta, in questo senso, un voto, chiedendo al legislatore, con una leggina, un rimedio che possa impedire la perpetrazione di altri abusi.

Presidente, ringrazio la Signoria Vostra, ringrazio l'uditorio tutto, della bontà della quale mi avete voluto dare manifestazione ascoltandomi nella mia disadorna esposizione, per tanto tempo. Ma non mi fate consumare un peccato. Presidente, sarebbe un peccato, che io rimprovererei a me stesso, se lasciassi questo posto di oratore — sotto la Vostra presidenza — che rivolge le sue parole ad un Congresso di avvocati e di avvocati penalisti, e non dicessi una parola sulla Corte d'Assise. Tollerate, Signori... (rumori, *interruzioni*).

(Presidente ALTAVILLA: Brevemente, però!...).

... Brevemente, brevemente, intanto una rettifica, perchè qui nella relazione, si dice che nel Congresso di Trieste prevalse un ordine di idee per il quale anche il ricordo della Corte d'Assise con i giu-

rati, dovrebbe essere cancellato, e dovrebbe essere sostituito lo scabinato presente dalla Gran Corte Criminale.

C'era il professor Casalnuovo, ma egli deve ricordare che l'ordine del giorno fu concordato fra me e lui; ci sono, del resto, gli altri che se lo ricordano bene. Deve ricordare che io perorai per la Corte d'Assise vecchio tipo, ~~però~~ aggiunsi e aggiungo: « Se non fosse possibile la Corte d'Assise vecchio tipo purchè si spazzi via questo scabinato indecente, venga anche la Corte Criminale ».

Ma, Signori, se qualcuno volesse darmi una pistolettata ed io gli dicessi: « Se veramente devi sfogare contro di me la tua rabbia, dammi piuttosto uno schiaffo, dammi piuttosto un pugno e non una **pistolettata** », significherebbe questo, che io sono andato mendicando il pugno o lo schiaffo? Tra i due mali scelgo il minore. Se io per non morire, debbo prendere una medicina amara, mi prenderò la medicina amara, ma questo non significa che la medicina amara mi fa piacere. Ed allora, in *primis* et ante *omnia*: ripristino della Corte di Assise per i giurati!

Consentitemi di parlare con sincerità: chi non è d'accordo non mi sembra un avvocato penalista!

(Voce: Io non sono d'accordo, eppure...)

...e non solo perchè la palestra dell'avvocato penalista è quella della Corte d'Assise, ma perchè l'avvocato penalista comprende quale è il valore democratico dell'amministrazione della giustizia penale ed il valore democratico della giustizia penale non si attua con la magistratura, *togata*, si attua con la Magistratura popolare!

E vi dico di **più**, amici: Quando si afferma: « Ma i giurati non sanno, ma i giurati non possono percepire le **difficoltà** della causa », non si tiene conto di un fatto della più grande importanza, ed è questo: che il livello della cultura in tutta l'Italia si **è** innalzato e di non poco, e che tutti coloro i quali possono essere nominati giurati della giuria popolare della Corte d'Assise dispongono ormai di un grado di istruzione sufficiente a poter comprendere quello che si discute e quello che non si dice! (applausi).

Piuttosto — ed ho finito — ci dobbiamo guardare **dall'altro** difetto, il difetto nel quale cadono i giudici: i giudici sono colti, i giudici sono intelligenti, ma i giudici magistrati di carriera, che amministrano la giustizia ogni giorno, diventano i **meccanizzatori** della giustizia! (applausi).

E quando si deve giudicare la causa civile, magari il **meccanizzatore** della giustizia può avere ingresso e saper dare una giusta decisione: e quando si deve giudicare la piccola causa, **perchè** non è possibile convocare i giurati per discutere del **furterello**, venga il meccanizzatore della giustizia; ma quando si deve trattare la causa **dell'omicidio** passionale, ma quando si deve trattare la causa **del**-l'omicidio per motivi di alto valore morale o solo allora, Signor Presidente, non il meccanizzatore della giustizia ma **l'uomo** che vive nella società, l'uomo che ha un cuore che palpita, che fortemente e liberamente palpita (applausi).

Presidente ALTAVILLA: **Innanzitutto**, vorrei rivolgere una preghiera: se vi sono degli oratori che non potranno parlare oggi e che avessero intenzione di presentare un ordine del giorno, sarei grato loro di volerlo presentare questa sera, perchè questo darebbe la possibilità alla presidenza di provvedere a quella coordinazione che è necessaria per poterli portare innanzi all'assemblea a sezioni riunite.

Se **c'è** qualcuno che intende presentare un ordine del giorno, anche se **parlerà** domani, sarebbe meglio — ripeto — che lo presentasse questa sera.

Avv. VITO BAVARO (Milano):

Dichiaro di rinunciare ad illustrare **l'ordine** del giorno che presento. Lo leggo soltanto...

(Presidente ALTAVILLA: Lo legga, lo legga... In fondo, è **così** che noi dobbiamo fare!).

...Voglio **però** osservare, per quelli che sono stati gli interventi ultimi che la **diversità** di indirizzo in materia penale determina tante discussioni e tanti problemi che sono precisamente collocati tra quello che è l'indirizzo tradizionale o quasi e quello che dovrebbe essere, invece, l'indirizzo nuovo, secondo il discorso autorevole ed efficacissimo di un Maestro come il nostro Presidente.

Ed allora, io tratto un problema tecnico che riguarda, appunto, quel che per noi è un luogo comune, per gli altri Stati, invece, è una **certezza** ed una **realtà**, basta **ricordare** la Svezia, il Belgio...

« Il Congresso esprime il voto :

1) « che sia organizzato, con provvedimento legislativo di **pronta attuazione** l'esame scientifico della **personalità** del delinquente, come riforma iniziale, nella fase esecutiva del processo penale, mediante la istituzione di laboratori scientifici presso alcune sedi principali di Corte di Appello, e la creazione di Collegi Tecnici presieduti dal Magistrato criminologo, per i provvedimenti relativi alla esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza.

2) Detta riforma presuppone la preparazione criminologica del giudice penale e del personale di esecuzione, nonchè dell'avvocato che eserciti il magistero penale, in relazione **all'indagine** sulla **personalità** e al trattamento **rieducativo** o terapeutico adeguato, sia in rapporto alla pena, sia in rapporto alle sanzioni di sicurezza.

3) La preparazione criminologica nel campo della scienza criminale sia disposta con **provvedimento** di pronta attuazione, mediante l'introduzione nei programmi delle **Facoltà** di Giurisprudenza di corsi speciali di antropobiologia criminale, psichiatria **forense**, psicologia giudiziaria, criminologia, e medicina legale con esame obbligatorio »

Presidente **ALTAVILLA**: Voglio dire una parola di riconoscenza al collega che si è reso conto della particolare situazione in cui ci troviamo, ed è stato **così** discreto dal punto di vista oratorio.

Avv. VINCENZO **MACHELLA** (Macerata):

Io sono d'accordo con la relazione nei riguardi dell'**art. 314** del **c.p.p.**, sul quale ho presentato una comunicazione. Secondo me, è opportuno domandarsi: l'**art. 314 c.p.p.** in quale collegamento si trova con l'attuale stato della scienza medica? Prima domanda.

In che collegamento si trova con la filosofia, in che collegamento si trova con la giurisprudenza e con la legislazione?

Innanzitutto, signori, le leggi di attuazione del **1955** hanno trasformato il vecchio **art. 314** che diceva che il giudice penale non dispone la perizia quando si trova di fronte a « delle qualità **psichiche** indipendenti da cause patologiche ».

Ora, domandiamoci, o signori: esistono o non esistono delle cause psichiche indipendenti da cause patologiche? Il problema è grave dal lato scientifico, è grave dal lato **filosofico** ed è grave dal lato giuridico. Possiamo dire, dalla tragedia greca al cristianesimo, a

Dostojewskj, la tremenda domanda che ha travagliato tutte le menti è questa: l'uomo che delinque è un colpevole vero o è un demente? L'uomo che delinque è un incosciente o è un doloso? È la tremenda domanda, questa, che travaglia il mondo moderno! Ora, voi mi insegnate che dalla psicanalisi alla psicotecnica la scienza è pervenuta ad indagare il subcosciente, tutto il terreno paludoso che sfugge alla coscienza, ed oggi, di un uomo, si può veramente delineare e la personalità, signori, non soltanto delineando dal punto di vista, parlando con il linguaggio freudiano dell'io, ma cercando di penetrare anche l'es, cioè il mondo incosciente.

Ora, a me sembra che il secondo capoverso dell'art. 314 sia sproporzionato a quello che è lo stato della scienza attuale.

Dal punto di vista legislativo, c'è un precedente, signori: la legge del 24 luglio 1934 che ammette la perizia psicologica nei riguardi dei minorenni. Ma se la perizia psicologica è ammessa nei riguardi dei minorenni, a maggior ragione dovrebbe essere ammessa per i maggiorenni! Dal punto di vista strettamente filosofico... signori, domandiamoci: la cultura moderna è essenzialmente permeata dal concetto dell'unità cosmica, dal positivismo all'idealismo, il concetto dell'unità cosmica torna essenzialmente al pensiero moderno. Il Codice Zanardelli — voi me lo insegnate — divide le pene dalle misure di sicurezza. E merito — bisogna riconoscerlo da storici — del Codice Rocco, è stato quello di inserire le misure di sicurezza nel Codice Penale. Per questa unificazione... attuata, prima che in sede giuridica in sede filosofica, è ancora traballante, perchè ancora ci sono troppi punti nel Codice Rocco in cui il problema delle pene è distinto dal problema delle misure di sicurezza.

Cito un esempio: l'art. 22 del c.p.p. prescrive l'internamento in un manicomio giudiziario, quando viene constatata vera infermità psichica e, quindi, viene escluso l'internamento in un manicomio giudiziario quando l'infermità è fisica. Domandiamoci: quale è la causa che fa diagnosticare una malattia come determinata da causa fisica e qual'è il confine, invece, che la fa diagnosticare come causa psichica? Ci sono state delle sentenze le quali hanno stabilito l'internamento in un manicomio giudiziario anche quando viene diagnosticata la causa fisica. Ed allora, da un lato, noi abbiamo due metri e due misure. C'è ancora, a mio sommo parere, una mancanza di quella unificazione del problema della pena che soprattutto l'idealismo filosofico ha avuto il merito di indicare. Il Codice Rocco, signori, (io credo che già si possa parlare da storici di questo Codice), è nato

nell'ambito di un compromesso innanzitutto filosofico e dico questo, e poi ho finito, perchè ha combattuto contro il diritto naturale della scuola classica, ha combattuto contro il sociologismo del positivismo ed ha combattuto, in parte, anche contro l'idealismo, cioè contro tre vitali elementi filosofici.

In base a queste considerazioni, io ritengo — d'accordo con i relatori — che vada abolito il secondo capoverso dell'art. 314 del c.p.p. e che si abolisca il consulente tecnico, sostituito dal perito di parte, il quale abbia gli stessi diritti del perito d'ufficio, perchè, come già hanno detto altri, la figura del consulente tecnico è una figura subordinata. Ed aggiungo, sempre a mio sommo avviso, che questa trasformazione potrà avverarsi soltanto quando la medicina legale ed, in genere, le discipline ausiliarie del diritto penale, saranno considerate non come subordinate al diritto penale, ma come sue ausiliari in quel processo che dovrà trasformare il diritto penale in un diritto, signori, di difesa sociale! (*applausi*).

Avv. MARIA PAPALIA (Bari):

Signor Presidente, a differenza dei miei colleghi, io cercherò di concludere, perchè bisogna raggiungere qualche cosa di pratico, a me sembra, nei Congressi, e non fare della retorica e dei discorsi inutili.

Per conto mio, avevo chiesto e, anzi, vorrei chiedere all'assemblea, che si faccia una mozione, con la quale si solleciti il Governo, ad emettere una legge per l'abolizione del primo capoverso dell'art. 314.

Ed io questo l'ho fatto, perchè ho visto anche una contraddizione, professore Altavilla, fra quelli che sono proprio gli articoli stessi del nostro Codice. Precisamente, se noi guardiamo l'art. 318 del Codice, vediamo che il giudice chiede al perito se l'imputato è persona socialmente pericolosa. Ora, per l'art. 203 del Codice penale, si desume chi è persona socialmente pericolosa dalle circostanze previste dall'art. 133 che parlano appunto della capacità a delinquere, del carattere del reo, eccetera, quindi, in sostanza, quando l'art. 314 viene a dire che non sono ammesse perizie per stabilire la tendenza a delinquere, il carattere, la personalità dell'imputato, noi abbiamo qualche cosa che è contro le stesse norme sancite dal Codice penale nel nostro Diritto.

Per quanto riguarda lo studio della criminologia, senz'altro mi ritengo un'allieva per ammirazione del professor Altavilla e condi-

vido tutto quanto egli ha detto, quindi ritengo inutile parlare sul tema.

La cosa da fare è questa: chiediamo, **senz'altro**, l'eliminazione di questo capoverso dell'art. 314, che **ingenera** tante e tante controversie fra avvocati e magistrati (applausi).

AVV. GABRIELLA NICCOLAJ MANNA (Roma):

Difò subito che mi ha particolarmente interessata ed anche resa piuttosto perplessa, la prima parte della relazione, nella quale si affronta il problema del mandato di cattura e si sostiene la **necessità** dell'abolizione del mandato di cattura obbligatorio proponendo che remissione di detto mandato avvenga soltanto con la sentenza di rinvio a giudizio. Per giungere a queste conclusioni, i relatori partono naturalmente da premesse che riguardano la natura giuridica e la giustificazione sociale **dell'istituto** della carcerazione preventiva. A questo punto desidero ricordare che la nostra Costituzione ci impone di considerare il cittadino non colpevole finchè non intervenga una sentenza irrevocabile di condanna. Se, dunque, dobbiamo necessariamente partire da questo presupposto, anche perchè della nostra Costituzione ce ne dobbiamo ricordare un po' più spesso di quello che normalmente facciamo, ci accorgeremo subito che la giustificazione alla carcerazione preventiva si trova in ragioni ben diverse da quelle attualmente **p** ospettate da alcuni.

Soi sappiamo benissimo, si dice nella relazione, che i Magistrati molto spesso pensano ed affermano: « intanto provvediamo alla carcerazione preventiva perchè probabilmente questo imputato **sarà** giudicato fra un paio d'anni e se nel frattempo ci **sarà** qualche condono od amnistia potrebbe accadere che costui finisca con lo sfuggire al carcere sottraendosi ad una salutare lezione ».

Questo ragionamento è apertamente lesivo del principio costituzionale **perchè** in tal modo si anticipa una punizione che **può** essere inflitta soltanto dopo un definitivo accertamento di colpevolezza.

Orbene, a me sembra che i relatori, erroneamente seguano, **almeno** in parte, questo ragionamento perchè dicono che non è il caso di giustificare la custodia preventiva con il pericolo della fuga del reo, in quanto attualmente **cìò** accade molto **più** difficilmente di

quanto poteva accadere in altri tempi; nè con la necessità d'una più genuina raccolta delle prove.

Io ritengo, al contrario, che la custodia preventiva sia giustificata unicamente dalla necessità della raccolta delle prove, dalla opportunità di evitare la fuga dell'imputato oltre che da necessità di difesa sociale che alcune volte bisogna attuare nei confronti di coloro che dimostrano, con manifestazioni di alta criminalità di essere un pericolo per la società.

È chiaro dunque, che se queste soltanto sono le ragioni che permettono una coesistenza dell'istituto della custodia preventiva con i principi costituzionali, non possa essere accettabile il sistema proposto dai relatori i quali vorrebbero rimandare al momento della conclusione della istruttoria l'emissione del mandato di cattura.

A quel punto la custodia preventiva non avrebbe più alcuna giustificazione se non quella di una pena anticipata perchè l'imputato, se ne ha avuto la possibilità, si sarebbe già eclissato, perchè le prove, se era possibile inquinare, sarebbero già state inquinate, e perchè se l'imputato dimostrava particolare pericolosità sociale avrebbe già avuto tutto il tempo di produrre ulteriori danni alla società.

(Voce: La relazione parla dell'ordine di arresto anche per queste ragioni).

...Ricordo perfettamente che nella relazione è detto che soltanto nel caso in cui il Giudice, durante il corso dell'istruttoria motivi sulla necessità di arrestare l'imputato ai fini di una più genuina raccolta delle prove, può essere emesso mandato di cattura anche prima della sentenza di rinvio; ma la detenzione non deve durare, mi pare, più di 30 giorni.

Ripeto che nonostante questo emendamento, proposto dai relatori, il principio rimane lo stesso e non può essere accettato per le ragioni che ho detto prima. Sono d'accordo invece con i relatori per quanto riguarda la proposta di unificare l'istruttoria del processo penale affidandola in ogni caso al Giudice Istruttore.

Ritengo opportuno a questo punto aggiungere un'altra proposta che riguarda l'abolizione della sentenza di rinvio a giudizio che do-

vrebbe essere sostituita da una ordinanza sommariamente motivata. Naturalmente nel caso di assoluzione, in istruttoria, il Giudice dovrebbe invece emettere una regolare sentenza motivata. **Perchè** questa proposta, che del resto non è mia ma di altri e ben maggiori di me che hanno dibattuto il problema in un recente convegno tenutosi a Roma? Perchè abbiamo ormai notato che troppo spesso il Magistrato del dibattimento viene influenzato dall'ampia motivazione della sentenza istruttoria. E ciò non è secondo giustizia, poichè il Giudice Istruttore non ha altro compito che quello di raccogliere le prove e presentare l'imputato e le prove stesse al giudizio dei Magistrati del dibattimento, cosa questa che può essere fatta molto meglio con una succinta ordinanza piuttosto che con una elaborata sentenza.

La sentenza di rinvio a giudizio ampiamente motivata, **soprattutto** in processi di considerevole mole e di particolare **difficoltà**, può rappresentare un notevole inciampo per l'estrinsecarsi del libero convincimento del Giudice. E tornando al mandato di cattura da emettersi, secondo i Relatori, con la sentenza di rinvio a giudizio **così** come oggi compilata, io sostengo che questo sistema porterebbe un gravissimo pregiudizio all'imputato il quale, prima di essere riconosciuto reo dagli Organi giudiziari che soli hanno la competenza e la possibilità di farlo, sarebbe inchiodato ad una situazione dalla quale con estrema **difficoltà** riuscirebbe a svincolarsi.

La sentenza di rinvio a giudizio ampiamente motivata, pone una prima pietra di grave presunzione nei confronti del reo, ma il fatto di emettere anche il mandato di cattura contemporaneamente a detta sentenza creerebbe veramente una tale situazione di prevenzione, se pur umana e spiegabilissima, da rendere le funzioni del Giudice del dibattimento impastoiate da troppi giudizi preventivi del Giudice Istruttore.

Proporrei pertanto che l'istruttoria del processo penale venga affidata sempre ed in ogni caso al Giudice; che essa istruttoria abbia termine con una ordinanza motivata di rinvio a giudizio o, nel caso di assoluzione, con una regolare sentenza; che il mandato di cattura, sempre facoltativo, possa essere emesso dal Giudice in qualunque momento della istruttoria (applausi).

Avv. ENZO PIGNATARI (Potenza):

Signori colleghi! Dobbiamo fare una amara constatazione: i voti

del Congresso di Trieste sono rimasti lettera morta. 'Sei Congresso di Trieste si era chiesto...

(Voce: Le donne...).

...La donna nei giudizi di Assise!... che non l'avevate neppure chiesto...

(Avv. PAPALIA: 'So, non è esatto, lo chiedemmo!)

...Allora, è stato il trionfo della **femminilità**, per il resto lettera morta.

Vi è stato un ordine del giorno di **Casalnuovo**, con il quale si proponeva che, relativamente ai giudizi della Corte d'Assise e di Appello, venisse disposta una parziale rinnovazione del dibattimento, in merito ai motivi di appello e si aggiunse anche: « dando al Presidente ampia facoltà ed ampi poteri circa i suoi poteri discrezionali per la rinnovazione del dibattimento »

Si era chiesto che i giudizi relativi ai minorenni non venissero, così come avviene normalmente, giudicati dai tribunali ordinari, ma lo stralcio fosse solo una eccezione. Nulla di tutto questo!

Si era chiesto che, qualora il Pubblico Ministero avesse appellato, come il Pubblico Ministero ha diritto **all'appello** incidentale, l'**appello** incidentale potesse essere fatto anche dall'imputato. Nulla di tutto questo!

Ed allora, questi congressi a che cosa servono?

(Voce: A niente (applausi))

...Ora, noi dobbiamo richiamare l'attenzione degli organi legislativi, **perchè**, come **già** è stato osservato, vi sono promesse da parte dei ministri, ma, **all'atto** pratico, queste promesse restano lettera morta.

Signor Presidente, io non farò delle discussioni di ordine astratto o teorico, ma mi **limiterò** a delle proposte che credo pratiche, facendo una sommaria critica ad alcuni punti della relazione.

Sono perfettamente d'accordo con quanto ha detto la signora

Nicolaj ill ordine alla custodia preventiva. Devo aggiungere che vi è un altro motivo: mi è capitato, nella mia vita professionale, recentemente, in seguito a due assoluzioni, che i due imputati assoluti sono stati uccisi da parenti delle parti lese! Ed ora, nei processi gravi, nei processi che hanno una larga ripercussione nella coscienza popolare, lasciare libero il reo, inseguito dalla pubblica opinione, mi sembrerebbe una cosa addirittura delittuosa!

Ma non mi soffermo su questo argomento, perchè l'ha già troppo bene svolto la signora Nicolaj (applausi).

Devo però fare una proposta di ordine pratico... (*interruzioni*).

(Presidente ALTAVILLA: Ma volete che l'oratore sia sempre d'accordo con voi? Qualche volta può essere anche in disaccordo? Abbiate bontà!...)

. Debbo fare una proposta di ordine pratico in merito alla detenzione preventiva ed in merito alla obbligatorietà del mandato di cattura. Dobbiamo riconoscere che i magistrati, in un primo tempo, hanno fatto buon viso alla norma del 1955; in un secondo momento, ne hanno fatto malgoverno, ed hanno fatto malgoverno principalmente dell'istituto relativo alla scarcerazione per decorrenza di termini. Perchè? Che cosa avviene? Prima di tutto, bisogna premettere che un magistrato, un giudice istruttore, il quale lasci decorrere i termini, si trova in una situazione di grande imbarazzo, come d'altra parte è logico, ed allora a che cosa si ricorre? A questo sistema: si fa sorgere un reato concorrente, si emette un nuovo mandato di cattura ed i termini non decorrono più dal primo momento, ma decorrono dal momento in cui è stato emesso il mandato di cattura (rumori e *interruzioni*).

In un ordine del giorno formulerò, a questo proposito, delle richieste.

Si è detto: istruzione sommaria o istruzione formale? D'accordo. Io ricordo che un Procuratore della Repubblica, quando mi recavo nel suo ufficio, mi faceva vedere il tavolo completamente libero, e mi diceva: « Qui non c'è un solo processo pendente », perchè quando arrivava una denuncia, o la mandava al Giudice istruttore per istruzioni formali o la mandava al Pretore per competenza...

Ma vi sono altri Procuratori della Repubblica i quali, invece, s'impongono, diventano il *dominus* dell'azione, con pregiudizio, naturalmente, della libertà di difesa.

Io, allora, proporrei un emendamento alle proposte della commissione: giudizio direttissimo, d'accordo; quando si dovrebbe ricorrere al giudizio direttissimo? Nei casi attualmente previsti dal Codice per il procedimento sommario, cioè: confessione dell'imputato, evidenza delle prove, arresto in flagranza! Invece dell'istruzione sommaria, il giudizio per direttissima.

Relativamente alla Corte d'Assise, ripeto che non voglio fare delle discussioni teoriche o astratte, la Corte d'Assise per ora ce l'abbiamo, è quella che è...

(Voce: Purtroppo!)

. Debbo perb notare (noi siamo vecchi, ricordiamo la vecchia Corte d'Assise ed i difetti della vecchia Corte di Assise) che Giovanni Porzio, il quale ha avuto i suoi più grandi trionfi in Corte d'Assise, è stato un avversario del ripristino della giuria, la quale sarebbe aggravata per le influenze politiche e per tante ragioni alle quali è inutile fare riferimento (applausi e *interruzioni*).

Ma veniamo al lato pratico: nei giudizi di Corte d'Assise, non è a dire che i giudizi popolari non abbiano nessuna influenza. Ad esempio, nei reati di sangue, i magistrati vedono nero, i giudici popolari riescono a moderare il pessimismo dei magistrati; nei reati contro il patrimonio, i giudici popolari vedono nero, non così i giudici togati, che riescono a moderare il pessimismo dei giudici popolari. Però, quello che è grave si è che, mentre nel giudizio di prima istanza, il giudice popolare assiste allo svolgersi del dibattimento, si forma pertanto un personale convincimento, nel giudizio di appello che cosa si ha? Una relazione, il più delle volte fatta male, degli incompetenti, perchè più di due volte non possono partecipare ai giudizi di Corte d'Appello, la decisione è affidata esclusivamente ai giudici togati (applausi).

Si propone un rimedio, dando la possibilità ai giudici popolari di avere conoscenza del processo... Solo dopo cinque anni si è data una copia del processo al Presidente! Si dia, se non una copia dell'intero processo, per lo meno i punti principali al giudice popolare, il quale potrà in questo modo avere una certa conoscenza dei fatti del processo... (rumori e *interruzioni*).

(Presidente ALTAVILLA: Signori, vi prego di tacere e di lasciare parlare l'oratore.)

... Debbo fare un ultimo rilievo relativamente alla proposta del giudizio per decreto, fatta dalla commissione. Io ricordo i giudizi per decreto fatto dal Tribunale Militare agli sbandati, ai quali veniva addebitato un reato molte volte inesistente di diserzione; sono stati comminati anni di reclusione per decreto penale a della povera gente, dei contadini, siccome la pena era condonata, non hanno fatto opposizione, sono rimasti con una gravissima condanna.

Ora, noi diciamo che l'avvocatura è un sacerdozio, siamo d'accordo; lo abbiamo sentito dire in tutti i toni, bastava dirlo per provocare l'applauso dei congressisti, ma dobbiamo anche un po' guardare, egregi colleghi, al nostro interesse personale, perchh noi viviamo della professione e dei nostri proventi vivono le nostre famiglie. Se date il giudizio per decreto, chi si rivolge più all'avvocato? Se istituite il tribunale delle pene, a prescindere dalla **enormità**, me lo permettano i componenti della commissione, di questa creazione, di questa creazione di questo doppione, che manterrebbe l'imputato in uno stato di ansia permanente, perchh si propone — niente di meno — che l'imputato sia condannato al massimo della pena e poi un giudice, anzi un tribunale, che non lo conosce...

(*Voce*: Ma no!...)

... **Sì**, questo si dice, dovrebbe condannarlo al massimo della pena e poi la pena verrebbe in concreto applicata da un tribunale, che darebbe pessima prova, come pessima prova — dobbiamo riconoscerlo — ha dato il giudice di sorveglianza. È il giudice di merito che deve valutare il fatto, deve valutare il reato, deve valutare la personalith dell'imputato, anche ai sensi dell'art. 134. Non credo che sia ammissibile questo sdoppiamento che, d'altra parte, sarebbe un autolesionismo per i professionisti. **Perchè** nei giudizi penali, e il gioco delle attenuanti, e il gioco delle aggravanti, e l'indagine del fatto riportata alla personalith del soggetto, se togliamo anche questo, o signori, la nostra professione, che **già** è in decadimento, sarebbe del tutto finita! (*applausi*).

Avv. WALTER VILLA (Bologna):

Devo fare una lunga relazione di carattere tecnico ed ho chiesto al Presidente che mi sollevasse. L'inserzione del collega Avv. **Pignat-**

tari non ha permesso una continuità logica nell'intervento dell'avv. Machella e dell'Avvocatessa Papalia. Desideravo, infatti, in questa sede — l'argomento è perizia e periti — richiamare la norma dell'art. 314, primo comma. Si sentono grandi critiche alla novella processuale del 1955, e ciò è esattissimo. Io non so se si potrà chiedere al Congresso, a questa sezione del congresso, che si pronunzi una volta tanto contro una legislazione saltuaria, incoordinata, di cui l'art. 314 è una conferma.

Il primo comma dell'art. 314, dà al Giudice l'obbligo di disporre con ordinanza la perizia. Stranissimo che il titolo dell'art. 314 sia: « Facoltà del Giudice di disporre perizie »

È un obbligo o è una facoltà? Tutti si sono pronunciati per l'obbligo, tanto è vero che i lavori preparatorii, le relazioni degli illustri procuratori generali agli inizi degli anni giudiziari, hanno parlato di obbligo; assistiamo, invece, ad una strana dizione, in cui sembra siavi contraddizione tra la premessa e la disposizione dell'articolo.

Ma questo è nulla. Se raffrontate l'art. 314 del Codice di procedura penale con l'art. 455 « Perizia nel dibattimento », vedete che, è mancato assolutamente il coordinamento; durante il dibattimento, il Giudice può infatti disporre nei casi previsti dall'art. 455, la perizia. Questa possibilità, questa facoltà mette l'avvocato in condizioni gravissime, per l'esercizio del suo patrocinio, nel caso in cui il giudice abbia adottato una motivazione congrua, esauriente, senza possibilità di sindacato in grado di appello. Ma l'art. 314, mi scusino i relatori, ha conservato il capoverso del cosiddetto divieto delle perizie psicologiche, e mi permetto aggiungere di non essere per niente d'accordo colle critiche.

L'istituto del divieto delle perizie psicologiche è stato oggetto di attentissimi studi e noi avvocati giovani, maggiorenni e non maggiorenni, secondo la frase del carissimo amico di Bologna, abbiamo dedicato tre lunghissime sere per una discussione ed un incontro con medici, eminenti medici di Bologna, trattando l'argomento della abolizione eventuale dell'art. 314 terzo comma. Furono interessantissime queste serate. A quale conclusione pervenimmo? Stranamente noi avvocati eravamo tutti d'accordo perchè ci ricollegavamo a principi di esperienza e di psicologia giudiziaria.

(Presidente ALTAVILLA: È una forma di settarismo: i medici diffidano degli psicologi...!).

..Verissimo, professore, i medici non si trovarono per niente d'accordo, addirittura arrivando ad incertezze concettuali sul concetto di psicologia; alcuni, riconoscendo le qualità di scienza, altri, a parte il Gemelli, ponendo in discussione la stessa autorità del Guillaume.

Addivenimmo, quindi, a questa conclusione: che si parlava, come si suol dire nella torre di Babele. Una volta tanto non erano gli avvocati a trovarsi in disaccordo! Ma, aggiungo di più: Quando si arriva al caso pratico, non possiamo ammettere, come in relazione, che il giudice non debba necessariamente disporre perizia, perchè, se è vero che l'art. 314 ormai, prevede un obbligo, non è vero che il giudice sia il perito dei periti (con l'art. 314 il concetto è superato). Una volta che esista l'obbligo non dobbiamo anche coordinarlo con altro di disporre perizie in certi casi? e quindi, coordinando il divieto di perizia psicologica con l'obbligo o con la facoltà del giudice di disporre perizie, tutti gli studi di psicologia giudiziaria — e qui abbiamo un maestro di psicologia schiettamente scientifica — troverebbero un limite nei medici; verissimo, quel che diceva il Presidente o qualche oratore, alcuni periti o intelligentemente o acutamente o maliziosamente, nella loro perizia inquadrano, ad un certo punto, quel divieto preciso, parlando della **anamnesi**, soffermandosi su rilievi più o meno positivi, alludendo alla figura del delinquente per tendenza e tante altre cose.

Quindi, parole belle, convegno di Bellagio e non so se in questo momento proprio gli studi medici siano i più — diciamo — progrediti, per poter imporre l'esclusione, il divieto che, in certo preciso momento, potrebbe costituire una vera ed enorme **iattura**.

Fidiamo, se è possibile, una volta tanto — sul sentimento e sulle **capacità** dei giudici!

Altro problema, che va trattato tecnicamente.

A un certo punto della relazione si è esaminato l'istituto della analisi e si è fatto benissimo.

Lasciamo un po' la passionalità dei reati di sangue, e passiamo alle questioni concrete. Una volta tanto non parliamo di reati colposi!

Analisi: ho visto che l'istituto dell'analisi è stato esaminato accuratamente. Ora questo istituto, lo permettano i relatori, non è vero sia previsto soltanto dalle leggi del 1926 e 1956. Basta infatti esaminare il capoverso dell'art. 222 del codice di procedura penale, per vedere che gli agenti di polizia giudiziaria sono autorizzati ad

assicurare il corpo del reato. E le persone autorizzate ad esaminare e fare analisi sono gli agenti di polizia giudiziaria, previsti dal successivo art. 223, cioè le persone dotate di qualità tecniche per poter rifare l'analisi. Ora il problema è molto grave. Siamo in un periodo di reati contro l'industria, contro il commercio, di concorrenza sleale, di reati che attentano, non soltanto all'ordine sociale, ma alla nostra persona, al nostro momento bromatologico, e la disciplina degli elementi, in questo senso, ci può insegnare tante cose. Quali sono — dice la relazione — i correttivi da imporre a questa disciplina, che è speciale rispetto al codice penale?

Quali sono i correttivi che l'avvocato e la pratica debbono invocare dieci o cinque o sei giorni prima dell'udienza, quando un fabbricante, un negoziante, reca il decreto di citazione e non v'è possibilità materiale di rivolgersi, secondo la legge speciale, al giudice perchè disponga la cosiddetta verifica dell'analisi — quali i correttivi che la pratica può dare? Sono correttivi di carattere generale o di carattere particolare, che implicano una nuova disciplina normativa? Io sono contrario alle discipline normative, incoordinate e ritengo sia il caso di guardare ancora una volta al diritto positivo.

Porto fatti concreti, perchè questa tesi è stata sostenuta, e confermata in sentenza, davanti al Pretore di Bologna, e a tutti i Pretori della Corte d'Appello di Bologna. Perchè si deve, ad un certo punto della relazione, auspicare l'abolizione dell'istituto della verifica di analisi? Sì, è vero, questo istituto ha in sè stesso un momento meta-giuridico, in quanto affidato a istituti di profilassi, a laboratori provinciali di analisi. Ma non è che al difensore manchi la possibilità di rivolgersi al giudice ed al giudice di disporre, secondo i suoi poteri la verifica del terzo campione sequestrato. Tutto questo sarebbe contrario, non soltanto al regime probatorio, che dà al giudice piena discrezionalità di apprezzamento, ma anche alla disciplina della legge speciale, poichè non potrà mai dirsi che al giudice penale sia sottratto un potere o che la legge del 1926 debba, per un principio di specialità che non le è proprio, trattandosi di legge amministrativa, salvo apprezzamenti penali di natura sanzionatoria, in qualche modo definire l'assunto.

Ritengo quindi che il capitolo dell'analisi, e mi scusino gli illustri relatori — sia un capitolo abbisognevole di integrazione.

In definitiva, da questo congresso — e sono arrivato molto velocemente alle conclusioni — dovrebbe sempre uscire una parola di

chiarificazione legislativa. È possibile chiarire legislativamente alcuni problemi? Noi riteniamo di sì.

Il problema dell'unificazione dell'istruttoria, che voi avete trattato esaurientemente e che mi trova consenziente — avrebbe bisogno anch'esso di una breve integrazione, a riguardo dell'indagine facile e breve, come diceva l'avv. Albanese; cosa un po' vaga, ma non è che i Procuratori della Repubblica non accedano alla tesi propugnata dall'Eccellenza Pafundi nel discorso per l'inaugurazione dell'anno giuridico in Cassazione, in cui dice: « Applicate anche all'istruttoria sommaria le disposizioni dell'istruttoria formale, specie per quel che attiene alle perizie ».

Ed allora lentamente, anche nel lavoro legislativo, arriviamo alle conclusioni auspiccate.

Cerchiamo che il nostro congresso addivenga a formulazioni concrete, che non tengano conto tanto di mozioni o di ordini del giorno, quanto, se è possibile, di una migliore chiarificazione del testo legislativo, la nostra base, la sicurezza e salvaguardia del nostro patrocinio (applausi).

Avv. GIOVANNI NELLI (Firenze):

Siamo venuti qui perchè siamo pervasi da un'ansia di giustizia e non per la tutela di personali interessi. Abbiamo visto, o almeno crediamo di avere visto, qualche venatura di incertezze in questa relazione che presiede ai lavori della V sezione. Dico senz'altro che io esamino la prima parte e dico senz'altro, per arrivare a una conclusione logica e rapida come l'ora impone, che non tratto la questione della custodia preventiva, che mi rimetto a quella che è la proposta dei signori relatori circa l'unificazione dell'istruttoria, che sorvolo sull'argomento che porta il n. 3: unificazione delle funzioni in materia di esecuzione, perchè non intendo pregiudicare l'ulteriore dibattito con un punto di vista che, probabilmente, potrebbe essere troppo unilaterale, che non discuto quella che è la soluzione, che è data da questa relazione alla questione delle perizie e che, in tema di corte d'Assise, io sono d'accordo con quello che i relatori propongono. Cioè sono d'accordo per l'abolizione dell'attuale istituto misto, che ha qualcheda dello scabinato, ma vorrei, e questa è una anticipata dichiarazione di voto, che, in occasione dell'abolizione della corte d'Assise col sistema misto, come è organata nella procedura

penale italiana, si possa ritornare alla corte d'Assise dei tempi d'oro, della professione, e, permettetemi, anche dell'applicazione della giustizia ai casi pratici della vita dolente del mondo giudiziario penale.

Questo, per circoscrivere il campo brevissimo del mio intervento. La relazione, all'inizio, dimostra la perplessità che onora gli estimatori della dotta relazione, ma questa perplessità lascia campo alle nostre opinioni. Ed io allora signori vi dirò che mi sono fermato su di un punto della relazione, al quale, purtroppo, non posso aderire. Il mio non è, su questo punto della relazione, un intervento adesivo, ma è, modestamente, un intervento critico.

Si domanda nella relazione, a pagina 6, parte preliminare, se oggi il costume giudiziario italiano potrebbe sopportare la riforma della abolizione del procedimento penale inquisitorio, che ci regge, in procedimento penale accusatorio, che dovrebbe essere il procedimento penale delle nazioni civili, e che è il procedimento penale al quale tutti, credo, aneliamo, il procedimento penale che, attraverso la difesa, riacquista anima ed ala. Perchè, signori, io mi trovo alla metà del cammino professionale: ho finito trent'anni di toga e di questi trent'anni venti sono stati umiliati dal silenzio che il fascismo aveva imposto all'avvocatura penale: venti sono stati, in gran parte, perchè, per due o tre anni, per quattro anni solo io ho potuto esercitare sotto l'impero del codice fascista. Per vent'anni c'è stato il silenzio, c'è stato il regime di polizia, che si è trasfuso magnificamente nel Codice Rocco. Poi, dalla Liberazione, non si è fatto che parlare di riforme, che dovessero ridare diritto di ingresso e di cittadinanza al difensore nelle aule di giustizia. Perchè, signori, la Costituzione non l'abbiamo attuata...

(Presidente ALTAVILLA: Sia breve, avvocato, venga al concreto!).

... Sarò breve: la Costituzione non è stata attuata. Deve essere attuata nel riconoscere l'intervento della difesa in ogni fase e grado del giudizio. Ed allora non è compatibile l'imperativo della Costituzione con quello che è detto nella parte preliminare della relazione a questa sezione quinta, quando si dice che il costume, forse, non potrebbe sopportare una riforma del genere. Perchè? Il costume da chi è determinato? È determinato forse dai giudici? Non credo che si voglia, da parte di noi non avere fiducia nei nostri giudici. Da chi è determinato allora il costume? Forse dagli avvocati?

Ma dobbiamo continuare ad essere autolesionisti? Non siamo degni di intervenire nell'istruttoria? Dice il dotto estensore di questa relazione: « Basterebbe richiamare le obiezioni, a volte fondate, su realtà di fatto... ». Ma quali sono le obiezioni che si fanno all'ingresso della difesa nell'istruttoria? Io le ho trovate, se ne è parlato in tutti i congressi, tutto lo sanno, non ci torno sopra. Una delle più forti è questa: si è voluto escludere l'intervento della difesa nell'interrogatorio ed, aggiungo, nella perizia, per evitare all'imputato preoccupazioni o suggestioni derivanti dalla presenza di terzi. Ma chi sono, sono terzi i difensori? Ma allora è terzo anche il magistrato! Ma se dobbiamo preoccuparci della suggestione che la presenza di queste persone possono portare all'imputato che deve rispondere del fatto vero o supposto che gli viene imputato, allora anche il giudice, anche il pubblico ministero, anche il cancelliere è terzo! No, si vuole, con bella perifrasi, mettere alla porta l'avvocato!

Signori, non è data la tutela dei diritti del cittadino che, quando è imputato, può anche essere innocente, e mi riporto a tutti gli errori giudiziari che voi conoscete meglio di me, non è data all'infuori della presenza dell'imputato nell'istruttoria!

Quale è la triade dell'ufficio giudiziario, onorevoli colleghi? È il giudice, è il pubblico ministero, è la difesa. La difesa deve poter intervenire le tante volte intervenga nell'istruttoria della causa il Pubblico Ministero! Perché a me è sembrato sempre ed oggi, dopo l'avvento della democrazia in Italia, per fortuna, nella nostra Repubblica, sento più grave lo stridore dell'argomento del 303 del c.p.p., laddove si permette al Pubblico Ministero di intervenire sempre nell'istruttoria e si tiene sempre invariabilmente fuori l'avvocato. E se l'avvocato di maggiore o di minore esperienza, riesce, attraverso il fitto velo che copre l'istruttoria, a sapere qualche cosa, lo deve alla bontà dei Magistrati, alla abnegazione dei giudici, perché, con questa procedura ed anche con l'integrazione fasulla che è stata fatta a questa procedura dalla novella del 1955, la difesa resta pur sempre in anticamera, la difesa arriva quando non c'è più niente da fare! Signori, attuiamo nella maniera più rapida e più breve, ci sono i colleghi maggiori che ne sanno più di me, attuiamo il rispetto della Costituzione, introduciamo la difesa all'interrogatorio, abilitiamo la difesa ad essere presente alla perizia, non preoccupiamoci di quelle date manchevolezze che con quegli eufemismi di cui si è parlato nei congressi e che qui si usano nelle relazioni, sono diretti a sminuire la figura dell'avvocato. Perché, signori colleghi, se

gli avvocati sono qualche volta manchevoli, e lo riconosco, io sono il primo ad essere manchevole, anche altri sono manchevoli. Signori, dobbiamo integrare le rispettive manchevolezze, dobbiamo concorrere per l'attuazione della giustizia, nel quadro delle leggi, nel quadro della Costituzione!

Non ho finito, professore, presento...

(Presidente **ALTAVILLA**: Abbia bontà...).

...Presento le conclusioni scritte. Bisogna poi attuare la Costituzione anche in tema di riparazione di errori giudiziari. Bisogna attuare, perchè gli istituti che ci reggono attualmente, in tema di riparazione **dell'errore**, non reggono. Il soccorso a titolo di **carità** è una offesa, è inadeguata la revisione del processo. Dobbiamo attuare l'art. 24 anche con questo e dobbiamo ritirar fuori dagli archivi del Senato due disegni di legge per la riparazione degli errori, uno dei quali porta il nome del Senatore Papalia Smith, **quell'altro** del senatore Scoccimarro, e dobbiamo ricordare anche quello che è il progetto Ministeriale, contro gli errori giudiziari. Perchè solamente così contribuiremo, come vogliamo, e come è nostro dovere e come l'etica professionale ci impone, all'attuazione della giustizia in Italia nel quadro delle leggi processuali e della Costituzione, base ed anima di tutte le leggi!

Io propongo, in iscritto, come mozione, tutto quello che rapidamente ho detto, ed aggiungo anche, senza averlo commentato, che occorre ripristinare i motivi aggiunti d'appello, nei limiti di cui al codice del 1913 (**applausi**).

Presidente **ALTAVILLA**:

Ora, darti la parola soltanto a due avvocati: all'avv. Franco **Guarnieri** e all'avv. Giuseppe Ciampa e poi chiuderti la seduta.

C'è un argomento che avrei voluto sentire trattato da questo Congresso, cioè il divieto di interrogare l'imputato da parte della polizia giudiziaria.

Questa è la riforma **più** fondamentale.

Infiniti errori giudiziari della corte d'Assise sono dovuti ad un interrogatorio fatto dalla polizia giudiziaria, purtroppo molte volte senza nemmeno la firma **dell'imputato**. Ci sono delle condanne all'**ergastolo** a causa di questo!... (rumori).

Avv. FRANCESCO GUARNIERI (Roma):

Amici e colleghi, io mi **soffermerò** molto brevemente su tre problemi che, fino a questo momento, non sono stati trattati o sono stati trattati, non dico con **superficialità**, ma così, in *passant*.

I due problemi di cui parlerò con precedenza riguardano l'istruttoria, ma riguardano anche il giudizio, e si riferiscono, specialmente, alle proposte fatteci al punto terzo del primo capitolo: «Risarcimento del danno per i giorni passati in **illegittima** custodia». L'altro riguarda la estensione della scarcerazione automatica nel giudizio, nella fase che sta tra l'istruttoria e il giudizio. Perché, in questa relazione, si parla anche di giudizi, si parla, cioè, del giudizio di appello.

Terzo problema che io dirò di **gravità** e di **attualità**, è quello della esecuzione della pena. **Perché**, e le dico ora per inciso, questo della esecuzione della pena, è un po' la « Cenerentola » della nostra professione. Noi, alla esecuzione della pena, diano una importanza molto relativa, mentre il problema è di rilievo.

In rapporto al punto tre della relazione che riguarda il risarcimento del danno: beh, signori miei, andiamo un po' adagio! Io credo che l'anima così larga, così umana, credo, del **relatore** avvocato D'Andrea, abbia preso il sopravvento in questo argomento, ma, signori miei, praticamente, solo nel caso che vi sia stato un arbitrio, in malafede, del magistrato, potremo avere l'illegitima carcerazione, ma se no, signori, siamo tutti soggetti ad errori e, del resto, tutto il concetto del nostro sistema procedurale è questo: che, attraverso i gradi, si **può** arrivare alla correzione **dell'errore**. Ora, io penso che, su questo risarcimento del danno per i giorni passati in illegittima custodia preventiva, ci siano da fare molte, ma molte riserve, salvo che i **relatori** non ci sappiano spiegare quando ci troviamo di fronte ad un caso di **illegittimità**, ed anche in rapporto...

(Voce: Anche quando deriva da errore...).

... ma no, signori, io non lo posso dividere e questo **concetto**... (rumori e interruzioni).

Ad ogni modo, io dico questo: che se è vero che ancora oggi è discutibile che si possa avere il risarcimento del danno, dopo che si è trascorsa tutta la fase del giudizio e vi è stata una revisione, penso che affermare questo concetto di una riparazione di danno per

una custodia illegittima, quanto meno richieda di necessità che si stabilisca con esattezza quando si ha la illegittimità di custodia.

Passando ai termini della custodia preventiva, osservo che già il solo fatto che si tratti di termini di custodia preventiva potrebbe far ritenere contraddittorio che si possa parlare di una sospensione della custodia preventiva quando si è già in una fase che ha superato l'istruttoria, perchè la custodia preventiva, in fondo, è un istituto dell'istruttoria; credo che sia così, signori, ma potrei anche errare su questo argomento. Secondo argomento: in ogni modo, anche se fosse possibile attuare quello che si propone dal relatore e dai relatori, di fissare il termine di custodia anche oltre la istruttoria e cioè che si possa verificare una scarcerazione automatica, se in un determinato termine non si è avuta una sentenza di accertamento di responsabilità, direte voi, signori, se questo istituto portato alla conseguenza cui si vuole portarlo dai relatori, si possa estenderlo anche ai giudizi di appello, come si legge nella relazione. Perchè, dopo tutto, nel giudizio di appello, noi ci troviamo già, è vero, con una affermazione di responsabilità, cosa che è diversa da quello che si verifica invece quando questa affermazione di responsabilità non c'è.

Terzo punto: tribunale delle esecuzioni. Beh, indubbiamente, signor Presidente, signori amici, il problema è grosso ed è molto interessante e bisogna dare atto ai relatori di averlo svolto con ampiezza, non soltanto, ma con completezza — potremmo dire noi — anche perchè si è avuto cura di indicare le legislazioni straniere che della materia si occupano e si è avuto anche cura di indicare, norma per norma, tutto il caos che c'è nel nostro codice in fatto di esecuzione. Tuttavia, gli stessi relatori non si possono nascondere che la creazione di questo istituto presupporrebbe tutta una modifica del congegno della pena che vige nella nostra legislazione, cioè che occorrerebbe, portando alle ultime conseguenze questo tribunale delle esecuzioni, arrivare alla sentenza di condanna a pena indeterminata. Ma poichè, è esatto, non si può negare, che le norme che regolano attualmente la esecuzione, sono norme che non hanno un collegamento tra di loro, tanti sono gli organi che se ne occupano e tanti sono i procedimenti che si adottano, io penso che bisognerebbe, per il momento, che a questo coordinamento di norme si arrivi e che, quanto meno, per il momento, si estendano i poteri del giudice di sorveglianza, per modo che certi provvedimenti che oggi occorre richiedere e richiedere con tanta fatica e con tanto dispendio di energie

e di spese, anche al Ministero della Giustizia, invece siano adottati da un altro organo, che io penso, in questo momento, possa essere il giudice di sorveglianza. A lui non deve essere soltanto attribuito il modesto compito di redigere un parere, **perchè** poi questo parere non sia tenuto in alcun conto dal Ministro, ma **è opportuno** che, invece, il giudice di sorveglianza od il giudice dell'esecuzione, che deve essere, **per** il momento quello stesso che **si è** occupato del processo (ed io ho piacere che l'eccellentissimo Presidente sia di questa stessa opinione), questo giudice abbia la **potestà** di sminuire, di attenuare, di revocare certi provvedimenti di **severità**, certi provvedimenti di condoni o di grazia, appunto **perchè**, cos" non soltanto si darebbe unità e coordinazione alle norme dell'esecuzione, ma si arriverebbe ad adottare provvedimenti che siano **più** idonei **e** siano **più** proporzionati **all'entità** del fatto **e** siano tali **da** considerare la **personalità** del reo. Io non faccio delle proposte **concrete**, tanto **più** poi che, in questo momento, non posso presentare **nè** un ordine del giorno nè delle mozioni, ma, ad ogni modo, confido che l'assemblea voglia tener conto delle mie osservazioni le quali sono state dettate da un sentimento di amore per questa materia ed anche da una speranza, che **cioè** la nostra procedura penale si avvii veramente verso una fase di snellezza, si avvii verso una fase di **modernità** che, bisogna riconosce lo, non ha **fin'ora** (applausi).

'Presidente **ALTAVILLA** :

Ultimo oratore: avvocato **Ciampa**. Si ricordi, avvocato, che mancano dodici minuti alle otto...

Avv. GIUSEPPE **CIAMPA** (Napoli):

Io spero di poter parlare anche di meno! (applausi).

Egredi Colleghi e Congressisti. Ho da dire poche cose in una maniera molto semplice, **perchè** noi ci conosciamo, non stiamo in Corte d'Assise, stiamo tra noi, basta il tono della conversazione. **È** stato veramente provvidenziale, che il Comitato organizzatore del Congresso ci abbia dato un simile Presidente.

Ora dico, parliamo alla buona. Qui **c'è** una questione, diremo, di metodologia pratica. Che cosa vogliamo? La grande riforma **pe-**

naie? L'abbiamo chiesta continuamente, non l'abbiamo ottenuta. Noi siamo ancora governati da un codice che imperava allora, imperava in un regime dispotico e per quanto si possa travagliarci ad aggiungere pezzetti di modifiche, novelle o non novelle, ecc. resta nel suo carattere dispotico e autoritario. Ora, è strano a dirsi, la Repubblica democratica fondata sul lavoro non ha avuto ancora il coraggio di riformare i codici di quel regime che ha dovuto abbattere!

Che vogliamo fare? Dobbiamo continuare così, e se vogliamo continuare così dobbiamo ascoltare il monito di quelli che hanno detto: chiediamo piccole cose, un po' alla volta, perchè non potendo con un attacco frontale travolgere il nostro nemico, cerchiamo di andare con piccoli mezzi per vedere come possiamo demolirlo incriminandolo progressivamente.

La relazione pregevolissima dei tre penalisti ed amici, tra cui il carissimo D'Andrea che conosciamo da tempo, ha voluto ispirarsi, se non sbaglio, ad una nuova, forse radicale, riforma del codice penale. I suoi principi sono larghissimi, ed anche nella intonazione iniziale in cui si abbandonano a soverchio ottimismo, concludono che noi dobbiamo rispettare il delinquente; io dovetti sull'argomento parlare in una riunione internazionale della *Pax Romana*. Il rispetto del delinquente sì, ma fino ad un certo punto, perchè c'è, se non sbaglio, anche un diritto legittimo di difesa sociale, secondo la scuola cui appartiene l'Altavilla, e questo ci impone di fare una certa guerra al delitto. E anche nel nuovo diritto carcerario ci si impone di non esagerare, perchè noi potremmo andare contro inconvenienti gravissimi: si preferirebbe di essere mantenuti a spese dello Stato, e vedere lo spettacolo della televisione o divertirsi altrimenti e quindi se svanisse qualunque afflizione per il delinquente, specialmente nelle zone di area depressa e ad alto livello delinquenziale, i galantuomini finirebbero per sopportare le spese per i delitti degli altri ed incoraggiare indirettamente le violazioni della legge.

Quindi, occorre senso di equilibrio. Mi limiterò a pochi cenni. Prima di tutto, un senso elevato di civiltà specialmente in una ordinata democrazia, avrebbe dovuto portarsi ad eliminare certe forme di pressione fisica o psichica per provocare la confessione cui purtroppo, secondo quanto si sente dire con troppo frequenza si ricorrerebbe da parte di certi organi della questura. Che valore può avere l'interrogatorio ottenuto in quel modo?

Eppure vi sono dei Magistrati che credono di più all'interrogatorio raccolto in questura, che alla negazione della consumazione del delitto fatta il giorno dopo (rumori...). Ho anche sentito (il fatto era però solo denunciato dai giornali) che in un grossissimo processo, il P.M. era intervenuto in sordina per assistere, non visto, ad un interrogatorio in questura. Se il fatto fosse vero sarebbe certamente in contrasto con tutte le norme processuali. Ma io mi domando: perchè quando si assume un interrogatorio, con la serietà con cui deve essere assunto, senza illecite pressioni, non è presente il Magistrato? O meglio perchè già questo primo interrogatorio non viene direttamente raccolto dal Magistrato?

Occorre qui richiamare l'attenzione del legislatore e se non ci si potrà arrivare bisogna almeno affermare e ribadire il principio, che del resto si desume da qualsiasi trattato di scienza penale, **che** l'interrogatorio non deve avere valore di prova, quando le sue risultanze siano poi contestate dallo stesso imputato.

Veniamo ad altro punto. Volevo raccomandare alcune piccole cose, ma che hanno la loro importanza. **C'è** quel benedetto articolo 152 c.p.p. che concreta una vera contraddizione con l'art. 479 c.p.p.: quando vi è già in essere un'azione di estinzione, allora si può andare al giudizio di merito e quindi non applicare l'amnistia. Laddove l'art. 479, dispone che: « Quando non esiste la prova del fatto, allora **si** assolve per non avere commesso il fatto ». Ebbene, io mi sono trovato davanti a una sentenza che **diceva**: « Il fatto non è stato commesso, il delitto non è stato commesso, ma poichè non esistono prove evidenti che il fatto non sia stato commesso non si può applicare l'amnistia ». Ma questo è un capovolgimento... **No**, cioè, non si assolve per non aver commesso il fatto, ma si applica l'amnistia... (rumori).

Mi è capitato proprio nella pratica professionale alla Corte d'Assise di Perugia... (*interruzione*)... due minuti ed ho finito.

Io non posso concordare, quindi, con quella larghezza con cui la relazione ha voluto guardare il delinquente; io sono per il mantenimento del mandato di cattura. Io sono contrario alla proposta che si può emettere il mandato di cattura insieme con la sentenza. La Novella ha realizzato in questi campi un notevole miglioramento. Bisogna perfezionarla anche per un maggiore intervento del difensore, sia nella perizia, sia nell'interrogatorio. È troppo poco. La modifica deve essere più ampia, perchè vi sono degli articoli in cui

QUINTA SEZIONE

PROSECUZIONE E CONCLUSIONE DEI LAVORI

Giovedì: 26 settembre 1957 · ore 9,40, Aula del Collegio Irnerio

Il Presidente Prof. **Altavilla** dichiara aperta la seduta, riassumendo brevemente una mozione presentata dall'avv. **Umberto Lombardi** di Roma, in questi termini: « Il Congresso fa voti perchè nell'auspicata riforma del codice di procedura penale sia attuata la proposta di Enrico Ferri di disporre che il risarcimento del danno alla parte offesa sia considerato come compito naturale dell'azione penale e in ogni caso una più adeguata tutela della parte civile riconoscendole tutti i diritti di parte del processo, come avviene in Francia... ecc. ».

AVV. RENATO PICCININO (Genova):

Io ho esaminato un punto della relazione base in cui si parla del Tribunale di esecuzione. Ora, ieri abbiamo sentito il professor Casalnuovo il quale ha operato un distinguo tra quello che era il proprio pensiero e il pensiero direi, semplicemente attribuito a questa relazione. Ho sentito anche una **perplexità** nell'illustrissimo signor Presidente, in quanto si diceva: può essere che un giudice che non assiste al dibattimento possa graduare la pena, e cioè conoscere la **personalità** dell'imputato. Ma c'è da fare un rilievo, illustrissimo signor Presidente, quella relazione non parlava affatto di un Tribunale, direi, limitato alla graduazione della pena. **No**, affatto! Parlava di un Tribunale di esecuzione, cioè di un Tribunale che affrontasse una fase successiva e all'accertamento della **responsabilità** e alla graduazione della pena.

Ci si riferiva in quella relazione a quella **jungla**, a quel caos che c'è in materia di provvedimenti e soprattutto di competenze in

tema di declaratoria di amnistie, in tema di conversione di pene pecuniarie in pene detentive, con conseguenti conflitti di attribuzione: oggi, il Pubblico Ministero e domani il Giudice Istruttore e dopo domani il Giudice di Sorveglianza. E proprio prendendo spunto da questa confusione di competenze di attribuzioni, si richiamava l'attenzione sulla opportunità di costituire presso ogni Corte d'Appello un Tribunale di esecuzione al quale fossero conferite tutte queste attività, tutte queste competenze, ma ripeto attività e competenze che si rifanno ad una fase immediatamente successiva al passaggio in giudicato della sentenza.

Quindi la perplessità sollevata dall'illustrissimo signor **Presidente** circa la necessità che il giudice che aveva affrontato il dibattimento graduasse la pena riterrei debba essere superata.

La seconda osservazione, è puramente, direi, una specificazione di un concetto; ho sentito parlare, in termini quasi drammatici circa la esistenza o meno della giuria. Ma mi sembra che, come diceva giustamente un oratore che mi ha preceduto ieri, ogni congresso dovrebbe essere una tappa ulteriore dei congressi che lo hanno preceduto. Ora, nei precedenti congressi tutta quella che è la dottrina, tutto quello che è il lavoro degli avvocati, dei giuristi ecc. si rifà a dei concetti base. Il primo concetto base è esattamente questo: quello della specializzazione del giudice. Il secondo concetto base è quello della necessità di arrivare alla individualizzazione della pena. Ora, con dei concetti siffatti: individualizzazione della pena, specializzazione del giudice, il concetto di giuria popolare, per lo meno così come oggi è configurato, è superato.

Come si può pensare, oggi che si richiede una specializzazione del giudice, oggi che si richiede che il giudice affronti, ma affronti naturalmente non solo su un piano umano, ma anche su un piano di conoscenza psicologica, su un piano anche di esperienza giudiziaria, quella che è la personalità dell'imputato, la tipica personalità dell'imputato, come si può arrivare oggi in cui si afferma questa necessità della specializzazione del giudice e al tempo stesso della necessità della pena di essere adeguata alla personalità dell'imputato, come si può arrivare oggi al concetto di giuria popolare, là dove il giurato popolare è indubbiamente, anche nei confronti dell'ultimo Presidente del Tribunale, dell'ultimo pretorino, indubbiamente sotto questo angolo visivo, molto e di molto meno esperto e specializzato?

Quindi riterrei che alla luce di questi concetti si debba arrivare quanto meno ad una modifica: certo non nei termini dell'attuale giuria popolare,, che direi è una giuria che ha pochissima autonomia, ha una funzione puramente fittizia di collaborazione con il giudice togato. Un altro tipo di giuria, ~~Forse~~, non so, fatta dagli stessi magistrati togati, da persone specializzate, ma indubbiamente non una vera giuria popolare.

L'ultimo argomento ~~è~~ questo: ho sentito di un ordine del giorno presentato dall'avvocato Pittaluga in tema di autenticazione, sulla necessità di autenticare le firme dei difensori in calce ai motivi. Personalmente non ho mai compreso perchè questa sottoscrizione dei motivi, che segue indubbiamente la impugnazione, che è un atto più importante, debba essere autenticata, debba essere provveduta di tutti questi spedienti cautelari non si sa bene di che cosa. Comunque, in via del tutto subordinata, mi sembra, dato che una legge e'è, dato che nella legge si parla effettivamente di autentica, e dato però che il disagio nella classe professionale si verifica proprio nella impossibilità, o per lo meno nella grande scomodità dell'avvocato di disporre del Segretario addetto del Consiglio dell'Ordine, di recarsi personalmente ad apporre questa firma, di arrivare allora ad un altro tipo di istituto, esattamente a quello della legalizzazione della firma, che vale per chiunque: presso i Consigli dell'Ordine sarà depositata la firma dell'avvocato, la signorina del Consiglio dell'Ordine metterà un timbro e la firma sarà legalizzata (applausi).

~~AVV~~ PIERO BALLARMI (Bologna):

Io ho presentato questo Ordine del giorno:

« Il IV Congresso Nazionale Giuridico Forense, ritenuto che, allo stato, il P.M. trattiene alla propria competenza procedimenti penali per i quali la legge prescrive la formale istruzione, e che, di conseguenza, l'imputato è raggiunto da decreto di citazione a giudizio in violazione del suo diritto all'espletamento di determinati incumbenti istruttori ed a particolare assistenza difensiva

fa voti

a che sia sollecitamente elaborata, in progetto di legge, la riforma dell'attuale ordinamento istruttorio, riforma già proposta al Convegno Interregionale di Bologna: **16 giugno 1949**; ai Convegni Na-

zionali di Bellagio (aprile '53) e di **Milano** (novembre '53); al III Congresso Nazionale di Trieste, attraverso le seguenti innovazioni:

- 1) soppressione del rito sommario;
- 2) impugnabilità della sentenza istruttoria di rinvio a giudizio ».

Avrete notato come, in questo voto, sia incluso anche il Convegno Interregionale che si tenne a Bologna il **16** giugno **1949**.

Ho qui un numero di « Magistratura » che è precisamente del '49, in cui è riportata la cronaca fedele di questo Convegno Interregionale (Emilia, Marche, Toscana, Umbria, e Venezia), e si riporta quello che io stesso ebbi a dire in quella circostanza: « ...tra l'altro, \bar{e} necessario semplificare le forme, specie del processo penale, per ottenere una decisione rapida, fondendo, ad esempio, il rito sommario con quello formale: propone **però** che, ad evitare incontrollati rinvii a giudizio, la sentenza istruttoria sia resa impugnabile \equiv

Ora, non \bar{e} per rivendicarmi la priorità se non la paternità di questa idea che ha preso tanto sviluppo in sede di Congresso, ma è per sottolineare come, fin d'allora — 1949 — questa riforma sia stata qualificata « urgente »; tant'è che il titolo del resoconto: « Parlamentari, Avvocati, Magistrati di Bologna affermano l'urgenza della riforma giudiziaria » è steso con le stesse parole con le quali si apre il capitolo secondo della Relazione a questo Congresso: « Altra riforma che a noi appare urgente e di immediata realizzabilità, \bar{e} quella della unificazione della istruttoria ».

Io sottolineo in modo **particolare** questa « urgenza », che tale è e tale è rimasta da oltre otto anni...

Ora, faremmo un $\bar{p}\bar{o}$ torto a noi stessi se non dessimo al significato della parola l'importanza che deve avere, \bar{E} una riforma veramente urgente, e io ritengo che, in complesso, i congressisti che hanno partecipato ai lavori in questa sezione penale, non abbiano inteso tutta l'importanza e l'urgenza di questa riforma; riforma tanto **più** urgente dopo la riforma del 1955; **perchè**, se prima potevamo lamentare un abuso da parte del Pubblico Ministero nel trattenere alla propria competenza determinati procedimenti di squisita competenza formale, sta di fatto che, dopo la riforma del '55, abbiamo un dilagare di questo abuso.

Parla, la relazione, di **zelo più** o meno sentito da parte del Pubblico Ministero; e si afferma che il Magistrato di zelo particolare trattiene a sè un determinato procedimento, mentre invece quello **me-**

no zelante lo scaraventa sul tavolo del Giudice Istruttore, a seconda...

(Voce: quello che gli piace e quello che non gli piace...).

...quello che gli piace e quello che non gli piace; però, più che di zelo, io penso si tratti di... timore, e non credo di essere eccessivo in questo apprezzamento. Io ringrazio il maestro D'Andrea ...

(Voce: le statistiche...).

...Io ringrazio per questo suo assenso; credo vi sia un certo timore, oggi, da parte del Pubblico Ministero, che in istruzione formale l'imputato sia troppo difeso, sia troppo bene assistito; ed è proprio... È vero...?

(Voci: È vero, è vero...).



...Ecco! È una sensazione sgradevole, intendiamoci, per noi che crediamo alla maestà della giustizia con quel che segue; ma non vogliamo trasformare i nostri postulati in altrettanti « slogan ». E quindi cerchiamo, attraverso una riforma, di evitare che abbia a perpetuarsi e a dilagare un autentico malvezzo!

Per quanto riguarda la situazione di Bologna e — immagino che la situazione sarà analoga anche in altri distretti — per quanto riguarda Bologna, vi posso assicurare che non più un omicidio **colposo** va in formale (parlo di omicidio **colposo** da sinistro stradale; non parlo dell'omicidio **colposo**, che so io, del medico...

(Voce: ...che ha ammazzato l'ammalato!).

...che ha omessa l'antitetanica; parlo di omicidio **colposo** da incidente stradale); non più un omicidio va in formale. Ora, se c'è un delitto che ha bisogno di essere formalizzato, è proprio l'omicidio **colposo**, per quello che di fatto, di diritto, di psicologico anche ha in se, e soggettivamente e oggettivamente.

Ecco perchè auspico caldamente questa riforma, che è stata altresì auspicata dal Presidente nel suo discorso di apertura di ieri, attraverso la manifestata speranza che questo progetto di riforma possa passare per acclamazione.

Potrà determinare un certo imbarazzo la seconda parte dell'ordine del giorno che ho presentato, cioè: impugnabilità della sentenza istruttoria di rinvio a giudizio. Effettivamente, qui, il discorso meriterebbe un po' di tempo, e non è questa la sede. *Ruit hora*, e quindi devo concludere. Ho voluto unicamente affacciare il problema, ma faccio però rilevare questo, a conclusione: che, solo in apparenza si tratterebbe di un'arma incondizionata data al difensore: perchè, guai a quell'imputato che andasse effettivamente a giudizio dopo una sentenza di Sezione istruttoria che rigettasse l'appello avverso sentenza di rinvio! Ma se ne discuterà in altri congressi. Io ho solo affacciato il problema e vi ringrazio per la cortese attenzione (*applausi*).

Avv. ARTURO LISONI (Parma):

Avrei rinunciato alla parola e sarei stato comunque molto breve, se a proposito di un argomento che soltanto in apparenza è di lieve entità, ma sostanzialmente di grande importanza, i colleghi avv. Pittalunga ieri, diffusamente, ed altro collega di cui non ricordo bene il nome, non si fossero intrattenuti sul tema.

Accenno alla legge del giugno scorso, la quale ha semplificato il tema e la materia delle autentiche e delle legalizzazioni. Ha tolto questo obbligo ad una quantità di atti importanti. Ebbene, quella legge non fa cenno, che l'autentica e la legalizzazione delle nostre firme resta esclusa. Quindi chi legge la legge dice: ma questi avvocati godono così poca fiducia che la loro firma debba essere legalizzata, autenticata e dal Consigliere e dal Segretario, e poi la firma del Segretario debba essere autenticata o legalizzata che dir si voglia, anche dal Pubblico Ministero?

(Avv. D'ANDREA: Non si sa precisamente da chi dovrebbe essere legalizzata).

...E giacchè ho la parola, voglio aggiungere anche questo: è una osservazione, che sembra di scarsa importanza, ma praticamente ha molto rilievo. Accenno al termine. Sappiamo tutti che quando si propone ricorso per cassazione, la sentenza che deciderà quel ricorso tarderà, quando va bene, un biennio.

Ebbene, percliè costringere il difensore che talvolta deve affrontare una serie di questioni di puro diritto nel termine perentorio di venti giorni? Se questo termine fosse prorogato, ciò nulla nuocerebbe al giudicabile e nulla all'amministrazione della giustizia.

Può accadere questo: che la notifica dell'avviso del deposito della sentenza avvenga il 10 agosto, il 12 agosto, ed ecco il povero libero professionista obbligato a rimanere nella propria città, nella propria sede, per potere adempiere a quello che è il suo sacrosanto dovere di dedicare ciò tutto se stesso alle varie, molteplici e talvolta ardue questioni di diritto da sottoporre alla Corte Suprema.

Queste, quindi, le raccomandazioni mie: che i termini siano adeguatamente allungati per la presentazione dei motivi di impugnazione (applausi).

Avv. NICOLA ANNOSCIA (Trieste):

Ho chiesto la parola per proporre un ritocco alla dizione dell'art. 185 novellato del Codice di Procedura Penale.

Questo articolo, nel testo attuale, recita, nell'ultimo comma: «Le nullità previste in questo articolo sono insanabili e rilevabili in ogni stato e grado del procedimento». Sembrerebbe che si sia fatto tutto il possibile per garantire efficacemente la posizione dell'imputato, soprattutto nel caso in cui si siano violate a suo danno le norme sulla rappresentanza, assistenza ed intervento dell'imputato. Secondo me, invece, questo non si è verificato, come potrò brevemente dimostrare attraverso un caso patologico che mette a nudo la inefficienza della norma così come è formulata.

E dico subito, anticipando la conclusione, che io proporrei una riforma nel senso di far seguire all'ultimo comma, così come oggi si legge, la seguente dizione: «ed anche in sede di esecuzione della sentenza di condanna pronunciata nel giudizio».

Desidero fare, a migliore intelligenza della mia mozione, un piccolo passo indietro, cioè tornare al tempo in cui la leggina n. 517 del 1955 era ancora da venire. Se si consultano le riviste di giurisprudenza penale, specialmente del biennio 1949-1950, ci imbattiamo in numerose sentenze del Supremo Collegio che, in tema di inesistenza giuridica dell'atto processuale, affermavano il principio secondo il quale la inesistenza giuridica dell'atto processuale infirmava la sentenza emanata nel giudizio, impedendone il passaggio

in giudicato e, nella varietà delle motivazioni che si adducevano a fondamento di questo indirizzo, qualche altra sentenza aveva, sul piano strumentale, puramente e semplicemente affermato che la nullità dell'atto anteriore, propagandosi a tutti gli atti successivi e dipendenti dal primo, investiva anche l'atto con cui si poneva in essere la formalità della notifica della sentenza, togliendo a questa notifica la efficacia di determinare la decorrenza del termine dell'impugnazione.

E si è verificato questo fatto curioso, che, mentre con la legge n. 517 del 1955 abbiamo fatto quel passo avanti, conquistando la abrogazione del secondo comma dell'art. 184 che diceva: « Tutte le nullità possono essere sanate nei modi stabiliti dalla legge » ed abbiamo avuto quell'aggiunta che all'art. 185 sanziona la nullità assoluta ed insanabile di quelle violazioni delle cosiddette precedenti nullità di ordine generale e vi attribuisce la qualifica di nullità rilevabile d'ufficio, il Supremo Collegio, invece, con mania regressista, ci ha portato di fronte a questa situazione: che tutte quelle nullità che l'art. 185 novellato dichiara insanabili, le considera tali se ed in quanto sia proposta impugnazione in termine utile. Ora, si faccia il caso dell'imputato irreperibile, il quale sia stato citato nelle forme dell'art. 170 e che queste forme siano state violate a suo danno, sì che da queste violazioni sia derivata per lui l'assoluta ignoranza di fatto del procedimento pendente a suo carico e della sentenza emanata contro di lui; si vedrà subito come la posizione di questo imputato sia irrimediabilmente pregiudicata.

Ecco perchè, signori, che avete la pazienza di ascoltarmi, io propongo questo piccolo ritocco, in base al quale la dizione &l- l'ultimo comma dell'art. 135 novellato dica in complesso così: « Le nullità previste da questo articolo sono assolute, sono insanabili e devono essere rilevate d'ufficio nello stato e grado del procedimento ed anche in sede di esecuzione della sentenza di condanna pronunciata nel giudizio ». Contro la mia opinione, potrebbe opporsi, ad esempio, che la stessa leggina 517 del 1955 abbia novellato l'art. 183 del Codice di diritto penale con l'istituto della restituzione in termini, ma l'obiezione, se fosse sollevata, non sarebbe conducente allo scopo. Perchè? Innanzitutto, l'istituto della restituzione in termini postula un imputato nei riguardi del quale si siano perfettamente osservate le norme per l'intervento, l'assistenza del rappresentante in giudizio, e quindi saremmo fuori tema. In secondo luogo, il provvedimento di restituzione in termini, è un provvedimento di-

screzionale del Giudice di merito, il che significa che un provvedimento ingiustamente negativo... in un giudizio di fatto che non dà adito al ricorso per Cassazione o lo darebbe con sanzione aprioristica di inammissibilità, non apporterebbe rimedio e lascierebbe sanguinante quel vuoto di giustizia che si determina attraverso la violazione di quelle norme.

Potrebbe ancora opporsi dai feticisti della cosa giudicata formale che in questo modo si rende perennemente incerto il rapporto giuridico. Ebbene, io dico subito che è preferibile aprire una breccia in questo istituto che ha più di convenzionale che di sacrosanto per imporre al giudicante quella attenzione che è doverosa per la guarentigia del cittadino imputato di fronte al Giudice.

Ecco, perchè, signori, io mi sono permesso di prendere la parola e proporre questa piccola riforma che sul piano formale si risolve in alcune paroline, ma che, sul piano sostanziale, è gravida di benefiche conseguenze nei riguardi dell'imputato e della retta amministrazione della Giustizia (applausi).

(Presidente ALTAVILLA: Tutto questo lo precisi per iscritto).

AVV. GIOVANNI MAGRASSI (Grosseto):

Ho chiesto di dire due parole e, dico la verità, mi sento oggi, dopo aver chiesto la parola in precedenza, dopo la dichiarazione fatta ieri dal professor Casalnuovo, che è uno dei firmatari della relazione, mi sento — dico la verità — più tranquillo. Perchè la cosa che mi aveva profondamente colpito era stata soprattutto quella parte della relazione, nella quale si vorrebbe escludere il mandato di cattura obbligatorio, renderlo soltanto facoltativo, ed anche questo limitato a certi casi.

Dicevo, che la dichiarazione fatta ieri dal professor Casalnuovo mi ha tranquillizzato e, forse, mi sarebbe piaciuto di più che quanto egli ieri ci disse, fosse stato aggiunto in calce alla stessa relazione, in modo che avessimo immediatamente sentito e saputo che non c'era quella concordia assoluta sopra un punto che, secondo me, è di tanta gravità. Come quando vi si considera quasi una eccezione la facoltatività della emissione del mandato di cattura. E si dice che potrebbero essere consentite eccezioni ove concorra con evidenza ed immediatezza di prova gravità di crimine tale da commuovere la pub-

blica coscienza, sì che resti esposto il delinquente ad indiscriminata rappresaglia.

Io avverto in ciò come un rovesciamento completo dell'alto e delicato potere dello Stato che è quello di prestare il diritto in favore della vittima e non in favore di chi ha turbato l'armonia giuridica della vita sociale.

Questo è quello chae mi ha colpito. E perchè il mio non sembri un atteggiamento paradossale, devo dire che nella stessa relazione, a pagina 50, ho trovato una frase che esprime perfettamente il mio concetto: vi si legge: «E si giunge, così, alla grave e pericolosa situazione di fare ben poca stima della vita umana ed avere più considerazione e riguardo verso l'imputato che verso la vittima».

Questo lo dice la stessa relazione. Ora sono diverse decine di anni che faccio l'avvocato e lo faccio maggiormente come difensore, come tutti quelli che fanno il penale, che come parte civile, e francamente ho sentito che questa eccezione che dovrebbe, diciamo così, ostare all'obbligatorietà del mandato di cattura, e che è a tutto vantaggio di colui che ha turbato l'ordine giuridico, a me è sembrato che fosse assolutamente aberrante, tanto che mi pare che noi, davanti ai Magistrati ed ai cittadini coi quali viviamo (io vivo in un piccolissimo centro, vivo a Grosseto, che è il più piccolo capoluogo di Provincia della Toscana), ci esporremmo al ridicolo. Che noi avvocati, cui pure spetta di collaborare coi Magistrati per sollecitare e fiancheggiare la loro azione di ripristino dell'ordine giuridico turbato, si vada invece proprio a soccorrere colui che ha leso quell'ordine giuridico... E soprattutto ai tempi in cui viviamo come ha detto ieri il professor Casalnuovo con un'indicazione geografica che io penso, purtroppo, che possiamo estendere; egli ha parlato della sua Calabria, riferendosi alla gravità dei delitti che si commettono. Ma noi oggi siamo in un ambiente nel quale i delitti più atroci e, soprattutto, spinti dal più basso dei motivi, che è il motivo di lucro, si ripetono nelle grandi città. Ieri l'altro, domenica, qui, in pieno giorno, una rapina a mano armata, qui a Bologna, a Bologna dove si è conclusa la bella gesta della banda Casaroli. Vengono assaltati padri di famiglia che sono al loro posto di lavoro per puro fine di lucro, e si deve temere per i delinquenti e salvaguardare le loro... preziose vite alla Patria per i giorni a venire, perchè guai se questi interlocutori del dialogo della ricerca della verità e del giusto venissero domani a mancare...

Questa è una delle ragioni, chiamatela sentimentale, chiamatela

come volete, ma, per me, è qualche cosa di più, perchè, oltretutto, come dico, ci esporrebbe anche al ridicolo: che proprio noi venissimo a far proposte di questo genere.

Quanto alla cauzione, io sono altrettanto contrario, perchè nella stessa relazione, onestamente, ad un certo punto, si arriva a dire: proporzione, proporzione... però si **arriverà** davanti al povero e noi sappiamo che la legge penale è per motivi sociali, più facilmente elusa dal povero che dal ricco, il quale non ha bisogno di delinquere per levarsi i vizi ed i capricci. Ed allora è naturale che il povero è **più** esposto alla persecuzione **giudiziale**, e, nella stessa relazione, si arriva a dire: E va bene, quando ci troveremo davanti a casi di **conclamata** miseria ed **impossibilità**, allora, in quel caso, noi potremo sempre dare la **libertà** vigilata, l'obbligo di presentazione.

Ora, siamo uomini, uomini moderni, uomini di oggi: è mortificante la presentazione quotidiana, non voglio dire è infamante, ma è mortificante, è lesiva, perchè, oltretutto, è una cosa che non si **può** nascondere, specialmente in piccoli centri. Oggi, che **è** così difficile trovare un tozzo di pane, un po' di lavoro, è molto facile che il **padronato** dica a quel tale: « Tu non fai per me », perchè uno che tutte le sere si deve presentare è persona poco raccomandabile, e mentre nella relazione giustamente si parla della giustizia come proporzione, in questo caso non si può parlare di proporzione, **perchè** la proporzione è fra termini identici: qui, invece, si tratta di termini diversi. Da una parte, **c'è** chi, potendo, attraverso lo sforzo di una cifra, continua a fare i suoi affari, gestisce la sua azienda e magari insiste nella violazione della legge e, **dall'altra**, invece, **c'è** chi, per non avere questo, è costretto ad una presentazione, come dicevo, per lo meno mortificante.

Altrettanto mi permetto di esprimere il mio parere contrario a quella specie di prevalenza, che mi è sembrato di avvertire nella relazione, che si vorrebbe dare al giudizio per direttissima. Ora, per prendere un termine di paragone, prendo la chirurgia: il processo per direttissima mi fa l'impressione dell'operazione... a caldo, che il buon chirurgo cerca sempre di evitare, perchè, insomma, si sa che ci espone a maggiori pericoli. Tutti lo sappiamo! Non solo ci sono minori garanzie, ma ci sono minori possibilità anche per l'avvocato di onestamente approntare la sua prestazione. Noi lo sappiamo, facendo l'avvocato: ma quante volte, dopo molto tempo, ci viene in mente **un'idea**, un concetto, ci viene suggerito qualche cosa, tutto quello che ci verrebbe a sfuggire quando invece si fosse davanti ad un **giudi-**

zio per direttissima, che è bene che esista, ma limitato e non che diventi la norma come attraverso la relazione in certi punti pare si auspichi.

D'altra parte, io sono contrario altrettanto alla istituzione del Tribunale delle pene. Siamo degli italiani, lo sappiamo cosa vuol dire! Sarebbe una complicazione, prima di tutto, dal punto di vista burocratico-esecutivo, a parte il fatto che noi tutti sentiamo che se c'è un Giudice, il quale può veramente commisurare con giustizia, vale a dire adeguando alla persona del colpito la pena, questo Giudice è quello che, avendo vagliato tutte le circostanze del fatto, avendo vissuto il dramma del processo nella ricostruzione giudiziaria, è in condizione, pesando il pro e il contro, di stabilire anche il *quantum* della pena, mentre un Giudice nuovo, il quale nulla sa, al quale si dovrebbe ripetere da capo tutto quello che è stato il *curriculum processuale*, è naturale che non si troverebbe nella condizione adatta per questo, anzi certo in una condizione di assoluta inferiorità davanti al primo Giudice. A parte il fatto, come dico, che sarebbe una lungaggine di più, mentre noi abbiamo bisogno di sveltire i servizi giudiziari, anche, soprattutto, per la deficienza assoluta che abbiamo di magistrati.

Sono invece perfettamente concorde con la relazione per quanto si riferisce alle perizie, e per quanto si riferisce alle analisi. Purtroppo, a questo proposito, vi è per gli imputati una condizione di inferiorità — siamo fra avvocati, lo possiamo dire che, tante volte, anche per la corretta abilità del difensore, si risolve in un vantaggio per l'imputato. Noi non siamo a giocare, nè giochiamo, nè barriamo, noi dobbiamo fare un rapporto di calcolo, di studio, di logica e, per questo, bisogna che ci sia parità assoluta, perchè il nostro consulente, che era equiparato, niente meno che all'avvocato difensore, è divenuto un tollerato, mentre deve essere restaurato nel suo prestigio. Su questo, come dico, io non spendo una parola: sono concorde con quella che è la relazione e, per questo, non ho niente da aggiungere.

E dirò un'ultima parola che non mi detta soltanto il cuore, ma mi detta la mia formazione mentale e morale, ed è una parola a difesa della giuria popolare. Chiamateci dei sorpassati, chiamateci della gente che ha perduto il contatto col fremito della vita moderna, della vita civile, saremo quello che crederete voi, ma noi siamo per la vecchia giuria popolare. Vi dirò di più: che io che ho conoscenza con alti magistrati, e magistrati duri, non magistrati molli, so che loro stessi, spessissimo mi hanno detto che davanti all'ibridismo dello sca-

binato attuale, anch'essi sono per la giuria popolare. Giuria popolare, la quale — ricordiamocelo bene — perchè ci sono, a volte, dei concetti, che per essere diventati elementari, per essere quotidiani, per avere una continuità di presenza e di vita spirituale in noi, quasi quasi ce li dimentichiamo: la Giuria popolare non è un colore, una sottolineatura, è un elemento costitutivo dell'ordine liberale. Io non vi parlo di questioni politiche, ma dico che è un elemento costitutivo della costituzione liberale, è un elemento necessario, è un elemento insostituibile, non vi sto a dire che è un baluardo, che è quello che voi volete, non facciamo della letteratura, ma sentiamo che è un qualche cosa per cui, come nel sangue ci sono i globuli, così questa è una specie di globulo nella nostra vita di uomini liberi, di uomini coscienti, di uomini che danno una partecipazione diretta, anche attraverso l'amministrazione della giustizia, alle forme più alte della nostra vita civile. Non ce lo dimentichiamo per la dura conquista che ha rappresentato la Giuria popolare... nella relazione si riporta un **pez-zettino dell'Impallomeni**; ma perchè non avete riportato le cento e cento pagine del Carrara, che sono così chiare, così limpide, così precise, senza tortuosismi, senza parole difficili, senza «ismi» ed «asmi», ma dove si spiega proprio la sostanza naturale dell'istituto, da cosa nasce a cosa tende e che cosa salva, che cosa difende?: l'indipendenza dell'individuo e dei suoi istituti.

Questo è uno degli elementi che noi non possiamo dimenticare.

Ed allora noi prendiamo la relazione dove ci si dice: «ci sono le crisi nel collegio della Giuria» e rileviamo che le crisi sono in tutti i collegi! Noi abbiamo avuto tempo fa — e lo possiamo dire, perchè lo diciamo con un senso di commosso e palpitante onore — l'episodio di una grave crisi di coscienza in quell'alto Magistrato della Corte di Torino che si è suicidato dopo deliberata la sentenza e noi sentiamo un senso di reverenza, un senso di devota reverenza, non diciamo che è stato uno scarto, una stecca, ma è stata una testimonianza muta di questa crisi che certamente era sopraggiunta o aveva vissuto insieme con lui durante la decisione. Ma questo vi prova che le crisi avvengono in tutti i collegi, in tutte le formazioni, qualunque esse siano.

Nelle critiche che si fanno, si ricorda anche una frase del Machiavelli, il quale Machiavelli serve sempre per qualche cosa di poco buono, di poco umano... non si sa perchè abbia avuto questa grande disgrazia, mentre era un uomo così completo e così pieno. Ora, se si vuol gabellare qualche cosa, c'è il vecchio Machiavelli che fa da contrabbandiere, mentre invece il Machiavelli era uomo

che aveva sicurezza di giudizio, conoscenza degli uomini e aveva quel senso distaccato, vorrei dire quasi umorista che ha il toscano che, mentre per certi lati è fazioso, per altri è proprio indifferente ai contrasti inutili delle formalità e va diritto a quella che è la verità sostanziale dei fatti e delle circostanze.

Si è ricordato, dunque, che il Machiavelli avrebbe detto che si dà più rilevanza al patrimonio che alla vita.

(Presidente ALTAVILLA: Avvocato Magrassi, la pregherei...)

...Ed allora noi vi diciamo che questa considerazione che si attribuisce ai giurati si può attribuire altrettanto anche ai giudici. Non è detto che uno, perchè magistrato, non abbia anche lui un pochino l'animo di Machiavelli. Non c'è assolutamente questa specie di strappo... Si parla della corruzione e poi, a proposito della corruzione, si dice che i giurati si potrebbero corrompere, mentre i giudici no, perchè... D'altra parte, anche di indole disonesta, egli si manterrà onesto per puro calcolo! All'anima questa onestà! Io non so se il rilievo è più insultante per il giurato popolare o per il giudice togato! Se questa è un'onestà, se è un'onestà che ha questi impulsi, che ha questa spontaneità, che ha questa connaturalità, Dio ce ne guardi, perchè quando è onesta è ipocrita!

Il giurato -- si dice sempre nella relazione -- non ha cultura, non ha ufficio, non ha responsabilità pari al magistrato. E chi lo dice? Ma chi fa l'avvocato d'Assise, si vede davanti ingegneri, professori di Liceo, si vede davanti gente che è tutt'altro che sprovvista di cultura e di conoscenza, a parte il fatto che il giudicare, non esageriamo, il giudicare è questione di sentimento, non nel senso sentimentale, ma di sentimento nel senso di avvertire e di riprodurre in noi quello stato d'animo che si è prodotto una volta nel giudicabile...

(Presidente ALTAVILLA: Va bene, lei parla ad avvocati; quello che lei dice, essi lo vivono ogni giorno, quindi abbia la bontà di...)

...Io non volevo neppure parlare, s'immagini...

Ad ogni modo, ho finito e dico: se anche vero fosse questo, c'è sempre la possibilità di fare una maggiore selezione. Oggi viviamo in un tempo in cui la cultura non esce soltanto dai banchi della scuola, ma è diffusissima, attraverso tutti i modi e tutte le forme e

non si capisce come quegli stessi giurati che cent'anni fa andavano bene — e c'era la cultura ristretta, limitata, chiusa in comparti-
menti stagni — oggi, a cent'anni di distanza, non dovrebbero più
 corrispondere alle esigenze. E si dice anche che i giurati sono pro-
clivi a concedere le attenuanti generiche. Vi ricorderò un fatto solo.
 a questo proposito, un fatto solo sulle attenuanti generiche: ve lo
 ricordate il fatto di Conforti e Salerno, quei due manigoldi romani
che assassinarono quel ragazzo davanti agli occhi raccapricciati
 della fidanzata all'EUR? Per questi due, il Pubblico Ministero d'u-
 dienza chiese le circostanze attenuanti e poi si dice dei giurati che
sono lacrimosi e che facilmente danno le circostanze attenuanti...

Ecco perchè io insisto in difesa della Giuria popolare. Laddietro
 vediamo profilarsi l'ombra forcuta dell'Alta Corte Criminale.

Mi scuso ed insisto su quanto ho detto (applausi).

Avv. RENATO CANZANELLA (Napoli):

Parlerò molto brevemente, in quanto oggi è pregio essere brevi,
 su di un argomento trattato dalla relazione e su di un argomento
 non ancora trattato, però sempre aderente al tema del Congresso.

Sulla relazione mi soffermerò in senso critico, brevemente, sul-
l'argomento dell'Assise. In effetti, molti oratori hanno di già trattato
 delle Assise e su quello che è il punto di vista assolutamente inedito
 della relazione per una sezione specializzata del Tribunale in fun-
 zione d'Assise, con l'aggiunta di due o tre magistrati ancora, Tribu-
nale nuovissimo nel nostro ordinamento, di numero pari. Sarebbe,
come diceva l'oratore che mi precedeva, un surrogato di Alta Corte
 Criminale, già ieri si è detto, e non direi nulla di nuovo, di borbonica
 memoria.

Ebbene, signori, in effetti, la Corte d'Assise è una delle più alte
 estrinsecazioni, sia per quello che riguarda l'amministrazione pura
 della giustizia, sia per quello che riguarda la connessione del diritto
con la pratica. Bene, la Giuria è stata indubbiamente una conquista,
è però superata senz'altro dai tempi. E lo scabinato, sia di prima
che di seconda novella, non ha dato quei risultati logici. Può sem-
brare al sottoscritto, molto modestamente, che nell'una e nell'altra
ci sia stato un vuoto pregiudiziale, un vuoto che indubbiamente è
 stato previsto dal Ferri molti, ma molti anni fa e di questo si è
 parlato ampiamente anche a Mantova. È stata prevista dal Ferri la

specializzazione del Magistrato. In effetti, nelle Giurie, si raggiunge l'*optimum* del momento quando capitano di venir fuori dal segreto dell'urna dei tecnici di quel processo. Se, in effetti, si potessero avere, nella composizione della Giuria, su sei membri laici almeno due tecnici, avremmo quattro giudici che giudicano puramente con l'analisi del sentimento e due che più o meno abbiano della competenza, e si otterrebbe, indubbiamente, qualche cosa, di migliore.

Però, signori, c'è di più: attraverso uno studio più o meno profondo della situazione risulta che anche il numero pari attuale, che alla relazione può sembrare ottimo, forse è di grave nocimento al sistema dello scabinato. Se noi avessimo la Giuria formata da cinque persone, con l'obbligo di esaminare il processo e dare il verdetto, e tutte quelle sfumature che vengono proprio dagli interventi degli avvocati, il gioco delle attenuanti, il gioco delle aggravanti e tutto quanto altro è necessario alla sostanziale elaborazione della sentenza, venisse dato dal Tribunale di Assise, cioè dai tre magistrati togati, incorporati nel sistema di scabinato, allora potrebbe aversi indubbiamente qualche cosa di meglio di quel che attualmente si ha.

Signori, mi trattengo ancora su di un brevissimo argomento: potrebbe partire, in effetti, da questo Congresso, una voce autorevole, perchè diceva ieri un collega, l'avvocato Pignattari, che di voci autorevoli qui ne abbiamo assolutamente bisogno, in quanto poco siamo stati ascoltati la volta scorsa, potrebbe partire — dicevo — da questo Congresso ancora una voce autorevole per quello che riguarda una riforma che si è avuta, ma, inspiegabilmente, è stata in contrasto con altre norme già vigenti nel Codice. Mi riferisco, se non vado errato, all'art. 522 (non sono stato mai bravo negli articoli) in cui viene stabilito che l'annullamento della sentenza da parte del Giudice di appello abbia come immediata conseguenza la restituzione della causa allo stesso Giudice che l'ha giudicato in primo grado. Norma questa assolutamente in contrasto con l'art. 544, secondo cui l'annullamento della sentenza da parte della Cassazione, per casi pressochè identici, ha, per conseguenza, lo spostamento ad altro Giudice di pari grado della stessa circoscrizione. Quindi, in effetto, il contrasto di norme che viene così a determinarsi, non solo non apporta un contributo a quella che è la chiarezza giurisprudenziale, ma, nello stesso momento porta, ed anche volontariamente e spesso, a dei contrasti che sarebbe meglio evitare.

La questione è stata di già sollevata, proprio da me personalmente, a seguito di una sentenza del Tribunale di Napoli, per cui si

è avuta la restituzione allo stesso Pretore che aveva giudicato. Quel Pretore, secondo il mio modesto punto di vista, è incompetente a giudicare una seconda volta in base alle norme esplicitamente sancite dal nostro Codice (*applausi*).

Presidente ALTAVILLA: AVVOCATO Luigi Vecchi?

Avv. VECCHI (Bologna): Rinuncio

Avv. GIOVANNI DE BONIS (Lecce):

Mi pare, è una mia modesta impressione, almeno, che una riforma della Corte d'Assise sarebbe, in un certo qual modo, **inefficiente**, senza una riforma di quelli che sono i criteri oggi dominanti in materia di imputabilità, perchè, se non ricordo male, i risultati che una volta, con la vecchia Corte d'Assise, si raggiungevano, in confronto a quelli che oggi si raggiungono, si diversificano precisamente per quei grandi processi, per quei grandi delitti, i quali presentano dei caratteri peculiari che richiedono anzitutto un giudizio sulla imputabilità, quindi sulla **infermità** di mente.

La vecchia Giuria era portata ad assolvere spesso anche omicidi da determinati motivi; oggi, una vecchia Giuria composta da giudici popolari, che dovesse giudicare un omicidio passionale, per esempio, si troverebbe di fronte all'ostacolo **dell'art. 88** e seguenti, attinenti appunto a questa materia, ed ecco **perchè**, anche per quanto riguarda l'art. 314, questa materia appunto va tenuta presente contemporaneamente ai fini di una modifica.

Ma il mio intervento non è determinato da questo, signor Presidente, e casualmente su questo io ho detto la mia modesta parola. Il mio intervento si ricollega a quanto ha **già** accennato un **egregio** collega che ha parlato **all'inizio** della discussione, relativamente ai diritti della parte civile. Per me non si tratta di conferire maggiore diritto alla parte civile bensì alla parte lesa, perchè vi è qualche cosa di diverso, e trovo un addentellato **nell'art. 306** del codice di procedura penale. È strano, signori, che vi siano degli articoli (22, 23) i quali conferiscono alla parte lesa dei diritti puramente civili, quando intervenga nel processo, e vi sia, peraltro, **quell'art. 306**, il quale conferisce alla parte lesa dei diritti processuali veri e propri, quelli cioè di presentare memorie, di fornire elementi di prova; questo si po-

trebbe dire è attinente al diritto di prova che trasferitosi dal campo civile al campo penale rimane tale e quale. No, è qualche cosa di diverso. Perchè io tengo presente precisamente l'interesse pubblicistico del processo, per dire che quanto si concede alla parte lesa con l'art. 306, prima parte, o è attinente al suo compito in sede civile, quindi al suo interesse civile, o al fine pubblicistico del processo, l'accertamento della verità, cioè, l'accertamento della responsabilità. Ma vi è un capoverso, signor Presidente, e quel capoverso che in certo modo è anche offensivo per la parte lesa, il quale dice: nonostante che la parte lesa abbia questo diritto anche se non costituita parte civile, tuttavia non ha diritto di fare altro nel processo. La parte lesa è un soggetto del reato, non è un soggetto accessorio, come oggi si vuole ritenere, è un soggetto principale del reato, e voi tutti nella pratica avrete notato che spesso accade che quando ci si costituisce parte civile nelle conclusioni si chiede il risarcimento del danno nella misura di giustizia il che significa che non è un interesse soltanto civile che persegue la parte civile, ma è un interesse morale; persegue il raggiungimento dei suoi diritti di persona. Ora, la mia parola modestissima si ricollega a quanto già disse il grande maestro che è stato già ricordato, Enrico Ferri nella « Sociologia criminale » in particolare. Gli anni che sono trascorsi da allora, l'esperienza che tutti abbiamo, ci dicono appunto che è il caso di sopprimere, di annullare questa finzione giuridica della parte civile che interviene soltanto per i propri interessi; ma ci si dice che vi è il Pubblico Ministero... no, signori, no, illustrissimo signor Presidente, non è il Pubblico Ministero che può sostituire la parte civile; spesse volte la parte lesa è in contrasto col Pubblico Ministero, o è il Pubblico Ministero che è in contrasto con la parte lesa. Pensate, per esempio, quando si tratti di una offesa della parte prevenuta dalla polizia giudiziaria, o quando si voglia impugnare un atto della polizia giudiziaria, nel qual caso la parte può benissimo denunciare, anche per falso ideologico gli autori di quel rapporto.

Quante volte vi è accaduto che un Pubblico Ministero, per esempio, sollevi la sua voce contro la polizia giudiziaria? A me mai! Vi sono dei casi, sì, in cui coincide l'interesse della società, diciamo così, rappresentata dal Pubblico Ministero. Io ci credo poco, per la verità, personalmente. Ma vi sono dei casi e non sono pochi in cui viceversa vi è la possibilità che sorga contrasto tra Pubblico Ministero e parte civile. I rapporti processuali, che dovrebbero essere tre, nel processo attuale si limitano soltanto a due.

Illustrissimo Presidente, signori, io non voglio tediarvi oltre. Questi concetti sono stati già espressi modestamente da me e anche prima da altro collega, il quale ha già presentato un ordine del giorno; per conseguenza, illustrissimo Presidente, mi permetto di presentare questo ordine del giorno; forse sarà il caso di unificarlo...

(Presidente ALTAVILLA: Sarà messo agli atti del Congresso e sarà tenuto presente come voto per il prossimo Congresso).

...Io l'ho presentato, nonostante la presentazione dell'altro, perchè mi sono soffermato soprattutto sul diritto di impugnazione. Io non ho bisogno di illustrare a questi signori l'importanza di questa innovazione che dovrebbe essere adottata. Il diritto di impugnazione della parte lesa, anche quando non è costituita la parte civile, ma soprattutto quando sia costituita la parte civile (*applausi*).

Avv. CESIDIO DE VINCENTIIS (Genova):

Sig. Presidente, avendo, sia pur modestamente, collaborato alla stesura della Relazione, come del resto risulta alla fine della stessa, son qui, quasi imputato, a rispondere alle varie accuse.

La proposta che ha destato maggiore opposizione e contrasti, in questa sede, è stata quella di abolizione della obbligatorietà del mandato di cattura e dell'eventuale emissione di quello facoltativo soltanto al momento della pronuncia della sentenza di rinvio a giudizio. Senonchè tutti gli oppositori alla proposta della Relazione hanno confuso i due diversi aspetti. I problemi sono due:

1) se si debba o non si debba mantenere il mandato di cattura obbligatorio;

2) quale sia il momento di emissione del mandato di cattura facoltativo.

Circa il primo punto si è sentita avanzare questa critica: l'allarme sociale, la necessita di evitare l'inquinamento delle prove, la necessith di evitare la fuga rendono indispensabile il mantenere il mandato di cattura obbligatorio.

Io domando quali di questi tre elementi pub giustificare un mandato di cattura obbligatorio?

Oggi il mandato di cattura è reso obbligatorio in funzione della quantità della pena. Quale è il rapporto che pub unire un tale con-

etto con gli elementi indicati come quelli che dovrebbero giustificare il mandato di cattura obbligatorio? Sarà il Giudice e solo lui che di volta in volta potrà esaminare se vi è occasione a che la prova sia inquinata, potrà vedere se vi è occasione a che si possa verificare la fuga ed accerterà se la gravità del delitto, accompagnata dall'evidenza della prova, sia tale da destare l'allarme sociale. Tutti hanno dimenticato che questo allarme sociale il primo a sentirlo sarà proprio il Giudice. E se egli stesso sentirà tale allarme state certi che emetterà il mandato di cattura facoltativo.

(Avv. D'ANDREA: E non si farà pregare!)

...Certamente non si farà pregare!

Circa poi la necessità dell'urgente acquisizione della prova e della possibilità dell'inquinamento di questa, dovremo dire che tale preoccupazione non esiste certo oggi quando vediamo emettere mandati di cattura dopo due o tre anni dalla commissione del delitto. Del resto, la Relazione si è preoccupata di ciò ed ha previsto la possibilità di un mandato di arresto. Esso dovrà essere usato nella immediatezza del reato, quando effettivamente si verifica l'esigenza di un immediato arresto per acquisire una prova genuina. Ed occorre aggiungere che l'istituzione del mandato di arresto come accennato nella Relazione potrebbe anche risolvere il problema di accelerare i tempi dell'istruttoria. Infatti, usando di quel mandato di arresto si potrà avere anche oltre che una genuina, una pronta acquisizione della prova ed allora, in quei trenta giorni, si potrà anche giungere al rinvio a giudizio.

Ed una volta stabilito che non esiste un principio necessitante la conservazione del mandato di cattura obbligatorio, sorge il secondo problema: il momento di emissione del mandato facoltativo. La stessa Relazione si è resa conto della gravità del problema. D'altro canto non dobbiamo dimenticare che la procedura penale è un mezzo per evitare al possibile l'errore giudiziario. Per cui quando si propone l'emissione del mandato con la sentenza di rinvio a giudizio, non si vuol difendere il delinquente, come da qualche oratore retoricamente si è affermato, ma si vuol difendere il principio della necessità che la personalità umana non sia conculcata da nessuno e per nessun motivo. E per rispettare questa esigenza di assoluta garanzia è necessario che la privazione della libertà avvenga solo quando il Giudice possa con cognizione e coscienza affermare e dimostrare che

esistono sufficienti prove per addebitare al catturando il fatto delittuoso e di **cìò** possa dar conto con una motivazione.

Altro punto interessante della Relazione **è** quello della unificazione dell'istruttoria con affidamento della stessa soltanto al Giudice. Su questo punto mi sembra che tutti siamo d'accordo. Soltanto ritengo necessario richiamare l'attenzione **sull'importanza** in linea di principio della proposta della Relazione: essa costituisce il necessario presupposto per una ulteriore affermazione del processo accusatori~.

E l'ultimo problema trattato è il **più** grave: l'esecuzione delle pene. A me sembra che la Relazione abbia voluto prospettare una serie di tappe a venire. Abbia **cioè dennciato** l'evidente necessità di una riforma immediata, ma abbia altresì visto come questa riforma possa aprire le porte ad altre riforme, **perchè** il Congresso Giuridico Forense deve inserirai come una tappa nella serie degli altri Congressi nei quali determinate mete sono **già** state raggiunte e determinati programmi gih prospettati,

Oggi in materia di esecuzione delle pene esiste un vero caos e il sistema attuale **può** dirsi la negazione di quel principio, ormai certo, riaffermato **ancor** oggi con la particolare **autorità** della sua persona dal Presidente Altavilla, che la pena deve essere il necessario **corollario** del processo. Oggi, l'esecuzione della pena è affidata ad un Giudice che non conosce l'imputato e ad un Ministero di Grazia e Giustizia il quale pur potendo, ad un dato momento, decidere se sospendere o no, se rinviare o meno, l'esecuzione della pena, nulla conosce **nè** dell'imputato nè delle sue situazioni. Ecco quindi la **necessità** di **giurisdizionalizzare** immediatamente la materia **dell'esecuzione** della pena.

E se gettiamo uno sguardo ad un altro importantissimo settore dell'esecuzione della pena e cioè la concessione della grazia, rimaniamo **più** che perplessi. Siamo d'accordo tutti che la grazia è un potere demandato al Capo dello **Stato**. Ma in effetti come si svolge la pratica di grazia! **È un'istruttoria** segreta condotta sulla **personalità** e **sull'ambiente** del graziando fatta **però** da organi anonimi, senza che l'imputato stesso attraverso il suo difensore possa portarvi un contributo ed un controllo. Se questa istruttoria, invece, fosse demandata ad un organo giurisdizionale essa potrebbe veramente preparare un materiale utile **sul** quale il Capo dello **Stato** potrebbe portare sicuramente la sua attenzione.

Ed in materia di esecuzione di pene si pensi ancora alla **con-**

versione delle pene pecuniarie che non possono essere pagate. Conversione automatica, talchi! chi deve una multa di 500.000 lire dovrh scontare tre anni così come colui che deve una multa di 5 milioni! Voi vedete come la pena, al momento della sua esecuzione perda, così avvenendo, molto del suo potere di graduazione della gravita del reato.

Quindi, primo passo, affidare al Giudice l'esecuzione della pena in modo che essa conservi e rispetti la sua funzione.

Ma questo porta ad un secondo passo e cioè alla necessith di dover ulteriormente individualizzare la pena. Ed ecco che si apre allo studioso un panorama di riforme sempre più ardite, ma necessarie verso la sentenza indeterminata e conseguentemente verso un costante esame della personalità del condannato durante l'esecuzione della pena. Ecco perchè la Relazione parla di Tribunale dell'esecuzione delle pene: per riaffermare la necessith che l'esecuzione sia un momento del processo penale, e non qualche cosa al di fuori del processo penale. Solo così potremo mettere veramente in atto quello che è un grande insegnamento del prof. Altavilla e cioè che il reato deve essere considerato non come un ente a se, ma come un sintomo, come una chiave che ci consenta di penetrare nella personalità dell'uomo per rieducarlo e risanarlo. Ma tutto c i potrh farlo soltanto il Giudice dell'uomo non il Giudice del fatto! (applausi).

Avv. GIROLAMO SANTUCCI (Roma):

Io mi riporto a quanto ha detto il collega che mi ha preceduto, l'avvocato De Vincentiis, col quale mi congratulo moltissimo per avere egli egregiamente interpretato quei pensieri che stavo rimuginando.

Insomma l'esecuzione oggi, il problema dell'esecuzione delle pene è un problema fondamentale e credo che la funzione rieducativa della pena, accentuata nella norma costituzionale, possa esplicarsi soprattutto, se non esclusivamente, nella fase dell'esecuzione. Invero la dinamica emendatrice diviene più ristretta e discutibile nella fase cognitiva; mentre è nella esecuzione che può applicarsi un provvedimento adeguato e capace di operare sulla persona umana. Di qui l'importanza dell'esecuzione penale e la necessith che essa assuma un'autonomia normativa e funzionale.

Si è parlato di istituire un tribunale dell'esecuzione delle pene e si è detto giustamente che l'idea può avere una incidenza pratica

immediata, come pure può avere una propulsione riformatrice più vasta e profonda.

Aspetto pratico: la competenza funzionale in materia, dicono bene i relatori, è oggi un pauroso caos. Essa infatti risulta allo stato attuale divisa, lacerata tra il P.M., il Giudice di sorveglianza, la Corte d'Appello, il Pretore, l'Intendente di Finanza, il Ministro di Giustizia. Vi assicuro che nell'esercizio professionale ho io stesso sperimentato più volte il travaglio di questa confusione in modo tale da non raccapezzarmi più.

Ora sarebbe gran cosa poter soddisfare intanto questa legittima esigenza pratica di unificare la competenza funzionale.

E poi... poi si vedrà. Da cosa nasce cosa. Chissà che su questa via non si arrivi, non bruscamente o per improvvisa eversione, si capisce, ma piano piano, gradualmente e quasi naturalmente e con tutte le cautele del caso, non si arrivi a raggiungere quegli obiettivi della unificazione delle sanzioni e perfino della sentenza indeterminata, che una volta stavano tanto a cuore alla scuola positiva ? .

Io ora non so rendermi pieno conto della sua avversione, professor Altavilla, a questa invocata evoluzione di istituti. E mi dispiace che non mi sento in grado di vagliarne le ragioni, indubbiamente serissime, perchè non le conosco o non le ricordo bene, in questo momento.

Certo quando ero giovane, io perseguivo con un certo semplicismo questi sogni di unificazione e pensavo così: se la pena non può assorbire la misura di sicurezza, potrebbe avvenire il contrario, che la misura di sicurezza riesca ad assorbire la pena. Ora, s'intende, sono più scettico e più prudente. Ma vorrei che lo fossero meno quei Maestri, fra cui Altavilla, che alimentarono i miei sogni.

Vorrei che l'idea del tribunale della esecuzione delle pene fosse generalmente condivisa e caldeggiata non solo per quella forza di lancio che può avere verso più ampie e più profonde innovazioni future, ma anche e anzitutto per quei tangibili ed immediati vantaggi pratici che conseguirebbe la concentrazione di tutta la materia esecutiva e l'attribuzione della relativa specifica competenza funzionale ad un organo unico (*applausi*).

Presidente ALTAVILLA:

Prima di dare la parola conclusiva all'avvocato D'Andrea, in nome dei tre relatori, desidero dare uno schiarimento di carattere

personale in quanto mi è parso che qualche oratore non avesse chiaro il mio pensiero di studioso.

Voglio innanzi tutto ricordare che ill un famoso congresso, tenu-
tosi a Roma nel 1914, presieduto da Enrico Ferri, ed al quale parte-
ciparono sommi giuristi, psichiatri e criminologi da Berenini a Flo-
rian, da Bianchi a Tamburini, io fui uno dei due che votarono contro
la segregazione a tempo indeterminato, perchè sostenni che non si
deve mai dimenticare la particolare psicologia del detenuto, che si
esaspera nell'ansia di un destino incerto: è più facile alla rassegna-
zione un ergastolano, che un condannato, che non ha un punto pre-
ciso di riferimento per la sua attesa e le sue speranze.

È necessario pertanto seguire un sistema che è quello accolto
dal nostro codice per le misure di sicurezza: stabilire un termine
provvisorio, modificabile secondo la condotta del condannato che
consente un giudizio di cessata o perdurante pericolosità,

Sistema che dovrebbe coordinarsi con la unificazione delle san-
zioni.

Sono d'accordo con l'avv. De Vincentiis che ad una vera indivi-
duazione della personalità del colpevole si può giungere soltanto nel
periodo della esecuzione, e l'istituzione del centro di osservazione di
Rebbiboia in Roma, dimostra questa verità, ma non per una iniziale
fissazione della sanzione, ma per una posteriore rettificazione.

Chiarito dunque il mio pensiero dò la parola all'avv. D'Andrea
(applausi).

Avv. ANDREA D'ANDREA (Genova):

Signor Presidente, signori colleghi!

Portando questa relazione oltre alla mia la firma dell'avv. Ca-
stelnuovo-Tedesco e dell'on. Casalnuovo, era nella natura delle cose
che essi stessi od uno di essi avrebbero dovuto intervenire ad illu-
strare meglio quello che era stato scritto.

La ragione per la quale, invece, prendo io la parola c'è, ed è
questa, signori: la redazione si fregia del nome dei due insigni avvo-
cati e giuristi che ho ricordato, ha avuto la loro approvazione ed è
intonata al loro consiglio, nello spirito che la pervade e si è trovata
sulle loro direttive pratiche e scientifiche. D'altra parte, come risulta
dalla relazione stessa, la stesura ne è dovuta a dei valorosi miei
colleghi che hanno avuto la bontà di collaborare alla redazione. L'o-

pera mia è stata un'opera di coordinazione, è stata un'opera di fusione, dimodochè se questa relazione ha dei pregi, essi appartengono alla destra ed alla sinistra, se questa relazione ha dei difetti, essi appartengono, signori, a me, che ne sono l'autore e ne sono il responsabile.

Ho sentito ieri che alcuni giovani si lamentavano di essere trascurati, di non essere sufficientemente valutati, di non avere dinanzi a loro quelle aperture delle quali sarebbero pur degni, ma non ho potuto nascondermi la sorpresa di questo loro atteggiamento di doglianza. **Perchè** se vi è una relazione in tutto questo Congresso che ha fatto parte ai giovani, che ha voluto ascoltare la parola dei giovani, che ha voluto prendere atto della parola dei giovani, che ha voluto inserire, non solo quello che poteva essere suggerito a vecchi avvocati dalla pratica, ma anche quelli che potevano essere i fermenti, anche quelle che potevano essere le aspirazioni, anche quelle che — mi perdonino gli amici — potevano essere le intemperanze spirituali e dottrinali, questa è proprio la relazione della V Sezione. E quindi non so quale migliore parte, quale migliore via potesse essere stata aperta ai giovani che non quella di affidare in buona parte a loro, addirittura, la relazione stessa, salvo la mia opera di fusione e di controllo e l'alto consiglio dei **giuristi** ai quali ho prima accennato.

Signori, -- io dovrò rispondere a tutti gli oratori che hanno preso la parola in merito alla relazione e, per ora, ringrazio coloro che, per bontà, hanno voluto aderire sostanzialmente a molte particolari questioni in essa sollevate — ha destato in me una certa impressione, il gran parlare che si è fatto della proposta abolizione del mandato di cattura obbligatorio e così anche la protesta per il momento nel quale il mandato di cattura obbligatorio avrebbe dovuto essere emesso.

Ora, il pensiero dal quale è stato ispirato il redattore della relazione è un pensiero specificamente, esplicitamente moderno, di particolare riguardo o di particolare deferenza, non al criminale ed al delinquente ma **all'imputato**, il quale non è ancora criminale, non è ancora delinquente, perchè è in attesa di giudizio e **può** non essere delinquente o criminale, ma soltanto innocente, ma **può** essere soltanto la vittima di una denuncia affrettata, di **una** imputazione non completamente rispondente alla **realtà** della situazione processuale.

La **verità** è che, forse per difetto di forma, e — ripeto — questa **responsabilità** è sempre mia — è apparso che nelle parole: « Abolizione del mandato di cattura obbligatorio », ci fosse, così, come una

tendenza, addirittura, alla abolizione del mandato di cattura. Il che non è, illustrissimi signori del Congresso, perchè resta il mandato di cattura facoltativo, il quale non vi dico, specialmente per i casi lamentati, come sarebbe bene adoperato dai nostri Giudici che sono particolarmente sensibili alla opportunità che, per le esigenze istruttorie, l'imputato sia in vincoli, e sono, bisogna dirlo, anche particolarmente sensibili all'ansia di giustizia che pervade l'animo umano, che è il sentimento, ma che è anche un fatto del quale bisogna tenere conto nella condotta dell'istruttoria per il raggiungimento delle finalità che noi ci proponiamo. Che non sono di favore verso nessuno, che non sono nè di favore verso gl'imputati, nè di favore verso le parti lese, ma sono soltanto ispirate al raggiungimento della giustizia, l'ideale comune che ci guida nell'esercizio della nostra professione, ma anche e specialmente in queste nostre adunate, nelle quali ci spogliamo di quelli che possono essere i nostri interessi personali e professionali, saliamo un poco un gradino per arrivare a dire quella che è la nostra opinione disinteressatamente.

La relazione sulla quale è stata richiamata l'attenzione anche dell'onorevole Casalnuovo stabilisce quello che io vado a leggere. L'avvocato Casalnuovo vi aveva effettivamente comunicato che egli avrebbe desiderato la eccezione in ordine alla obbligatorietà del mandato di cattura...

(Avv. CASALNUOVO: Non dell'obbligatorietà, per il momento...)

... fatta eccezione per l'omicidio volontario.

Quella comunicazione dell'avv. Casalnuovo arriva in ritardo, ma io gli scrissi che l'avevo prevenuto, perchè, effettivamente, nella relazione è scritto: « Potrebbero essere consentite eccezioni ove concorra con evidenza ed immediatezza di prova gravità di crimine tale da commuovere la pubblica coscienza ». Quindi, qualche cosa di più del semplice omicidio volontario, perchè questa eccezione, a parere della relazione, dovrebbe riguardare, non solo l'omicidio volontario, ma anche altri gravi reati, perchè la pubblica opinione può essere commossa e deve avere un orecchio che l'ascolta, perchè anche la pubblica sentimentalità è un fatto che deve entrare in gioco nella amministrazione della giustizia, perchè deve essere appagata l'ansia di giustizia di coloro che sono stati lesi o di coloro che, comunque, sono rimasti, come pubblico. come uomini, come cittadini, offesi dalla consumazione di gravi reati.

(Voce: Come eccezione alla facoltatività del mandato di cattura...)

...Come eccezione alla facoltatività, vale a dire, per la **obbligatorietà** del mandato di cattura, faceva eccezione l'onorevole **Casalinuovo** nell'**omicidio** volontario, e nella relazione è estesa questa eccezione anche ad altri reati...

(Voce: Siamo alla Novella, allora!...) (Interruzioni).

...Non siamo precisamente alla 'Novella...

(Avv. **CASALINUOVO**: Il mio rilievo non incideva **sull'obbligatorietà** o meno del mandato di cattura, ma sulla **possibilità** di emettere il mandato di cattura prima della sentenza di rinvio a giudizio.)

...Quanto alla frase che ha destato il raccapriccio del caro amico e collega avvocato **Magrassi**, l'equivoco è nato dalla **infelicità** dello stile dello scrittore ed anche da un errore di stampa, perchè non saprei come dire... si voleva fare dello spirito e non ci si è riusciti, anche perchè potrebbe essere stato esposto alla pubblica rappresentazione un autore di grave delitto e avrebbero dovuto esservi dei punti sospensivi che non ci sono nella relazione. Io domando scusa di questo equivoco, ma faccio presente che non è mai stata nostra intenzione di volere favorire i grandi delinquenti, anzi io, nelle conversazioni col mio amico De Vincentiis, non mancai di osservargli che avrebbe potuto darsi questo caso: un autore di stragi, il quale, teoricamente, in astratto, poteva, dopo la consumazione della strage, andare al **caffè** centrale del paese a prendere la sua consumazione, mentre il nostro concetto, il nostro criterio, il nostro orientamento era diverso: rispondeva al filo logico della sua concezione: questa non **obbligatorietà** del mandato di cattura e la eccezione che è contenuta nella relazione, a mio modesto avviso riusciva a mettere le cose a posto.

Quanto alla **tempestività** dell'emissione del mandato di cattura, della quale si era preoccupato l'insigne collega **Casalinuovo**, io debbo dire che quella **perplexità** era stata anche la **mia**, perchè io che sono un vecchio avvocato e non ho gli ardimenti ed il coraggio del mio collega avvocato De Vincentiis, effettivamente resto perplesso e preoccupato, per l'ipotesi che in certi momenti dell'istruttoria, in cause

delicate e in cause indiziarie, l'autore del reato possa rimanere libero per ordire le sue trame e per costituire sul falso le sue difese.

Ma noi, in questa relazione, l'abbiamo scritto, o signori, non per fissare delle colonne d'Ercole, non per avere delle pretese di prepotenza intellettuale, noi l'abbiamo scritto, fondendo quelli che erano i nostri pensieri, quelle che erano le nostre vedute. E per prendere poi atto dei consigli del Congresso il quale è rappresentato, in questa sede, da tanti autorevoli rappresentanti, che hanno veramente il diritto di far sentire la loro voce e di chiedere che vengano adattate, che vengano modificate, che vengano semplificate, che vengano chiarificate quelle che sono le idee che noi abbiamo potuto meno felicemente esprimere nella relazione.

La questione ~~più~~ grossa che si è agitata in questo Congresso, a me è parsa quella della Corte d'Assise, in relazione al mantenimento o meno di questo antipatico *scabinato* o dei giurati popolari o della istituzione di una Corte d'Assise, la quale avesse una formazione diversa da quella che attualmente ha.

E con tanto piacere ho sentito vecchi avvocati — la parola « vecchi », forse, non può piacere molto — ma, siccome fra quei « vecchi » ci sono anch'io, quindi posso adoperare questa parola senza pensare che qualcuno se ne possa avere a male — mi ha fatto tanto piacere sentirli in quella manifestazione di care nostalgie relative ai tempi che furono, relative alle discussioni degli avvocati innanzi alla Giuria popolare, ricordando i grandi successi, le grandi soddisfazioni che si avevano a quel tempo. Mi è piaciuto sentire da loro ricordare quella che era, tante volte, la rispondenza fra i paradossali verdetti della vecchia Giuria e il desiderio comune, così, del pubblico che, in certi momenti ed in certe occasioni, quando il vento spira verso l'applauso, applaude, in definitiva, anche al delitto! Perché io ero uno dei loro e qualche volta mi sono vestito a festa anch'io, in seguito a verdetti di giurie singolari che mi favorivano, mi sono vestito a festa anch'io; tutto è vedere come in quel giorno si è vestita la giustizia! (*applausi*)... se si è vestita anche lei a festa o, se per avventura, abbia indossato un altro vestito!

Qui non si tratta, signori, di rievocare il tempo passato; io ci sto e vorrei riviverlo, ma qui si tratta di risolvere un problema attuale, qui si tratta di risolvere un problema che sia intonato alle esigenze dei tempi ed alla situazione particolare nella quale noi oggi ci troviamo, nell'amministrazione della giustizia. (*applausi*).

Insomma, io non sono un dotto, io sono un vecchio pratico, ma così, un po' da orecchiante, penso che, a quel tempo, la Giustizia era una conquista popolare, era una conquista — come allora si diceva — liberale, perchè, nell'amministrazione della giustizia, specialmente in certi settori, in certi reati, si vedeva ancora il contrasto fra il cittadino libero, compromesso nella sua attività da uno Stato reazionario, da uno Stato assolutista, il quale non consentiva libertà di difesa e si serviva dell'amministrazione della Giustizia, di suoi funzionari, cioè di Giudici, per far argine, opponendosi a queste aspirazioni ed a questi aneliti di libertà, per far prevalere un tecnicismo che voleva ipocritamente non essere considerato tale, ma essere messo a difesa dei Governi assoluti, dei Governi nemici della libertà.

Ma quando questo contrasto fra il cittadino e lo Stato moderno è scomparso, o signori congressisti, quando lo Stato non ha più un ordinamento che abbia la tendenza ad opprimere qualcuno, ma esplica la funzione giudiziaria per la difesa della società o per la restaurazione dell'ordine giuridico turbato, allora mi pare che il costruire le cose così sia paradossale. Abbiamo un'organizzazione della giustizia formidabile — Pretura, Tribunale, Corte d'Appello, Corte di Cassazione — ci sono decine di migliaia di Giudici i quali sono specializzati, i quali costituiscono il terzo potere, i quali costano allo Stato fior di miliardi, i quali vanno bene quando si tratta della giustizia di reati che non destano particolare raccapriccio e che non allarmano particolarmente la società, che non servono più proprio nei momenti in cui l'Amministrazione della Giustizia ha particolari esigenze e deve dare particolari garanzie nella difesa della società. E vi sono dei magistrati, dei quali si dice: «Ecco, voi, amministrare la giustizia, però quando la giustizia diventa una cosa seria voi non servite più e la giustizia sarà amministrata da altri in primo grado, particolarmente». Io non ho dovuto sostenere un incidente perchè venisse escluso dalla Giuria, a Genova, un vigile urbano, il quale si era presentato, fra le altre cose, in divisa ed armato della sua rivoltella? Allora abbiamo detto che il vigile urbano appartiene alle forze armate e non può far parte della Giuria... Ma il colmo è questo: che il vigile urbano può essere anche gradito, perchè una certa infarinatura l'ha, ma ci sono degli altri i quali, non avendo le incompatibilità del vigile urbano, vengono a decidere delle gravi questioni, anche di diritto. come giudici, con questo curioso contrasto, che o le decisioni di diritto le prenderanno i giudici, ed allora noi abbiamo nella Corte d'Assise un tribunale mutilato, per-

chè mentre quello o dinario ha tre giudici, quello della Corte d'Assise ne ha soltanto due. O i giurati intervengono nella decisione delle questioni di diritto, come teoricamente possono fare, ed allora, signori del Congresso, io non capisco come si possa ancora sostenere che nel mondo moderno delicate questioni tecniche debbano essere decise da chi si sa che è incompetente, da chi vuole essere incompetente, da chi è chiamato a giudicare proprio perchè incompetente. Perchè si dice, **in sostanza**: « **I competenti** se ne stiano a casa, o quasi e vengano a giudicare di queste altre questioni quelli che devono essere incompetenti, perchè i giurati sono chiamati a comporre la giuria come correttivo, questa è la sostanza delle cose, come **correttivo** dei giudici togati dei quali non si ha completa fiducia ».

Ma, signori, altre sono le questioni che rendono per lo meno perplessi in ordine al ritornare alla **Giuria** antica o al mantenere questo strano ed informe scabinato. L'orientamento scientifico moderno del diritto penale — e di questo orientamento noi abbiamo qui alcuni dei più illustri rappresentanti — è quello di un **tecnicismo** giuridico, il quale valga meglio, anche attraverso la scienza medica, a chiarire quale è la responsabilità dell'imputato. E si è chiesto autorevolmente anche in questo Congresso l'abolizione o la modificazione di quel tale articolo **314** relativo alle condizioni mentali **dell'imputato**.

Bisogna che ci siano dei tecnici e si invoca da ogni parte che sia in Tribunale, sia in Corte d'Appello, sia in Corte d'Assise vi siano dei giudici, dei giudici di professione i quali **però** abbiano una particolare competenza. Si è detto; dividiamo le due carriere, i giudici civilisti da una parte ed i giudici penalisti **dall'altra** e i giudici penalisti abbiano **una** particolare competenza, seguano un particolare corso di studio, abbiano una capacità a sfogliare il Codice penale, ma abbiano **un'altra** capacità: quella di indagare nella coscienza, **nell'animo**, nello spirito, **nell'intelletto** di coloro che devono giudicare. E vogliamo che le sezioni penali siano di giudici specializzati e vogliamo che specialmente in Corte d'Assise, dove si decidono i reati più gravi, il Presidente e i Giudici **relatori** siano — la parola è brutta — degli specialisti.

Ebbene, signori, contemporaneamente allo sviluppo di questo pensiero giuridico che è tutto moderno, che è tutto basato sulle necessità moderne per la restaurazione del diritto e per la difesa sociale, nel mentre si chiede questo ai giudici togati: « Voi dovete essere specializzati », per i **reati** poi più gravi si vuole che **il** giudizio sia affidato a delle persone le **quali**, oltre che a non essere specializzate,

non hanno nessuna competenza in diritto, nè hanno competenza particolare nelle questioni che debbono essere risolte, in ordine alla **personalità dell'imputato**, talchè è facile prevedere che queste persone deferirebbero ogni decisione a quello che è il pensiero del presidente, a quello **che è il pensiero del giudice relatore**. Ed allora la conquista sarebbe questa: che, in definitiva, avremmo il giudice unico. Tanto più poi quando si pretende che il giudizio al quale partecipano questi incompetenti sia motivato, ed **è** curioso che, secondo la legge e l'ordinamento giudiziario, **potrebbero** essere anche demandati a motivare delle sentenze gli stessi giudici popolari, **poichè non è** proibito. Non so se questo sia mai avvenuto, credo di no, credo, per fortuna, che questo non sia mai avvenuto, ma potrebbe avvenire...

(*Voce:* Qui a Bologna **è** avvenuto!)

...Io dico che non è avvenuto, **perchè** ho davanti il panorama della zona nella quale io esercito la mia professione. Se voi mi dite che altrove, in qualche parte è avvenuto, allora francamente, non so quale serietà potrebbe avere. Io capisco il **sì** o il no, io capisco le sentenze fatte **un** poco a **furor** di popolo, ma non capisco le sentenze motivate, le quali, proprio per i reati più gravi debbano essere affidate al par ucchiere o al portinaio o ad altri!

(*Voce:* Le fanno motivare poi dal difensore!...)

... Beh, io sono un ingenuo, non ci penso a che le facciano motivare dal difensore, che se poi questo accadesse, signori, non avrei bisogno di molte parole per rilevare la **enormità** e la stranezza del caso.

Quindi, mi pare, signori, che, **sì**, noi possiamo volgere un pensiero veramente commosso alla vecchia Corte d'Assise, che ci ha formati come avvocati; non penso *e* non credo che sia stato un avvocato della **statura** del collega Albanese, il quale ha proposto questo slogan, e che cioè i veri avvocati erano quelli che parlavano innanzi alle vecchie Assise del **sì** e del no, che degli avvocati posticci ed insignificanti sono quelli che **parlano** davanti alle Corti d'Assise formate da giudici.

Io potrei capovolgere questo slogan, che sarebbe **però** offensivo, per quanto verrebbe a ferire anche me, **perchè** io sono di quella generazione: posso dire che qualche maligno avrebbe potuto **affer-**

mare che lì c'erano delle persone che potevano conoscere il diritto ma che potevano anche supplire all'ignoranza del diritto con la *faccondia* e col calore della parola, mentre qui, bene o male, ci devono essere degli avvocati e ci devono essere dei *giuristi* capaci di esercitare la loro critica sui fatti, ma anche capaci di offrire un contributo alle soluzioni giuridiche. che tante volte sono gravi e che preoccupano il giudice.

Io, signori, ho avuto l'unica *perplexità*, ripeto, per questo stato d'animo, *quello* volto al presente e *all'avvenire* e a quello volto al passato. Io vi dico francamente, senza arrabbiarmi, senza dare alla soluzione la veemenza, il patos al quale si è abbandonato questa mattina l'illustre collega e caro amico avvocato Magrassi, vi dico che la via certa e sicura, che abbia tutti i vantaggi, non *è*, *nè* in questo problema, *nè* in tutti i problemi che si offrono a questo mondo *all'esame* e alla critica degli uomini; che vi sono dei vantaggi e degli svantaggi *nell'uno* e nell'altro sistema, che bisogna scegliere la via la quale presenta i minori svantaggi ed i maggiori vantaggi. Il mio stato d'animo è questo, e vi dico francamente la *verità* che, con tutto il rimpianto, con tutto il rammarico per il passato, io riconosco che la giustizia, nel senso attuale e nel senso moderno e *nell'attuale* situazione della *società* e stabilito il principio che non vi deve essere *nell'amministrazione* della giustizia più *un'antinomia* per il giudicabile che è considerato soltanto un ribelle e lo Stato che *è* soltanto un oppressore, considerato che lo Stato ha per sua funzione principale l'amministrazione della giustizia senza particolari preferenze e, anzi, col desiderio di difendere la *società*, io dico che la giustizia deve essere una funzione di Stato. E che specialmente nelle cause e nei processi più delicati la sua amministrazione deve essere affidata a dei funzionari responsabili che anche se non possono dare tutte le garanzie, *perchè* vi possono essere anche dei magistrati meno preparati e vi possono essere anche dei magistrati che volgono l'orecchio a destra ed a sinistra, che, per presunzione, almeno, diano le maggiori garanzie di esercitare la giustizia con *obiettività*, con *serenità* e, soprattutto, con competenza, con quella competenza che è richiesta dagli orientamenti speciali del diritto penale *nell'ora* presente.

(Voce: Allora, cosa desidera il relatore? Cosa *è* scritto nella relazione?).

... Io desidero, e mi pareva che trasparisse dalle mie parole...

(Voce: Perchè non siete d'accordo...)

(Altra voce: No, su questo son d'accordo; è su altre cose che non sono d'accordo).

..Dunque, io credo che i reati di competenza della Corte d'Assise dovrebbero essere affidati alla competenza di un Tribunale composto di persone particolarmente qualificate, particolarmente idonee, particolarmente attrezzate. Se se ne vuole aumentare il numero, su questo io sono piuttosto favorevole, ma non è una condizione...

(Voce: E per evitare le sopercchiere presidenziali nella Camera di Consiglio, quale è il rimedio?) (*Interruzioni*).

...È più facile che un Presidente eserciti dal punto di vista intellettuale o dal punto di vista tecnico delle pressioni in Camera di Consiglio dove i suoi colleghi giudici sono degli incompetenti, per necessità incompetenti, voluti incompetenti, che non in una Camera di Consiglio, dove sarà il più anziano, ma dove bene o male ha dei colleghi i quali gli possono resistere di più. Il metodo, caro Pittaluga, di evitare che il Presidente eserciti pressioni in Camera di Consiglio sia in un Tribunale formato in un modo o in un altro, io non lo conosco, io non credo che Io si possa trovare... aspetto magari un suggerimento...

(Voce: La giuria da una parte e il Presidente...)

...Ma la giuria è la succube naturale del Presidente, perchè la Giuria non...

(Voce: E perchè non si applica la Costituzione? La Costituzione dice che la legge preciserà o precisa quali saranno i giudizi in cui vi è la partecipazione del popolo. In proposito, si è discusso se vi doveva essere la partecipazione totale o la partecipazione parziale, ma...)

...Dimodochè potremmo avere una legge la quale stabilisce che anche nei giudizi per truffa, che anche nei giudizi per peculato, che

anche nei giudizi per millantato credito venga ad essere inserito questo criterio della giustizia popolare.

Col tempo ci arriveremo, ma io sarei felice, miei cari ed anziani colleghi, che arrivasse il tempo in cui rendiamo patriarcalmente giustizia sotto la quercia antica... Può essere che arrivi anche questo tempo, e ne saremo felici. Per ora, noi restiamo fedeli a questo principio: che la giustizia, come funzione di Stato, deve essere amministrata dai giudici, che specialmente e particolarmente deve essere amministrata da giudici responsabili, nei casi più gravi, nei casi in cui l'opinione pubblica è stata commossa, nei casi nei quali è necessario dare una ragione della decisione e che non possa più essere affidata ai capricciosi sì ed ai capricciosi no di giudici irresponsabili, i quali obbedendo al vento che spira in quel determinato giorno e in quella determinata ora possono obbedire, possono obbedire a delle concezioni... (*applausi e interruzioni*)

...obbedire al favore popolare, il quale favore tante volte può coincidere con la voce di avvocati della Corte d'Assise, di uomini di alta eloquenza, di alto prestigio, i quali anche involontariamente, possono avere il loro peso, che non apporta però niente alla giustizia in decisioni paradossali ed inique.

Presidente ALTAVILLA:

Il relatore permetta al Presidente, prima che passi ad altro argomento, di dire una parola.

Volevo dire soltanto che nella prima edizione della *Psicologia giudiziaria*, io avevo sostenuto la limitazione della giuria esclusivamente ai delitti politici, che venti anni di fascismo mi hanno persuaso del mio errore. Ma proprio siccome si è accennato ad una concezione liberale, ed io ho l'orgoglio di essere stato il Vice Presidente del Partito Liberale Italiano a fianco di Benedetto Croce, come liberale ritengo che l'abolizione della giuria non colpisce per niente quello che è il concetto democratico. Chiedo scusa.

Avv. D'ANDREA: Questo è evidente che nei delitti politici, un tempo, vi era la situazione relativa a quel tale contrasto fra lo Stato oppressore ed il cittadino, per cui il delitto politico era affidato al Giudice, più ligio allo Stato. Gli esempi e l'uso del fascismo, se mi permette l'illustre Presidente, gli esempi non solo del fascismo ma

anche del post fascismo, per quei giudizi speciali o che so io, ebbene, non hanno proprio dato buona prova e ci siamo trovati di fronte alla **necessità** di revisioni addirittura globali delle sentenze emesse da quel famoso popolo che dovrebbe arrivare anche a decidere delle questioni di carattere tecnico.

Ho sentito porre in rilievo delle obiezioni alla parte della relazione che riguarda la esecuzione delle sentenze. Per me, quella parte è particolarmente pregevole ed io debbo ringraziare il collega avvocato De Vincentiis il quale *!* riuscito a fare un quadro veramente impressionante di tutto il *g* oviglio di competenze, di tutto l'incomprensibile intreccio di quello che dovrebbe essere compiuto da questo, da quello o da **quell'altro** magistrato o anche non magistrato, quando si tratta di eseguire la sentenza, quando si tratta di applicare la multa, quando si tratta di modificare la pena, quando si tratta di esercitare la grazia.

Valga quel quadro che è stato così egregiamente prospettato al Congresso dal collega avvocato De Vincentiis per sollecitare i congressisti verso il pensiero di una **necessità** incombente, vale a dire che qualche cosa si deve fare per questa unificazione, che qualche cosa deve essere fatto, **perchè** il cittadino sappia come deve regolarsi in determinate circostanze e, soprattutto, lo sappia, oltre che il cittadino, anche l'avvocato. Tante volte noi siamo assillati da congiunti, da parenti, da madri, da mogli, i quali postulano da noi l'indicazione di una via da percorrere, che cosa debbono fare per modificare questa o quella asprezza, che cosa debbono fare per far volgere, o attraverso il giudice di sorveglianza o attraverso altri organi le sorti **più** propizie ai loro disgraziati congiunti, e noi stessi siamo **nell'incertezza** e noi stessi siamo **nell'imbarazzo**.

Vogliamo dire che il problema deve essere posto, che il concetto dell'unificazione deve farsi strada; che poi questo debba avvenire attraverso il nuovo organo proposto dalla relazione e che pare non abbia incontrato le simpatie di tutti i Congressisti, questa **è un'altra** questione, **perchè** noi, con questa relazione, non abbiamo inteso soltanto portare al Congresso delle questioni da risolversi immediatamente, da tradursi immediatamente in legge, ma noi abbiamo inteso portare al Congresso anche delle questioni che meritano studio e meditazione, questioni che debbono essere poste **all'ordine** del giorno degli studiosi.

Per le perizie, constato che abbiamo avuto il consenso di tutti i congressisti, perchè il consulente tecnico ha da essere sepolto, **perchè**

ha da ritornarsi al passato del perito d'ufficio o del perito di parte, eventualmente al terzo perito nominato d'ufficio il quale possa **dirimere** i contrasti e salvare la relazione di minoranza.

Io **dirò** qualche cosa di **più**, non vi scandalizzate: io sono favorevole anche alla discussione dei periti in udienza, perchè la discussione non ha mai fatto male a nessuno e le lungaggini che si sono deplorate le tante volte sono dovute al debole polso del Presidente. Perchè se in Assise o in Tribunale c'è un Presidente con polso fermo, cessano anche le discussioni inutili, fastidiose e tendenziose. Ma io ritornerei, addirittura, al vecchio sistema delle discussioni in udienza, anche perchè, diciamo la **verità**, abolite le discussioni in udienza, sono fatte egualmente nel corso dei processi. Solo è necessario che i processi abbiano un certo grado di **notorietà**, abbiano il nome **illustre** di un imputato, abbiano delle particolari leve, abbiano delle **particolari** possibilità. In Piemonte avete avuto un processo caratteristico, che è inutile nominare, **perchè**, tra l'altro, si tratta di un assolto, dove la giostra peritale è stata senza limiti e senza confini... (*Interazioni*).

La discussione dei periti è fatta nel senso che possono essere chiamati all'udienza i periti d'ufficio, che se la discutono fra loro...

(Prof, **ALTAVILLA**: Anche il consulente tecnico... (Interruzioni)).

Avv. **D'ANDREA**: E. se le domande ai periti eccedono da quello che era il confine della loro particolare **attività**, allora possono essere chiamati i consulenti tecnici.

Ad ogni modo, il consulente tecnico si dice — è stato ripetuto qui — è creduto come l'avvocato, nel senso che non è un soggetto del processo, ma è uno che porta lì la sua opinione. Quindi, la efficacia del consulente tecnico è affidata al suo grande nome e quando è necessario un grande nome voi sapete meglio di me che cosa è anche necessario. E quindi risulta sempre che non è vero che la giustizia sia uguale per tutti, semmai la legge è uguale per tutti, ma la giustizia un occhio tenero lo ha anche per chi **può** meglio difendersi, anche, per chi **può** far meglio valere le sue ragioni, magari a conforto della giustizia, magari avendo le stesse direttrici della giustizia, ma, sostanzialmente, costituendo un privilegio per chi **può** ed un danno per chi meno **può**.

La questione delle analisi è particolarmente grave in questo momento, perchè, in oggi, da un **processetto** insignificante di Pretura

relativo alla fornitura di una partita di vino o di una partita di olio o di una partita di formaggio, possono dipendere interessi materiali incalcolabili di decine e decine di milioni. E noi abbiamo avuto a Genova dei casi clamorosi di questo genere.

Ora, che contrasti di tale natura possano essere risolti dall'analisi o dall'opposizione all'analisi, ci sembra un poco preoccupante per la giustizia, tanto più che c'è un curioso contrasto di carattere procedurale. Si ha il diritto di chiedere la revisione dell'analisi fino a quindici giorni prima del dibattimento, ma il termine per comparire in Pretura è di cinque giorni, quindi uno si potrebbe trovare citato a comparire in Pretura prima di quindici giorni dal dibattimento, quando già gli è stato contestato il diritto di domandare la revisione dell'analisi. Ma la revisione dell'analisi, fatta dal giudice e da istituti che hanno particolari competenze, tranquillizza come tranquillizza l'analisi. Ora, noi qui si dice: l'analisi è un accertamento di polizia giudiziaria del quale bisogna tener conto come elemento di prova istruttoria, salvo però il diritto di nominare il consulente tecnico o, come si chiama, il perito di parte, anche in queste questioni che, dal punto di vista penale, hanno un'importanza molto limitata, magari soltanto per pene pecuniarie, ma ne hanno però una, dal punto di vista degli interessi economici, grandissima; quindi a noi pare che le proposte fatte nella relazione corrispondano ad una esigenza della realtà e della necessità di giustizia.

Vorrei dare una risposta ad una insigne e graziosissima collega, che ha un grande nome del resto, che ha detto: « Ma perchè l'istruttoria si conclude con una sentenza di rinvio a giudizio, che se è ben fatta dal giudice istruttore che conosce bene la causa viene un po' a handicappare quello che sarà il giudizio del Tribunale? Sostituiamo alla sentenza di rinvio a giudizio una ordinanza motivata ». Ma se è motivata bene l'ordinanza, mi suggeriva il collega Casalnuovo, e se è motivata bene l'ordinanza ... non è il nome, signora mia, che dà importanza...

(Voce: « Brevemente motivata », è la proposta dell'avvocatessa Nicolaj Manna...) (Interruzioni).

...Ma se la più gran parte di sentenze di rinvio a giudizio sono motivate così: « ... sufficienti indizi... » quindi... (Interruzioni).

(Presidente ALTAVILLA: Silenzio, che non si sente la voce del relatore!)

... Si è fatta una gran questione relativa alla istruttoria normale ed alla istruttoria sommaria. Ora, io so dire che, se si applicasse la legge, questa questione non sarebbe nemmeno da proporsi. **Perchè** la legge stabilisce in modo **preciso** e categorico quando non occorrono perizie od occorrono delle perizie superficiali per stabilire se vi è ferita, dove **6**, quando **guarirà**, eccetera. Disgraziatamente, **però**, questa disposizione del codice di procedura penale non ha sanzioni e quando le disposizioni del c.p.p. non hanno sanzioni potete essere sicuri che il magistrato fa tutto il possibile per non osservarle! (*applausi*).

Ora, io ricordo, a questo proposito, gli scritti, veramente vivaci, purtroppo prediche inutili, come ora si usa dire, purtroppo non ascoltati, di un vostro insigne concittadino..., il quale ha invece reclamato l'applicazione di quella disposizione ed ha reclamato che per essa vi fosse una sanzione, in modo che il Giudice non potesse dire voglio o non voglio, come dice anche troppe volte, ma dovesse essere obbligato a seguire con determinato sistema, un determinato criterio.

A me, **però**, sempre partendo dal punto di vista della maggiore garanzia che deve essere data, non tanto all'imputato, non tanto al colpevole, ma al cittadino che **può** essere innocente, che deve essere presunto innocente, pare che prima del ludibrio del pubblico dibattimento, prima delle pene, prima delle ansie del pubblico dibattimento ogni caso debba venire vagliato con severità, ma con serenità e con obiettività. **Perchè**, badate, il rinvio a giudizio, signori colleghi, tante volte è **più** grave della stessa sentenza di condanna e il cittadino una sentenza di modica condanna la **può** anche sopportare; quello che non sopporta e quello che **può** essere talvolta la rovina della sua esistenza materiale e morale è la pubblicità. Ora, **perchè** si deve infliggere sistematicamente la pubblicità di un dibattimento ad un cittadino che poi, magari, **sarà** assolto o da violenza carnale o da appropriazione indebita o da qualsiasi altro reato infamante, assolto sì, ma intanto processato, assolto sì, ma intanto messo alla gogna dalla pubblica stampa, assolto sì, ma nella storia **resterà** sempre quel tale cittadino che ebbe un processo, poi si difese tanto bene, si scelse un bravo avvocato e riuscì a cavarsela. Questa è la realtà quotidiana e dolorosa della nostra vita **giudiziaria!**

Ora, a me pare che bisogna fare larga parte **all'istruttoria** formale, nel senso che il cittadino possa difendersi prima di questa

grave jattura. Ripeto, se si osservasse la legge e lo spirito della legge, se si modificasse appena con un aggettivo la disposizione del c.p.p., questa questione non sarebbe stata fatta. Viceversa, succede tutto il contrario: io vi posso dire, per la mia esperienza, che, in un certo settore, il merito del pubblico ministero sta nel numero elevato di istruttorie sommarie e il demerito sta nel numero modesto di istruttorie formali, perchè si dice che quando il pubblico ministero abbonda in istruttorie sommarie, vuol dire che ha voglia di lavorare, quando non è così, non ha voglia di lavorare. Ed in un Tribunale del mio vicino Piemonte un giovane Pubblico Ministero arrivato dice: « Il primo saluto che ho avuto è quello che mi è stato rilevato che ci sono troppe istruttorie formali ». Io dico: « Beh, come te la sei cavata? » « Ho detto che appartenevano al periodo del Magistrato precedente, ma che d'ora in avanti io dovrò uniformarmi e le istruttorie formali saranno molto limitate ».

Nell'organizzazione delle leggi, nella predisposizione delle leggi, bisogna prima di ogni cosa avere riguardo a quelle che possono essere le deformazioni della malizia umana e dico deformazioni che possono appartenere all'imputato, che possono appartenere anche al magistrato e qualche volta, se volete, anche all'avvocato. Bisogna sempre domandarsi: ma con questa legge che cosa poi potrà succedere? Ora, io sono per l'istruttoria formale salvo quei casi che potrebbero essere anche i casi di quel tale 200 e tanto del c.p.p., se fosse rispettato e se avesse una sanzione.

L'appello della sentenza di rinvio a giudizio non mi pare che possa essere sostenuto, l'appello si concepisce quando la decisione del Giudice sarà eseguita; ma quando il provvedimento è già, per sua natura, sottoposto ad un altro Giudice, il chiedere l'appello per l'imputato non solo è un fuor d'opera, ma è anche un pericolo, perchè siccome poi c'è anche qualche caso, diciamo la verità, nel quale il Giudice Istruttore, mandando a giudizio, ha ragione — qualche caso e'è, qualche volta — richiamando sulla sentenza del Giudice Istruttore l'autorità della Corte d'Appello, io non so poi cosa ci andiamo più a fare dinanzi al Tribunale.

Non so se sono riuscito a rispondere — l'ho fatto, come vedete, con umiltà, l'ho fatto essendo disposto ad accettare tutti i consigli e ad accettare tutti i suggerimenti e tutte le critiche di questo così autorevole Congresso. Ci sono, però, dei punti fermi al di là dei quali noi relatori non ci sentiamo di andare, perchè ne resterebbe svalutato tutto lo spirito di relazione.

Al **rimprovero** che non si sarebbe tenuto conto delle aspirazioni dei giovani, ho **già** risposto, iniziando il mio dire e la migliore risposta sta nel fatto che la stesura di questa relazione è stata affidata, o Dio!, non a dei ragazzi, ma a dei giovani avvocati, i quali hanno **già** dato conto della loro **capacità** (ed un esempio lo avete avuto dalla parola del collega De Vincentiis) questa mattina, della loro preparazione, della loro **obiettività** e della loro **serenità**.

Altro appunto è stato fatto, ed io lo rivelo per l'**autorità** di chi ne **è** l'autore, **dall'insigne** avvocato Albanese, il quale dice: «Ma... (badate bene che io ho ascoltato con tanta deferenza il suo intervento e ne ho fatto tesoro, come era mio dovere)... qui che cosa vogliamo? Vogliamo risolvere delle questioni attuali e delle modeste questioni che possono avere una rispondenza sollecita dal potere legislativo, oppure vogliamo risolvere delle gravi questioni giuridiche, delle questioni astratte, delle questioni che implicano un intervento **più** di di carattere dottrinale che non di carattere pratico?». Illustre collega, tutte e due le cose vuole fare il Congresso. Il Congresso vuole essere il segnalatore di quello che è un programma minimo ed attuale, di quelle che sono le particolari contraddizioni, di **quelli** che sono i particolari contrasti, di quelle che sono le particolari enormità; e nel Codice penale, specialmente, **più** che in quello della procedura, voi lo sapete meglio di me che ci sono delle disposizioni, le quali possono essere tollerate solo se si trova un Giudice che viola la legge, perchè altrimenti, le sentenze sono delle vere **jatture**, delle vere tragedie. Si deve segnalare quello che è particolarmente urgente, quello che è particolarmente necessario per lo svolgersi della vita **giudiziaria** quotidiana.

Credo **però** che i Congressi, quando hanno assolto al loro compito di segnalare le riforme di carattere urgente, debbano trovare la loro particolare ragione di essere nel segnalare **all'avvenire**, specialmente nelle nostre discipline giuridiche, che sono fluide, quelli che sono gli aggiornamenti della dottrina, quelle che sono le aspirazioni particolarmente vive, della vita giudiziaria. Quella aspirazione, in particolare, che si accentra su questioni che interessano tanto da vicino la vita civile, sociale del nostro Paese.

E si deve ascrivere a titolo di onore del Congresso, se **i** nostri lavori rispecchiano questi impulsi, se si rendono alfieri di questi particolari aneliti, se guardano **ed** invitano a guardare specialmente i giovani verso l'avvenire, **perchè** oggi noi dobbiamo subire **affermazioni** di **diritto** che possono essere inadeguate e che sono state **pre-**

parate dai nostri maggiori, mentre vogliamo auspicare che, non voglio dire i posteri, ma i nostri figli e i nostri nipoti possano beneficiare di questi nostri particolari studi, di queste messe a fuoco delle esigenze del diritto, **necessità** prima del vivere sociale per il diritto positivo dell'avvenire.

Non dobbiamo avere eccessivi orgogli perchè attraverso il numero dei congressi, delle relazioni e degli studi, purtroppo molto va disperso; **però** se noi possiamo ascrivere al nostro attivo di **avere** offerto un particolare contributo di studio, di meditazione, di avvedutezza, di preoccupazione, per quello che deve essere il diritto di domani, noi dobbiamo essere abbastanza paghi e **Iddio** ci consenta di essere ancora in vita, quando delle realizzazioni di carattere astratto oggi possano essere concretate domani e **noi** si possa dire: « Beh, **c'eravamo** anche noi a portare il nostro piccolo contributo » (applausi).

Presidente ALTAVILLA:

Sento il dovere di rivolgere un saluto grato innanzitutto al relatore D'Andrea e **agli** altri relatori per il loro pregevole lavoro, poi a voi tutti per la vostra presenza qui e di augurare a voi e a me di potere in un prossimo Congresso vedere che qualche cosa di quello che noi abbiamo discusso, di quello che noi abbiamo proposto abbia permeato una futura legislazione.

In fondo, come D'Andrea diceva, noi siamo qui per preparare quella che **dovrà** essere la legge futura, nella speranza che i legislatori si rendano conto che la **verità**, quella **verità** che deriva dalla pratica giudiziaria, è quella che conosciamo principalmente noi avvocati nella lotta quotidiana.

Auguro a me, come l'avvocato D'Andrea augurava a **sè**, di aver tanta vita da poter assistere al trionfo di alcune **finalità** supreme le quali sovrastano quelli che sono gli ideali di classe, per diventare ideali di giustizia e quindi ideali della **società**, che è affidata a noi — insieme ai magistrati: la difesa di questo grande bene che è il diritto (*applausi*).

Alle ore 12 hanno termine i lavori della V Sezione.

